



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 682

Resoconti

Allegati

**GIUNTE E COMMISSIONI**

**Allegato: Notiziario delle delegazioni  
presso le Assemblee parlamentari internazionali**

Sedute di mercoledì 10 ottobre 2012

## I N D I C E

### Commissioni permanenti

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali:		
<i>Sottocommissione per i pareri</i> . . . . .	Pag.	5
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 144)</i> . . . . .	»	5
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	6
2 <sup>a</sup> - Giustizia:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	20
3 <sup>a</sup> - Affari esteri:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	69
4 <sup>a</sup> - Difesa:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i> . . . . .	»	75
<i>Plenaria (pomeridiana)</i> . . . . .	»	80
5 <sup>a</sup> - Bilancio:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i> . . . . .	»	90
<i>Sottocommissione per i pareri (antimeridiana)</i> . . . . .	»	92
<i>Plenaria (pomeridiana)</i> . . . . .	»	93
<i>Sottocommissione per i pareri (pomeridiana)</i> . . . . .	»	96
6 <sup>a</sup> - Finanze e tesoro:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	98
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 82)</i> . . . . .	»	109
7 <sup>a</sup> - Istruzione:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	110
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 285)</i> . . . . .	»	133
8 <sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 165)</i> . . . . .	»	134
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	134

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Coesione Nazionale (Grande Sud-Sì Sindaci-Popolari d'Italia Domani-Il Buongoverno-Fare Italia): CN:GS-SI-PID-IB-FI; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Per il Terzo Polo (ApI-FLLI): Per il Terzo Polo:ApI-FLLI; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Verso Nord, Movimento Repubblicani Europei, Partito Liberale Italiano, Partito Socialista Italiano): UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Partecipazione Democratica: Misto-ParDem; Misto-Movimento dei Socialisti Autonomisti: Misto-MSA; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-P.R.I.; Misto-SIAMO GENTE COMUNE Movimento Territoriale: Misto-SGCMT.*

9 <sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	142
10 <sup>a</sup> - Industria, commercio, turismo:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	147
11 <sup>a</sup> - Lavoro:		
<i>Comitato ristretto (Riunione n. 4)</i> . . . . .	»	151
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	151
12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 208)</i> . . . . .	»	158
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	158
13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 95)</i> . . . . .	»	166
14 <sup>a</sup> - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 49)</i> . . . . .	»	167
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	167

### **Comitato**

Per le questioni degli italiani all'estero:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	177

### **Commissioni bicamerali**

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi:		
<i>Sottocommissione per l'accesso</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	183
Controllo sugli enti di previdenza e assistenza sociale:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	189
Per la sicurezza della Repubblica:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	198
Per l'attuazione del federalismo fiscale:		
<i>Ufficio di Presidenza</i> . . . . .	»	199

### **Commissioni monocamerali d'inchiesta**

Sull'esposizione a possibili fattori patogeni, con particolare riferimento all'uso dell'uranio impoverito:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	200

---

<b>Allegato: Notiziario delle delegazioni presso le Assemblee parlamentari internazionali</b> . . . . .	<i>Pag.</i>	213
---	-------------	-----



## **AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

Mercoledì 10 ottobre 2012

### **Sottocommissione per i pareri**

**222<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

**BATTAGLIA**

*La seduta inizia alle ore 14.*

**(3491) CHITI, GASPARRI ed altri. – Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in materia di diffamazione**

(Parere alla 2<sup>a</sup> Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*), dopo aver illustrato gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(3271) Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale**

(Parere alla 4<sup>a</sup> Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*), dopo aver illustrato gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere un parere non ostativo.

*La seduta termina alle ore 14,10.*

### **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 144**

*Presidenza del Presidente*

**VIZZINI**

*Orario: dalle ore 14,15 alle ore 14,20*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

**Plenaria**  
**435<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**VIZZINI**

*Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Malaschini e per l'interno Ruperto.*

*La seduta inizia alle ore 14,35.*

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, che si è appena conclusa: in quella sede si è convenuto – di comune accordo – di iscrivere all'ordine del giorno dei lavori della Commissione, dalle sedute della prossima settimana, il disegno di legge costituzionale n. 3413 (Elezioni di una Commissione per la riforma della Costituzione), d'iniziativa del senatore Rutelli e di altri senatori, nonché le altre iniziative sulla stessa materia.

Inoltre, sarà iscritto all'ordine del giorno il disegno di legge n. 3464 (Disposizioni in materia di ineleggibilità dei deputati e dei senatori), d'iniziativa del senatore Palma e di altri senatori.

La Commissione prende atto.

*IN SEDE REFERENTE*

**(2259) Individuazione delle funzioni fondamentali di Province e Comuni, semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative, Carta delle autonomie locali. Riordino di enti ed organismi decentrati**, approvato dalla Camera dei deputati

**(1208) Mariangela BASTICO ed altri. – Delega al Governo in materia di funzioni fondamentali degli enti locali, di istituzione delle città metropolitane e di definizione della Carta delle autonomie locali**

**(1378) Marilena ADAMO ed altri. – Istituzione della Città metropolitana di Milano**

**(1413) FLERES ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di razionalizzazione e semplificazione degli enti subcomunali, subprovinciali e subregionali**

(1497) *FLERES e ALICATA. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale*

(2100) *D'ALIA. – Modifiche agli articoli 17 e 82 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di istituzione delle circoscrizioni di decentramento comunale*

(2162) *Anna Maria CARLONI ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di elezione del consiglio comunale*

(3316) *DEL PENNINO ed altri. – Istituzione della città metropolitana di Milano e delega al Governo per la relativa disciplina di funzionamento*

(Seguito dell'esame congiunto, disgiunzione del disegno di legge n. 2162 e rinvio)

Il PRESIDENTE propone di disgiungere l'esame del disegno di legge n. 2162.

La Commissione consente.

(2162) *Anna Maria CARLONI ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di elezione del consiglio comunale*

(Esame)

Il presidente VIZZINI (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*), relatore, illustra il disegno di legge in titolo e propone che si intenda assorbito nel disegno di legge n. 3290-A, per il quale la Commissione ha già dato il mandato alle relatrici Alberti Casellati e Incostante di riferire favorevolmente all'Assemblea.

La Commissione conviene.

(2) *DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE – Norme di democrazia paritaria per le assemblee elettive*

(3) *DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE – Riforma della legge elettorale della Camera e del Senato riguardante i criteri di candidabilità ed eleggibilità, i casi di revoca e decadenza del mandato e le modalità di espressione della preferenza da parte degli elettori*

(17) *Laura BIANCONI e CARRARA. – Disposizioni in materia di pari opportunità tra i generi per l'accesso alle cariche elettive*

(27) *PETERLINI ed altri. – Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati*

(28) *PETERLINI e PINZGER. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati per la regione Trentino-Alto Adige*

(29) *PETERLINI ed altri. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di*

*elezione del Senato della Repubblica, per l'introduzione del voto di preferenza e l'abolizione delle candidature plurime*

(93) Vittoria FRANCO. – *Disposizioni in materia di pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione*

(104) Helga THALER AUSSERHOFER. – *Modifiche alla normativa vigente in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in materia di rappresentanza femminile in Parlamento*

(110) CUTRUFO. – *Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533*

(111) CUTRUFO. – *Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ed introduzione del sistema della preferenza*

(257) Silvana AMATI ed altri. – *Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive*

(696) SARO. – *Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali*

(708) CECCANTI ed altri. – *Legge per l'uguaglianza tra uomini e donne. Modifiche alla normativa vigente in materia di pari opportunità nell'accesso alle cariche elettive e agli uffici pubblici e privati e di effettiva parità*

(748) MOLINARI ed altri. – *Modifiche al sistema elettorale per l'elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, per l'introduzione del voto di preferenza*

(871) CUFFARO. – *Modifiche al sistema elettorale in materia di introduzione del voto di preferenza per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

(1105) PERDUCA ed altri. – *Introduzione di un sistema elettorale uninominale maggioritario a doppio turno per i membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

(1549) CECCANTI ed altri. – *Modifiche alla normativa per le elezioni dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

(1550) CABRAS ed altri. – *Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, nonché modifica del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361*

(1566) CHITI ed altri. – *Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

(1807) ESPOSITO ed altri. – *Disposizioni e delega al Governo concernenti il collegamento delle liste elettorali alle candidature per l'elezione della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei presidenti di regione, dei presidenti di provincia e dei sindaci*



(2098) *CECCANTI ed altri.* – *Introduzione di un sistema elettorale uninominale maggioritario con eventuale doppio turno per i membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali*

(2293) *RUTELLI ed altri.* – *Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati con sistema proporzionale e voto personalizzato, e alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali*

(2294) *RUTELLI ed altri.* – *Norme per l'elezione del Senato della Repubblica*

(2312) *CECCANTI ed altri.* – *Introduzione di un sistema elettorale uninominale maggioritario con voto alternativo per i membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

(2327) *CECCANTI ed altri.* – *Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, e introduzione di una disciplina elettorale comune per la Camera e per il Senato, basata sul sistema maggioritario con recupero su base proporzionale*

(2357) *MUSSO.* – *Nuova disciplina per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la conseguente modifica dei testi unici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533*

(2634) *SANNA ed altri.* – *Modifiche alla disciplina per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali della Camera e del Senato*

(2650) *BIANCO.* – *Revisione delle disposizioni per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali della Camera e del Senato, nonché per la revisione dei testi unici in materia elettorale*

(2700) *QUAGLIARIELLO ed altri.* – *Modificazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. Delega al Governo per la determinazione dei collegi plurinominali per l'elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati*

(2846) *Anna FINOCCHIARO ed altri.* – *Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei Deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali*

(2911) *BELISARIO ed altri.* – *Nuove disposizioni in materia di incandidabilità alle funzioni pubbliche elettive, con riferimento ai soggetti condannati con sentenza definitiva per un delitto non colposo*

(2938) *PETERLINI.* – *Nuove disposizioni in materia di elezione del Senato della Repubblica*

(3001) *BENEDETTI VALENTINI.* – *Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, con divieto di candidatura plurima e introduzione della preferenza unica*

(3035) *TOMASSINI.* – *Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati*

(3076) *DEL PENNINO ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533*

(3077) *DEL PENNINO ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361*

(3122) *CECCANTI ed altri. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali con l'adozione di un sistema misto ispano-tedesco*

(3406) *Albertina SOLIANI ed altri. – Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, e ripristino delle previgenti disposizioni legislative per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la disciplina della selezione delle candidature di collegio mediante votazioni primarie*

(3410) *CALDEROLI ed altri. – Modificazioni al sistema elettorale della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

(3418) *BELISARIO. – Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, recante modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

(3424) *PISTORIO e OLIVA. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, per l'introduzione del sistema della preferenza e la modifica del premio di maggioranza per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

(3428) *QUAGLIARIELLO e DI STEFANO. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica*

(3477) *Anna FINOCCHIARO e ZANDA. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica*

(3484) *GASPARRI e QUAGLIARIELLO. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica*

(3485) *DEL PENNINO e SBARBATI. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361*

(3486) *DEL PENNINO e SBARBATI. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533*

– e petizioni nn. 4, 12, 247, 329, 367, 417, 533, 614, 729, 813, 847, 883, 938, 1042, 1073, 1077, 1128, 1152, 1201, 1259, 1320, 1424, 1549 e 1562 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 27 settembre e rinviato nella seduta del 4 ottobre.

Il relatore MALAN (*PdL*), anche a nome dell'altro relatore Bianco, preannuncia la presentazione alla Commissione di due distinte proposte di testo unificato, ciascuna elaborata dall'uno e dall'altro senatore, alle quali si stanno apportando le ultime correzioni redazionali.

Il senatore BELISARIO (*IdV*), intervenendo sull'ordine dei lavori, prende atto che i relatori non hanno elaborato un comune testo unificato per cui il dibattito non potrà che vertere ancora una volta su enunciazioni anziché su disposizioni puntuali.

Il senatore QUAGLIARIELLO (*PdL*) ritiene che si possa procedere all'illustrazione delle linee fondamentali delle proposte preannunciate dai relatori: dopo la distribuzione dei testi si potrà passare alla votazione per la scelta del testo unificato.

Il PRESIDENTE propone di rinviare alla seduta già fissata per domani alle ore 10 la votazione per l'adozione del testo base e la fissazione di un termine per la presentazione di emendamenti.

Il senatore CALDEROLI (*LNP*) prende atto che i relatori non hanno elaborato un testo condiviso: si tratta di un fallimento del proposito più volte annunciato.

Il PRESIDENTE sottolinea che la scelta di un testo base non deve essere intesa quale approvazione di un disegno di legge: eventuali divergenze, anche su punti qualificanti, potranno essere dibattute e possibilmente composte nel corso dell'esame di merito.

Il relatore BIANCO (*PD*) condivide la proposta del Presidente e invita il senatore Calderoli a non anticipare giudizi negativi. I relatori hanno assistito a un forte avvicinamento delle posizioni delle forze politiche e intravedono ulteriori possibilità di convergenza.

Il senatore MALAN (*PdL*) illustra la sua proposta di testo unificato, basata sul metodo proporzionale, con soglia di sbarramento nazionale del 5 per cento e deroghe per le liste che fanno parte di una coalizione (4 per cento), per quelle che conseguono il 7 per cento in regioni che rappresentano un quinto della popolazione nazionale e per le minoranze linguistiche. Per la Camera dei deputati è prevista l'applicazione del metodo d'Hondt su base nazionale, mentre per il Senato della Repubblica è ancora in corso una valutazione in ordine all'opportunità di utilizzare il metodo dei quozienti interi su base regionale.

Il premio di maggioranza è fissato in 76 seggi alla Camera dei deputati e in 37 seggi al Senato, attribuiti alla lista (o alla coalizione di liste) che consegua il maggior numero di seggi. Un terzo dei seggi è attribuito, circoscrizione per circoscrizione, sulla base di una lista bloccata, mentre i restanti due terzi sono attribuiti sulla base dei voti di preferenza ottenuti;

non sono ammesse più di tre candidature della stessa persona nelle liste bloccate e non più di una candidatura nelle liste con voto di preferenza. L'elettore può esprimere uno o due voti di preferenza; in quest'ultimo caso i voti devono essere riferiti a candidati di sesso diverso. Inoltre, le liste non possono contenere un numero di candidati dello stesso sesso superiore a due terzi. Nella lista bloccata i candidati uomini e donne sono elencati in ordine alternato, salvo il capolista, per il quale non sussiste un vincolo.

Infine, per quanto riguarda l'esercizio del voto degli italiani residenti all'estero, si prevede l'inversione dell'opzione: l'avente diritto, se non decide preventivamente di votare per corrispondenza in Italia, vota in Italia.

Il relatore BIANCO (*PD*) sottolinea che la sua proposta di testo unificato è in larga parte coincidente con quella prospettata dall'altro relatore, a parte il punto, peraltro qualificante, del metodo di attribuzione dei seggi, che egli propone sia fondato in misura rilevante sul sistema dei collegi uninominali.

Nel merito, il sistema elettorale che si propone per la Camera dei deputati prevede la suddivisione del territorio nazionale in 309 collegi uninominali, all'interno di 31 circoscrizioni elettorali (quelle vigenti fino alla riforma del 1993), più la Valle d'Aosta. Il calcolo nazionale e la distribuzione circoscrizionale hanno luogo sulla base del medesimo metodo previsto dalla legge elettorale vigente.

L'assegnazione dei seggi alle circoscrizioni avviene dunque secondo l'attuale formula elettorale, che prevede che il premio di maggioranza sia stabilito sulla base delle cifre elettorali nazionali di ciascuna lista e poi ripartito circoscrizione per circoscrizione. Viene introdotta una soglia di sbarramento al 5 per cento per tutte le liste, indipendentemente dal loro eventuale apparentamento. Si recuperano tuttavia le liste che, pur non avendo superato la soglia nazionale, abbiano conseguito almeno l'8 per cento in cinque circoscrizioni ovvero almeno il 4 per cento nell'ambito di coalizioni che abbiano raggiunto almeno il 15 per cento dei voti validi, nonché le liste espressione di minoranze linguistiche come nella legislazione vigente.

Il premio di maggioranza è fissato in misura pari al 12,5 per cento dei seggi assegnati sul territorio nazionale, con l'esclusione del seggio attribuito alla Valle d'Aosta, quindi per una quota pari a 76. Il premio viene assegnato alla lista o al gruppo di liste tra loro apparentate che abbia conseguito il maggior numero di voti. Nel caso in cui venga attribuito a una coalizione, è ripartito proporzionalmente fra tutte le liste ammesse al riparto tra quelle apparentate.

L'elettore dispone di un solo voto: votando per il candidato del collegio uninominale vota altresì per la lista collegata al candidato medesimo. La lista collegata a ciascun candidato nei collegi uninominali è stampata sulla scheda accanto al nome del candidato. Si tratta di una lista breve, composta da un numero di candidati non superiore a un terzo dei seggi

eccedenti il numero dei collegi e comunque non superiore a dieci. Sono vietate candidature indipendenti, non collegate a liste circoscrizionali.

Per individuare quali siano i candidati che risultano eletti, anzitutto sono scelti i candidati che sono risultati vincitori in ciascun collegio uninominale. Per assegnare gli eventuali altri seggi spettanti a ciascuna lista si attinge a due canali: in primo luogo, alla lista breve collegata ai candidati nei collegi uninominali; in secondo luogo, quando vi siano ancora dei seggi da assegnare, alla graduatoria dei candidati «migliori perdenti» nei collegi uninominali collegati alla medesima lista.

Qualora a una lista spetti in una determinata circoscrizione un numero di candidati inferiore ai collegi uninominali vinti da candidati a essa collegati, i seggi corrispondenti a questi ultimi rimangono assegnati a quella lista e i seggi rimanenti sono ripartiti proporzionalmente fra le altre liste della medesima circoscrizione.

Del tutto omogenee, per quanto compatibili, sono le modalità proposte per l'elezione del Senato della Repubblica. Il territorio nazionale è suddiviso in 155 collegi uninominali, costituiti all'interno delle attuali circoscrizioni regionali. Il calcolo dei seggi da attribuire a ciascuna lista è effettuato a livello regionale, nel rispetto dell'articolo 57 della Costituzione, e avviene sulla base del modello d'Hondt.

Come per la Camera dei deputati, viene introdotta una soglia unica di sbarramento al 5 per cento per tutte le liste a livello nazionale, sia che si presentino apparentate sia che si presentino da sole. Tuttavia sono ammesse al riparto dei seggi le liste che, pur non avendo superato la soglia nazionale, abbiano conseguito almeno l'8 per cento in tre regioni ovvero almeno il 4 per cento nell'ambito di coalizioni che abbiano raggiunto almeno il 15 per cento dei voti validi, nonché quelle espressione di minoranze linguistiche come nella legislazione vigente.

Il premio di maggioranza è pari al 12,5 per cento dei seggi assegnati sul territorio nazionale, per una quota pari a 37 seggi: è assegnato alla lista o alla coalizione di liste tra loro apparentate che abbia conseguito il maggior numero di voti e ripartito proporzionalmente fra le liste apparentate e poi redistribuito nelle regioni sulla base dei risultati registrati in ciascuna di esse.

Analogamente al sistema previsto per la Camera dei deputati, l'elettore dispone di un solo voto: votando per il candidato del collegio uninominale vota altresì per la lista collegata.

L'individuazione dei candidati eletti avviene con le medesime modalità previste per la Camera dei deputati.

Segnala, infine, l'introduzione – sia alla Camera sia al Senato – di apposite clausole di genere, in particolare, il vincolo della rappresentanza paritaria di genere nell'ambito del totale delle candidature presentate da una forza politica in ciascuna circoscrizione elettorale (nei collegi uninominali e nella lista circoscrizionale bloccata). A tale vincolo si aggiunge l'obbligo dell'alternanza di genere nella composizione delle liste.

Anche a nome dell'altro relatore Malan, sottolinea l'esigenza di introdurre norme rigorose sui tetti di spesa dei candidati e sanzioni effettive

dirette a scoraggiare l'uso improprio dei fondi pubblici. Inoltre, dovrebbero essere approvate contestualmente modifiche ai Regolamenti parlamentari in materia di costituzione dei Gruppi da parte di forze politiche che non si siano presentate alle elezioni, allo scopo di evitare fenomeni di trasformismo.

Infine, condivide la proposta illustrata dal relatore Malan di revisione della disciplina dell'esercizio del diritto di voto degli italiani residenti all'estero.

Il senatore QUAGLIARIELLO (*PdL*) propone di dedicare una seduta, da convocare al termine dei lavori odierni dell'Assemblea, alla scelta del testo base, in modo che dalla seduta di domani mattina si possa procedere all'esame nel merito.

Il senatore CALDEROLI (*LNP*) fa presente che il suo Gruppo non è in grado di formarsi nella giornata odierna un orientamento sulle proposte appena illustrate, in assenza di testi normativi. Le differenze che emergono dall'illustrazione appaiono più rilevanti di quanto gli stessi relatori abbiano inteso rappresentare. Insiste affinché la votazione si svolga nella seduta antimeridiana di domani.

Il senatore BELISARIO (*IdV*) condivide le perplessità del senatore Calderoli. Le due proposte derivano da altrettante iniziative dei Gruppi maggiori, a cui appartengono i relatori. Gli altri Gruppi devono essere messi nella condizione di esprimere un voto consapevole. Conviene quindi sull'opportunità di rinviare a domani la votazione sul testo base.

Il senatore BOSCETTO (*PdL*), al contrario, ritiene che la Commissione debba tentare di esprimere un voto entro la giornata di oggi.

Il senatore PISTORIO (*Misto-MPA-AS*) condivide la richiesta dei senatori Calderoli e Belisario di rinviare la votazione alla seduta di domani mattina.

La senatrice FINOCCHIARO (*PD*) sottolinea l'opportunità di salvaguardare il risultato politico costruito, che considera assai apprezzabile anche ove si limitasse a un tentativo di collaborazione per il superamento della vigente legge elettorale. Le obiezioni rappresentate negli interventi precedenti, a suo avviso, sono comprensibili; inoltre, occorre tenere conto che, se non partecipassero alla votazione tutti i Gruppi parlamentari, vi sarebbe il rischio di non conseguire il consenso su nessuno dei testi proposti.

Il senatore QUAGLIARIELLO (*PdL*) ringrazia il senatore Boschetto per aver sostenuto la sua proposta, che tuttavia, in mancanza del consenso di tutti i Gruppi parlamentari, non può avere seguito.

Il senatore D'ALIA (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*) condivide le esigenze prospettate dai senatori Calderoli, Belisario e Pistorio.

Il PRESIDENTE, preso atto dell'esito del dibattito, propone di rinviare il seguito dell'esame alla seduta antimeridiana di domani, precisando che le proposte di testo unificato appena illustrate dai relatori saranno formalizzate in testi normativi entro un'ora. Precisa che, qualora nessuna delle due proposte ottenga la maggioranza, potranno essere messe in votazione le eventuali proposte di adottare quale testo base uno dei disegni di legge in esame.

Il senatore CALDEROLI (*LNP*) osserva che l'accoglimento, da parte dei relatori, di suggerimenti e correzioni potrebbe consentire alla Commissione di raggiungere una maggioranza di consensi.

Il PRESIDENTE osserva che tale risultato potrà essere perseguito anche attraverso contatti informali con i relatori prima della prossima seduta.

La Commissione conviene, infine, sulla proposta di rinvio avanzata dal Presidente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2923-2991-B) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifica degli articoli 15 e 16 dello Statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, in materia di composizione ed elezione del Consiglio regionale,** approvato, in prima deliberazione, dal Senato e dalla Camera dei deputati

(Esame)

Il relatore SANNA (*PD*) informa che la Camera dei deputati non ha modificato il testo approvato dal Senato, in base al quale i componenti del Consiglio regionale della Sardegna passano da 80 a 60.

Ricorda che recentemente sono state adottate dal Governo disposizioni urgenti per la riduzione dei componenti dei consigli nelle regioni ordinarie e sono stati avanzati suggerimenti per la modifica degli statuti: ritiene opportuno procedere senz'altro all'approvazione del testo in seconda deliberazione, in modo che le disposizioni siano applicate già in occasione delle elezioni regionali del 2014.

Il senatore BIANCO (*PD*), a nome del suo Gruppo, preannuncia un voto favorevole.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione conferisce ai relatori Sanna e Saro il mandato a riferire favorevol-

mente all'Assemblea per l'approvazione in seconda deliberazione del disegno di legge costituzionale in titolo, chiedendo l'autorizzazione a svolgere la relazione orale.

**(3057-B) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIONALE DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA – Modifica dell'articolo 13 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1,** approvato, in prima deliberazione, dal Senato e dalla Camera dei deputati

(Esame)

Il relatore SARO (*PdL*) rinvia alle considerazioni svolte dall'altro relatore, senatore Sanna in sede di esame del disegno di legge costituzionale n. 2923-2991-B e sottolinea l'opportunità di procedere tempestivamente alla seconda deliberazione affinché le norme siano applicate già in occasione delle prossime elezioni regionali, nella primavera del 2013.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore BIANCO (*PD*), accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione conferisce ai relatori Sanna e Saro il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea per l'approvazione in seconda deliberazione del disegno di legge costituzionale in titolo, chiedendo l'autorizzazione a svolgere la relazione orale.

**(3073-B) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIONALE DELLA SICILIA – Modifiche all'articolo 3 dello Statuto della Regione siciliana, in materia di riduzione dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana. Disposizioni transitorie,** approvato, in prima deliberazione, dal Senato e dalla Camera dei deputati

(Esame)

Il relatore SANNA (*PD*) ricorda le modifiche apportate allo Statuto della Regione autonoma siciliana, allo scopo di ridurre il numero dei consiglieri regionali da 90 a 70, e propone di approvare il disegno di legge costituzionale in titolo in seconda deliberazione.

Il senatore PASTORE (*PdL*) ritiene che durante la prossima legislatura il Parlamento sarà chiamato ancora a incidere sulle disposizioni relative alla composizione dei consigli regionali.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione conferisce ai relatori Sanna e Saro il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea per l'approvazione in seconda deliberazione del disegno di legge costituzionale in titolo, chiedendo l'autorizzazione a svolgere la relazione orale.



**(1561) CECCANTI ed altri. – Disposizioni per l'esercizio del diritto di voto degli studenti universitari alle elezioni politiche e per il Parlamento europeo**

**(3054) PARDI ed altri. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, recanti nuove disposizioni per l'esercizio di voto in luogo diverso da quello di residenza**

(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 1561, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 3054 e rinvio. Esame del disegno di legge n. 3054, congiunzione con il seguito dell'esame del disegno di legge n. 1561 e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge n. 1561, sospeso nella seduta del 27 ottobre 2010.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene di esaminare il disegno di legge n. 3054 congiuntamente all'esame del disegno di legge n. 1561.

Il relatore PARDI (*IdV*), anche a nome dell'altro relatore SARRO (*PdL*), invita la Commissione a considerare favorevolmente le iniziative in titolo che assicurano ad ampie categorie di cittadini di esercitare il loro diritto di voto.

Il senatore CECCANTI (*PD*) ricorda le numerose sollecitazioni, provenienti in particolare dagli studenti fuori sede, per poter esercitare il diritto di voto. Propone di adottare come testo base il disegno di legge n. 3054.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene di fissare alle ore 18 di lunedì 15 ottobre il termine per la presentazione di eventuali emendamenti da riferire al disegno di legge n. 3054, assunto quale base per il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

**(1290) ICHINO ed altri. – Disposizioni per la trasparenza degli interessi personali dei titolari di cariche di governo o elettive o di cariche direttive in alcuni enti, e per la pubblicità della loro situazione reddituale e patrimoniale**

**(1427) BELISARIO ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernenti l'istituzione di una anagrafe telematica degli amministratori e degli eletti a cariche pubbliche locali, regionali e statali, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento**

**(1521) COMINCIOLI ed altri. – Modifiche alla legge 5 luglio 1982, n. 441, recante disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti**

(Esame congiunto e rinvio)

Il presidente VIZZINI (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*), relatore, riferisce sul disegno di legge n. 1290, d'iniziativa del sena-

tore Ichino e di altri senatori, che aggiorna le disposizioni contenute nella legge 5 luglio 1982 n. 441, in materia di trasparenza degli interessi dei titolari di cariche elettive o direttive nella pubblica amministrazione, in particolare di pubblicità dei loro redditi, patrimoni e interessi economici.

Resta pressoché invariata la disciplina generale (articoli da 1 a 9) prevista per il Parlamento nazionale, salvo due innovazioni. La prima riguarda i ministri non parlamentari, i quali sono sottratti a quella disciplina e assoggettati alla normativa speciale della legge 20 luglio 2004, n. 215, per i componenti del Governo nazionale. La seconda affida i compiti di attuazione delle disposizioni per la trasparenza non più agli uffici di Presidenza delle due Camere bensì alle rispettive Giunte delle elezioni.

Osserva che le nuove tecnologie consentiranno l'abbandono della conservazione dei dati su carta e, soprattutto, la pubblicazione degli stessi mediante Internet.

La normativa speciale (articoli da 10 a 13) riguarda, in primo luogo, i componenti del Governo nazionale. I contenuti della dichiarazione, attualmente prevista dalla legge 20 luglio 2004, n. 215, vengono adeguati a quelli che confluiscono nell'anagrafe dei parlamentari, ferme restando le competenze e i poteri delle autorità indipendenti previste dalla legge in materia di conflitto di interessi.

Nota che interessati dalla disciplina della pubblicità dei dati patrimoniali sono anche i componenti di alcuni organi nominati dalle amministrazioni statali. Al Dipartimento della funzione pubblica è affidato il compito di ricevere le dichiarazioni, mentre la pubblicità è assicurata attraverso i siti Internet delle amministrazioni interessate.

Quanto alle cariche rivestite dagli appartenenti a organi elettivi regionali e locali, il testo ribadisce la competenza legislativa regionale, ma nel contempo introduce una clausola di cedevolezza: fino a quando le regioni non avranno disciplinato la materia, vige la disciplina generale dettata dalla legge dello Stato, con gli adattamenti necessari. La stessa previsione è introdotta dall'articolo 13 per le cariche amministrative negli enti territoriali diversi dallo Stato.

Si sofferma quindi sul disegno di legge n. 1427, d'iniziativa del senatore Belisario e di altri senatori, che integra e modifica il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. L'articolo 1 istituisce l'anagrafe telematica degli amministratori e degli eletti a cariche pubbliche locali, regionali e statali. L'articolo 2 definisce i contenuti dell'anagrafe telematica pubblicata e aggiornata a cura del Ministero dell'interno sotto forma di sito Internet. Di ciascun eletto saranno resi accessibili i dati anagrafici, gli incarichi elettivi ricoperti nel tempo, la retribuzione netta e lorda, le indennità, i rimborsi o i gettoni di presenza percepiti a qualsiasi titolo dall'ente di appartenenza, la dichiarazione dei redditi e degli interessi finanziari relativi all'anno precedente, la dichiarazione dei finanziamenti, delle donazioni o di qualsiasi altra elargizione o atto di liberalità e altri dati relativi allo svolgimento della sua funzione.

Nel medesimo articolo si prescrive che le norme si applicano ai presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali di isti-

tuti ed enti pubblici, anche economici, e di società al cui capitale concorrono lo Stato o enti pubblici, nelle varie forme di intervento o di partecipazione. Il medesimo articolo disciplina infine i rapporti tra la pubblicità dei dati contenuti nella anagrafe e la regolamentazione della protezione e la salvaguardia dei dati personali.

Infine, dà conto del disegno di legge n. 1521, d'iniziativa del senatore Comincioli, Paolo Franco e Adragna, che modifica l'articolo 8 della citata legge 5 luglio 1982, n. 441, nel senso di consentire ai cittadini elettori di assumere informazioni sui deputati e senatori attraverso l'accesso ai siti Internet delle Camere. L'articolo 1 stabilisce che i Presidenti delle Camere disciplinano le modalità di consultazione, mentre con l'articolo 2 si individua nell'Ufficio di Presidenza della Camera di appartenenza l'organo competente ad autorizzare la pubblicazione dei dati. Nell'articolo 3, infine, è introdotta la facoltà delle Regioni e degli enti locali, previa deliberazione dei rispettivi consigli, di procedere alla pubblicazione sul proprio sito Internet dei dati raccolti sulla situazione patrimoniale degli eletti.

Il senatore PASTORE (*PdL*), intervenendo sull'ordine dei lavori, ricorda che il disegno di legge n. 2156-B, la cui discussione è iniziata davanti all'Assemblea del Senato, reca disposizioni che in parte incidono su quelle contenute nei disegni di legge in esame.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,35.*

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

Mercoledì 10 ottobre 2012

**Plenaria****344<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**BERSELLI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Malinconico.*

*La seduta inizia alle ore 14,45.*

**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**

Il senatore GIOVANARDI (*PdL*) segnala alla Commissione l'opportunità che questa manifesti il suo disappunto per l'intervista rilasciata oggi dal vice presidente del Consiglio superiore della magistratura (CSM), onorevole Michele Vietti, il quale, al tempo stesso con evidente ignoranza del lavoro concluso ieri dalle Commissioni 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> riunite e dei doveri derivanti dalla divisione dei poteri sanciti dalla Costituzione, ha violentemente attaccato la presunta inerzia del Senato che rallenterebbe l'*iter* del disegno di legge sulla corruzione.

Il PRESIDENTE fa presente al senatore Giovanardi che è sua intenzione manifestare con una lettera all'onorevole Vietti lo stupore della Commissione giustizia per le sue affermazioni alla luce dell'importante lavoro svolto dalle Commissioni riunite per consentire la definizione del testo.

Dopo un intervento del senatore BRUNO (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*), il quale ritiene che il Presidente non dovrebbe porre l'accento sul fatto che le critiche del Vice presidente del CSM siano ingiustificate, quanto sul fatto che siano assolutamente indebite, intervengono nello stesso senso i senatori CHIURAZZI (*PD*), SERRA (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*) e DELLA MONICA (*PD*).

Il senatore VALENTINO (*PdL*) ritiene che il Presidente, piuttosto che all'onorevole Vietti, debba rivolgere la sua protesta al Capo dello Stato in quanto Presidente del CSM.

Concorda il senatore DELOGU (*PdL*).

#### IN SEDE DELIBERANTE

**(3491) CHITI ed altri.** – *Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in materia di diffamazione*

**(3492) LI GOTTI ed altri.** – *Disposizioni in materia di diffamazione a mezzo di stampa*

**(3509) MALAN.** – *Disposizioni in materia di diffamazione per la tutela della libertà di stampa e della dignità del diffamato*

(Discussione del disegno di legge n. 3509, congiunzione con il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 3491 e 3492. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 3491 e 3492, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 3509 e rinvio)

Riprende la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 3 ottobre scorso.

Il PRESIDENTE dà preliminarmente conto delle audizioni svolte ieri in Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, nel corso del quale sono state consegnate documentazioni che saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina web della Commissione.

Su proposta del PRESIDENTE viene congiunto l'esame del disegno di legge n. 3509.

Il senatore D'AMBROSIO (*PD*), a norma dell'articolo 35, comma 2, del Regolamento, propone formalmente la rimessione all'Assemblea plenaria dell'esame dei disegni di legge in titolo e chiede ai colleghi di manifestare la loro adesione al fine di raggiungere il numero di richiedenti prescritto dal Regolamento.

Il senatore BRUNO (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*) si associa alla richiesta di rimessione.

Il senatore MARITATI (*PD*) chiede una sospensione della seduta al fine di valutare la possibilità di raggiungere un consenso sufficientemente ampio sul testo in discussione da renderne possibile la prosecuzione dell'esame in sede deliberante.

Concorda il senatore SERRA (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*), il quale manifesta l'intenzione di valutare attentamente se vi siano margini per una proficua discussione in sede deliberante, pur osservando come in linea generale appaia discutibile che un argomento così ri-

levante e che per tanti anni non si è riusciti a modificare venga discusso in una sede ristretta.

Si apre un dibattito in cui partecipano i senatori CALIENDO (*PdL*), DELLA MONICA (*PD*), VALENTINO (*PdL*), PORETTI (*PD*) e GIOVANARDI (*PdL*) – il quale osserva che in mancanza di un consenso sufficientemente ampio non è certo possibile proseguire la discussione di un provvedimento così rilevante – in esito al quale il PRESIDENTE sospende la seduta.

*La seduta, sospesa alle ore 15,25, è ripresa alle ore 16,15.*

Il senatore SERRA (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*) nel confermare le sue vive perplessità cerca l'opportunità di procedere in sede deliberante su un disegno di legge così delicato, manifesta però la consapevolezza dell'esistenza di problemi di carattere politico che ne suggeriscono una rapida approvazione.

Chiede quindi una ulteriore sospensione che gli consenta di confrontarsi anche con i responsabili della sua parte politica.

Il senatore GIOVANARDI (*PdL*) fa presente che taluni hanno impropriamente interpretato il suo intervento prima della sospensione come un'adesione alla richiesta di rimessione all'Assemblea, laddove egli ha semplicemente espresso la convinzione che la prosecuzione della discussione in sede deliberante ha come presupposto un ampio consenso sul testo da approvare.

Il presidente BERSELLI propone di sospendere la seduta, riprendendola a conclusione dell'Assemblea, al fine di consentire l'elaborazione di due emendamenti dei relatori, in ordine ai quali alla ripresa della seduta verrà fissato un termine per la presentazione dei subemendamenti.

*La seduta, sospesa alle ore 16,25, è ripresa alle ore 20,30.*

Il presidente BERSELLI, anche a nome della co-relatrice Della Monica, presenta gli emendamenti 1.1000 e 2.1000, pubblicati in allegato alla seduta insieme agli emendamenti presentati entro la scadenza del termine.

Propone di fissare per domani alle ore 12 il termine per la presentazione dei subemendamenti agli emendamenti 1.1000 e 2.1000 e di posticipare alle ore 13,30 l'inizio della seduta già convocata per domani alle ore 9.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

*POSTICIPAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il PRESIDENTE avverte che la seduta di domani, già convocata alle ore 9, è posticipata alle ore 13,30.

*La seduta termina alle ore 20,40.*

## EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3491

### Art. 1.

#### 1.1000

#### I RELATORI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47*). – 1. Alla legge 8 febbraio 1948, n. 47 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

"Art. 8. - (*Risposta e rettifiche*). – Il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a fare inserire gratuitamente nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia di stampa le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale.

Per i quotidiani, le dichiarazioni o le rettifiche di cui al primo comma sono pubblicate, senza commento, non oltre due giorni da quello in cui è avvenuta la richiesta, in testa di pagina e collocate nella stessa pagina del giornale che ha riportato la notizia cui si riferiscono.

Per i periodici, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, senza commento, non oltre il secondo numero successivo alla settimana in cui è pervenuta la richiesta, nella stessa pagina che ha riportato la notizia cui si riferisce.

Per le trasmissioni radiotelevisive, le dichiarazioni o le rettifiche sono effettuate ai sensi dell'articolo 32-quinquies del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

Per i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate non oltre due giorni dalla richiesta con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia a cui si riferiscono. Le rettifiche o dichiarazioni devono fare riferimento allo scritto che le ha determinate e devono essere pubblicate, senza commento, nella loro interezza, purché contenute entro il limite di trenta righe, con le medesime caratteristiche tipografiche, per la parte che si riferisce direttamente alle azioni contestate.



Per la stampa non periodica, l'autore dello scritto, ovvero i soggetti di cui all'articolo 57-*bis* del codice penale, provvedono su richiesta della persona offesa dalla pubblicazione, a propria cura e spese e senza commento su non più di due quotidiani a tiratura nazionale indicati dalla stessa, delle dichiarazioni o delle rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro reputazione o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto di rilievo penale. La pubblicazione in rettifica deve essere effettuata, senza commento, entro 7 giorni dalla richiesta, con idonea collocazione e caratteristica grafica e deve inoltre fare chiaro riferimento allo scritto che l'ha determinata.

Qualora, trascorso il termine di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma, la rettifica o dichiarazione non sia stata pubblicata o lo sia stata in violazione di quanto disposto dai medesimi commi, l'autore della richiesta di rettifica può chiedere al Tribunale, ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile che sia ordinata la pubblicazione.

Il Tribunale, ove accolga la richiesta, dispone la comunicazione del provvedimento al Prefetto per l'irrogazione della sanzione amministrativa in caso di mancata o incompleta ottemperanza all'obbligo di pubblicazione. Il tribunale dispone altresì la trasmissione degli atti al competente ordine professionale per le determinazioni relative alle sanzioni disciplinari.

Con l'ordine di pubblicazione o di trasmissione di rettifiche o dichiarazioni, il giudice può fissare una somma dovuta per ogni incompleta ottemperanza all'obbligo di cui al presente articolo successivamente constatata e per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento.

In caso di mancata o incompleta ottemperanza dell'ordine di pubblicazione di cui al comma precedente l'autore della richiesta di rettifica può chiedere al tribunale ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile che sia ordinata la pubblicazione della rettifica su altri giornali quotidiani o periodici, ivi compresi quelli diffusi per via telematica, o reti radiotelevisive a diffusione analogica, a spese di colui che non ha ottemperato al primo ordine di pubblicazione.

Della stessa procedura di cui ai commi precedenti può avvalersi l'autore dell'offesa, qualora il direttore responsabile del giornale quotidiano o periodico, ivi compresi quelli diffusi per via telematica, o il responsabile della trasmissione radiotelevisiva non pubblichino la smentita o la rettifica richiesta.

La mancata o incompleta ottemperanza all'obbligo del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da euro 15.000 a euro 25.000. La sanzione amministrativa è raddoppiata nel caso in cui ai giornali quotidiani o periodici, ivi compresi quelli diffusi per via telematica, o alle reti radiotelevisive sia stata comminata, nei due anni precedenti, una sanzione amministrativa della stessa indole.

La sentenza di condanna deve essere pubblicata, ai sensi dell'articolo 536 del codice di procedura penale, oltre che in giornali quotidiani o periodici, ivi compresi quelli diffusi per via telematica, o agenzie o reti ra-

diotelevisive, in altro giornale quotidiano o periodico o agenzia o nelle reti radiotelevisive aventi analoga diffusione quantitativa o geografica. La sentenza di condanna deve essere pubblicata sempre per esteso se la parte offesa ne fa richiesta".

b) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

"Art. 9. - (*Pubblicazione obbligatoria di sentenze*). – Nel pronunciare condanne per reato commesso mediante pubblicazione in giornali quotidiani o periodici, ivi compresi quelli diffusi per via telematica, o agenzie o reti radiotelevisive, il giudice ordina in ogni caso la pubblicazione della sentenza, integralmente o per estratto, negli stessi e in altri giornali quotidiani o periodici o agenzie o nelle reti radiotelevisive aventi analoga diffusione quantitativa o geografica. Il direttore responsabile è tenuto a eseguire gratuitamente la pubblicazione a norma dell'articolo 615, primo comma, del codice di procedura penale e a provvedere al pagamento delle spese relative all'altra pubblicazione.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 8.

Nel caso di mancata o incompleta ottemperanza all'obbligo di cui al comma precedente si applica la procedura cui all'articolo 8."

c) all'articolo 11 è aggiunto in fine il seguente comma "Nella determinazione del danno derivante da diffamazione commessa con il mezzo della stampa, il giudice tiene conto della diffusione quantitativa o geografica del mezzo di comunicazione usato per compiere il reato, della gravità dell'offesa, nonché dell'effetto riparatorio della pubblicazione della rettifica."

d) l'articolo 13 è sostituito dal seguente: "Art. 13. - (*Pene per la diffamazione*). – Nel caso di diffamazione commessa con il mezzo della stampa o della radiotelevisione, consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, si applica la pena della multa da euro 5.000 ad euro 100.000.

La pena è raddoppiata in caso di condanna per un reato della stessa indole nei due anni precedenti.

Alla condanna per il delitto di cui al comma 1 consegue la pena accessoria della pubblicazione della sentenza nei modi stabiliti dall'articolo 9. Nei casi di cui al comma precedente, alla condanna consegue inoltre la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista per un periodo da un mese a sei mesi. Se il recidivo commette un altro reato della stessa indole nei due anni dalla condanna precedente alla condanna consegue la pena accessoria della interdizione permanente dalla professione di giornalista.

La pena è diminuita se l'autore dell'offesa provvede, ai sensi dell'articolo 8, alla pubblicazione di dichiarazioni o di rettifiche.

Salvo quanto previsto dall'articolo 8, laddove il direttore o, comunque, il responsabile del quotidiano, del giornale quotidiano o periodico, ivi compresi quelli diffusi per via telematica, o dell'agenzia o della rete radiotelevisiva abbiano rifiutato od omesso di pubblicare o trasmettere

le dichiarazioni o le rettifiche secondo le modalità definite dal medesimo articolo, la pena è aumentata.

Con la sentenza di condanna il giudice dispone la trasmissione degli atti al competente ordine professionale per le determinazioni relative alle sanzioni disciplinari.

Nei casi di concorso l'autore, il direttore, il vicedirettore responsabile e l'editore sono puniti con la pena stabilita per il reato di cui al primo comma aumentata fino alla metà.

La pena è raddoppiata se il reato di cui al comma precedente è reiterato.

Alla condanna conseguono le pene accessorie della pubblicazione della sentenza nei modi stabiliti dall'articolo 9 e della interdizione permanente dalla professione di giornalista"».

---

## 1.1

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, BUGNANO

*All'articolo, premettere il seguente:*

### «Art. 01.

*(Modifiche all'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47,  
in materia di risposte e rettifiche)*

1. All'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, dopo le parole: "non oltre due giorni da quello in cui è avvenuta la richiesta,", sono inserite le seguenti: ", per sette giorni consecutivi,";

b) al terzo comma, dopo le parole "non oltre due giorni da quello in cui è avvenuta la richiesta,", sono inserite le seguenti: ", per sette numeri consecutivi,";

c) al quarto comma, sostituire le parole: "di trenta righe", con le seguenti: "del doppio delle righe dello scritto che le ha determinate";

d) al sesto comma, sostituire le parole: "da lire 15.000.000 a lire 25.000.000", con le seguenti: "da euro 15.000 ad euro 50.000"».

*Conseguentemente, la rubrica dell'articolo 1 è sostituita dalla seguente: «Ulteriori modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47».*

---

**1.2**

CASTELLI, MAZZATORTA

*Sopprimere l'articolo.***1.3**

CALIENDO, MUGNAI, MANTOVANI

*Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:**«a-bis) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:*

"Art. 8. - (*Risposta e rettifiche*) – Il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a fare inserire gratuitamente nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia di stampa le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale.

Per i quotidiani, le dichiarazioni o le rettifiche di cui al comma precedente sono pubblicate non oltre due giorni da quello in cui è avvenuta la richiesta, in testa di pagina e collocate nella stessa pagina del giornale che ha riportato la notizia cui si riferiscono.

Per i periodici, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, non oltre il secondo numero successivo alla settimana in cui è pervenuta la richiesta, nella stessa pagina che ha riportato la notizia cui si riferisce. Per le trasmissioni radiofonico-televisive, le dichiarazioni o le rettifiche sono effettuate ai sensi dell'articolo 32 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

Per i siti informatici, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate entro 48 ore dalla richiesta con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia a cui si riferiscono. Le rettifiche o dichiarazioni devono fare riferimento allo scritto che le ha determinate e devono essere pubblicate, senza commento, nella loro interezza, purché contenute entro il limite di trenta righe, con le medesime caratteristiche tipografiche, per la parte che si riferisce direttamente alle azioni contestate.

Per la stampa non periodica, l'autore dello scritto, ovvero i soggetti di cui all'articolo 57-*bis* del codice penale, provvedono su richiesta della persona offesa alla pubblicazione, a propria cura e spese su non più di due quotidiani a tiratura nazionale indicati dalla stessa, delle dichiarazioni o delle rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro reputazione o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto di rilievo penale. La pubblicazione in ret-

tifica deve essere effettuata, entro 7 giorni dalla richiesta, con idonea collocazione e caratteristica grafica e deve inoltre fare chiaro riferimento allo scritto che l'ha determinata.

Qualora, trascorso il termine di cui al secondo, terzo e quarto comma – per quanto riguarda i siti informatici, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica – e quinto comma – la rettifica o dichiarazione non sia stata pubblicata o lo sia stata in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo, quarto e quinto comma, l'autore della richiesta di rettifica può chiedere al Tribunale, ai sensi dell'art. 700 del codice di procedura civile che sia ordinata la pubblicazione.

Il Tribunale, ove accolga la richiesta, dispone la comunicazione del provvedimento al Prefetto per l'eventuale irrogazione della sanzione amministrativa in caso di mancata o incompleta inottemperanza all'obbligo di pubblicazione.

Della stessa procedura può avvalersi l'autore dell'offesa, qualora il direttore responsabile del giornale o del periodico, il responsabile della trasmissione radiofonica o delle trasmissioni informatiche o telematiche, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica, non pubblichino la smentita o la rettifica richiesta.

La mancata o incompleta ottemperanza all'obbligo del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da euro 8.500 a euro 14.000"».

---

## 1.4

CASSON

*Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:*

«0a) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

"Art. 8. - (*Risposte e rettifiche*). – 1. Il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a fare inserire gratuitamente nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia di stampa le dichiarazioni o le rettifiche senza commento dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini od ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale.

2. Per i quotidiani, le dichiarazioni o le rettifiche di cui al comma 1 sono pubblicate, non oltre due giorni dopo quello in cui è avvenuta la richiesta, in testa di pagina e collocate nella stessa pagina del giornale che ha riportato la notizia cui si riferiscono.

3. Per i periodici, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, non oltre il secondo numero successivo alla settimana in cui è pervenuta la richiesta, nella stessa pagina che ha riportato la notizia cui si riferisce.

4. Per le trasmissioni radiofoniche o televisive, le dichiarazioni o le rettifiche sono effettuate ai sensi dell'articolo 32-*quinquies* del testo unico

della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Per i siti informatici, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, entro quarantotto ore dalla richiesta, con le medesime caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono.

5. Le rettifiche o dichiarazioni devono fare riferimento allo scritto che le ha determinate e devono essere pubblicate senza commento nella loro interezza, purché contenute entro il limite di trenta righe, con le medesime caratteristiche tipografiche, per la parte che si riferisce direttamente alle affermazioni contestate.

6. Per la stampa non periodica l'autore dello scritto, ovvero i soggetti di cui all'articolo 57-bis del codice penale, provvedono, su richiesta della persona offesa, alla pubblicazione, a proprie cura e spese, su non più di due quotidiani a tiratura nazionale indicati dalla stessa, delle dichiarazioni o delle rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o affermazioni da essi ritenuti lesivi della propria reputazione o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di rilevare penalmente. La pubblicazione in rettifica è effettuata, entro sette giorni dalla richiesta, con idonea collocazione, visibilità e caratteristica grafica e deve inoltre fare inequivoco riferimento allo scritto che l'ha determinata.

7. Qualora, trascorso il termine di cui ai commi 2, 3, 4, relativamente ai siti informatici, e 6, la rettifica o dichiarazione non sia stata pubblicata o lo sia stata in violazione di quanto disposto dai commi 2, 3, 4, relativamente ai siti informatici, 5 e 6, l'autore «della richiesta di rettifica, se non intende procedere a norma del decimo comma dell'articolo 21, può chiedere al giudice, ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile, che sia ordinata la pubblicazione.

8. Della medesima procedura di cui al comma 7 può avvalersi l'autore dell'offesa, qualora il direttore responsabile del giornale o del periodico, il responsabile della trasmissione radiofonica, televisiva o delle trasmissioni informatiche o telematiche non pubblichino la smentita o la rettifica richiesta.

9. La mancata o incompleta ottemperanza all'obbligo di cui al presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da euro 15.000 a euro 25.000.

10. La sentenza di condanna deve essere pubblicata per estratto, oltre che nel quotidiano nel periodico o nell'agenzia, in altro quotidiano o periodico o agenzia o nelle emittenti radiotelevisive aventi analoga diffusione quantitativa o geografica».

---

**1.5**

MURA, MAZZATORTA

*Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:*

«0a) all'articolo 8, comma 1, dopo le parole: "nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia di stampa" sono inserite le seguenti: ", ivi compresi i siti informatici, i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica"».

---

**1.6**

VITA, MARITATI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, GALPERTI

*Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:*

«0a) all'articolo 8 apportare le seguenti modificazioni:

al primo comma dopo le parole: "stampa le dichiarazioni o le rettifiche" inserire le seguenti: "senza commento";

al quarto comma dopo le parole: "nella loro interezza" inserire le seguenti: "senza commento"».

---

**1.7**

VITA, MARITATI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, GALPERTI

*Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:*

«0a) all'articolo 8 dopo il terzo comma inserire il seguente:

"Per le trasmissioni radiofoniche o televisive, le dichiarazioni o le rettifiche sono effettuate ai sensi dell'articolo 32-*quinquies* del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177."».

---

**1.8**

BODEGA, MAURO

*Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:*

«0a) all'articolo 8, comma 4, le parole: ", purché contenute entro il limite di trenta righe," sono soppresse».

---

**1.9**

MARITATI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, GALPERTI

*Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:**«0a) all'articolo 8, dopo il quinto comma inserire il seguente:*

"L'autore dello scritto, ovvero soggetti di cui all'articolo 57-bis del codice penale, provvedono, su richiesta della persona offesa, alla pubblicazione, a proprie cura e spese, su non più di due quotidiani a tiratura nazionale indicati dalla stessa, delle dichiarazioni o delle rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o affermazioni da essi ritenuti lesivi della propria reputazione o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di rilevare penalmente. La pubblicazione in rettifica è effettuata, entro sette giorni dalla richiesta, con idonea collocazione, visibilità e caratteristica grafica e deve inoltre fare inequivoco riferimento allo scritto che l'ha determinata."».

---

**1.10**

MARITATI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, GALPERTI

*Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:*

*«0a) all'articolo 8, al sesto comma sostituire le parole: "con la sanzione amministrativa da lire 15.000.000 a lire 25.000.000" con le seguenti: "con la pena della multa da 5.000 a 15.000 euro"».*

---

**1.11**

VITA, MARITATI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, GALPERTI

*Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:*

*«0a) all'articolo 8, settimo comma aggiungere infine il seguente periodo: "Della medesima procedura può avvalersi l'autore dell'offesa, qualora il direttore responsabile del giornale o del periodico, il responsabile della trasmissione radiofonica o televisiva non pubblichino la smentita o la rettifica richiesta"».*

---



**1.11 (testo 2)**

VITA, MARITATI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, GALPERTI

*Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:*

«0a) all'articolo 8, quinto comma aggiungere infine il seguente periodo "Della medesima procedura può avvalersi l'autore dell'offesa, qualora il direttore responsabile del giornale o del periodico, il responsabile della trasmissione radiofonica, televisiva o delle trasmissioni informatiche o telematiche non pubblichino la smentita o la rettifica richiesta"».

---

**1.12**

CASSON

*Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:*

«0a) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

"Art. 9. - (*Pubblicazione obbligatoria di sentenze*). - 1. Nel pronunciare condanne per reato commesso mediante pubblicazione in un periodico, il giudice ordina in ogni caso la pubblicazione della sentenza, integralmente o per estratto, nel periodico stesso e in altro periodico avente analoga diffusione quantitativa e geografica. Il direttore responsabile è tenuto a eseguire gratuitamente la pubblicazione a norma dell'articolo 615, primo comma, del Codice di procedura penale e a provvedere al pagamento delle spese relative all'altra pubblicazione."».

---

**1.13**

MARITATI

*Al comma 1 alla lettera a) premettere la seguente:*

«0a) dopo l'articolo 11 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è inserito il seguente:

"Art. 11-bis. - (*Risarcimento del danno*). - 1. Nella determinazione del danno derivante da diffamazione commessa con il mezzo della stampa, il giudice tiene conto della potenza diffusiva del mezzo di comunicazione usato per compiere il reato, della gravità dell'offesa, nonché dell'effetto riparatorio della pubblicazione della rettifica"».

---

**1.14**

LI GOTTI

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

---

**1.15**

CHITI, GASPARRI

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con le seguenti:*

«a) all'articolo 1, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, ai siti *internet* aventi natura editoriale";

*a-bis)* all'articolo 8 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo le parole: "le dichiarazioni o le rettifiche" è inserita la seguente: "documentate".

2) dopo il terzo comma è inserito il seguente:

"Per le trasmissioni radiofoniche o televisive, le dichiarazioni o le rettifiche documentate sono effettuate ai sensi dell'articolo 32 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Per i siti informatici aventi natura editoriale, le dichiarazioni o le rettifiche documentate sono pubblicate entro quarantotto ore dalla richiesta, con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono"; su questa base deve essere cancellata la notizia oggetto di rettifica.

3) dopo il quarto comma è inserito il seguente:

"Per la stampa non periodica l'autore dello scritto, ovvero i soggetti di cui all'articolo 57-*bis* del codice penale, provvedono, su richiesta della persona offesa, alla pubblicazione, a propria cura e spese, su non più di due quotidiani a tiratura nazionale indicati dalla stessa, delle dichiarazioni o delle rettifiche documentate dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro reputazione o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche documentate non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale. La pubblicazione in rettifica documentata deve essere effettuata entro sette giorni dalla richiesta con idonea collocazione e caratteristica grafica e deve inoltre fare chiaro riferimento allo scritto che l'ha determinata";

4) al quinto comma, le parole: "trascorso il termine di cui al secondo e terzo comma" sono sostituite dalle seguenti: "trascorso il termine di cui al secondo, terzo, quarto comma, per quanto riguarda i siti informatici aventi natura editoriale, e sesto comma" e le parole: "in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo e quarto comma" sono sostituite dalle

seguenti: "in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo, quarto, per quanto riguarda i siti informatici aventi natura editoriale, quinto e sesto comma";

5) dopo il quinto comma è inserito il seguente:

"Della stessa procedura può avvalersi l'autore dell'offesa, qualora il direttore responsabile del giornale o del periodico, il responsabile della trasmissione radiofonica; televisiva o delle trasmissioni informatiche o telematiche aventi natura editoriale non pubblichino la smentita o la rettifica documentata richiesta".

*a-ter*) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

"Art. 12. - (*Riparazione pecuniaria*) – 1. Nel caso di diffamazione commessa con mezzo della stampa, la persona offesa può chiedere il risarcimento dei danni, ai sensi dell'articolo 185 del Codice Penale, in una misura determinata in relazione alla gravità dell'offesa e alla dimensione del mezzo di diffusione e che non può, in ogni caso, essere superiore a 50.000 euro.

Non si dà luogo al risarcimento del danno se gli obbligati, anche spontaneamente, hanno ottemperato alle rettifiche, sulla base di documentata richiesta, e alle dichiarazioni di cui all'articolo 8 della presente legge. L'interessato, tuttavia, può rivolgersi all'autorità giudiziaria per i danni patrimoniali già verificatisi prima della pubblicazione della smentita.

L'ottemperanza alle disposizioni di cui al richiamato articolo 8 esclude il diritto di querela e, se esso è stato esercitato, la querela si intende revocata».

---

## 1.16

CARUSO

*Al comma 1 sostituire la lettera a) con le seguenti:*

«a) All'articolo 1 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è aggiunto, in fine il seguente comma:

"Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, alle pubblicazioni predisposte e distribuite attraverso Internet o altre reti telematiche, e ai contenuti dei siti *internet* aventi carattere o natura editoriale";

*a-bis0)* Alla legge 8 febbraio 1948, n. 47 all'articolo 2, alla rubrica sono aggiunte, in fine, le parole: "nei siti *internet* aventi carattere o natura editoriale", e, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente: "Le pubblicazioni predisposte per essere distribuite, o che siano distribuite attraverso *internet* o al tri reti telematiche, e i contenuti dei siti *internet*, aventi carattere o natura editoriale devono contenere l'indicazione della data di pubblicazione, il nome de responsabile della pubblicazione e del titolare

del dominio Internet, nonché la completa indicazione del luogo da cui ha origine la diffusione."

*Conseguentemente all'articolo 17 sostituire le parole: "sino a lire 100.000" con le seguenti: "da 1.000 a 5.000 euro. La mancanza o l'incompletezza delle indicazioni di cui al terzo comma sono altresì motivo per l'oscuramento del sito Internet da parte dell'autorità di pubblica sicurezza".*

*a-bis0) All'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*1) al secondo e al terzo comma, dopo le parole: "sono pubblicate," sono inserite le seguenti: "senza commento,";*

*2) dopo il terzo comma è inserito il seguente: "Per le trasmissioni radiofoniche o televisive, le dichiarazioni o le rettifiche sono effettuate ai sensi dell'articolo 32-*quinquies* del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Per le pubblicazioni predisposte per essere distribuite. O che siano distribuite attraverso *internet* o altre reti telematiche e nel caso di contenuti dei siti *internet* aventi carattere o natura editorial, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate entro quarantotto ore dalla richiesta, con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono»;*

*3) dopo il quarto comma è inserito il seguente: "Per la stampa non periodica l'autore dello scritto, ovvero i soggetti di cui all'articolo 57-*bis* del codice penale, provvedono, su richiesta della persona offesa, alla pubblicazione, a propria cura e spese su non più di due quotidiani a tiratura nazionale indicati dalla stessa, delle dichiarazioni o delle rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti -atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro reputazione o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale. La pubblicazione in rettifica deve essere effettuata entro sette giorni dalla richiesta con idonea collocazione e caratteristica grafica e deve inoltre fare chiaro riferimento allo scritto che l'ha determinata";*

*4) al quinto comma, le parole: "trascorso il termine di cui al secondo e terzo comma" sono sostituite dalle seguenti: "trascorso il termine di cui al secondo, terzo, quarto, per quanto riguarda i siti informatici, e sesto comma" e le parole: "in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo e quarto comma" sono sostituite dalle seguenti: "in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo, quarto, per quanto riguarda i siti informatici, quinto e sesto comma";*

*5) dopo il quinto comma è inserito il seguente: "Della stessa procedura può avvalersi l'autore dell'offesa, qualora il direttore responsabile del giornale o del periodico, il responsabile della martedì 9 ottobre 2012 antonio caruso trasmissione radiofonica, televisiva o delle trasmissioni informatiche o telematiche non pubblichino la smentita o la rettifica richiesta";*

6) il sesto comma è sostituito dal seguente: "La mancata o incompleta ottemperanza all'obbligo di cui al presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da euro 25.000.000 a euro 250.000.000.";

a-ter) all'articolo 9, della legge 8 febbraio 1948, n. 47, dopo il primo comma è inserito il seguente: "Nel caso di reato commesso mediante pubblicazione in un periodico telematico ovvero comunque in un sito avente natura editoriale la pubblicazione della sentenza è disposta con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della pubblicazione cui si riferisce la condanna. ";

a-quater) dopo l'articolo 11 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è inserito il seguente: "Art. 11-bis. – (*Risarcimento del danno*). –1. Nella determinazione del danno derivante dalla pubblicazione ritenuta lesiva della reputazione o contraria a verità, il giudice tiene conto dell'effetto riparatorio della pubblicazione della rettifica, se richiesta dalla persona offesa;

2. Quando il giudice procede alla liquidazione del danno in via equitativa, l'entità del danno non patrimoniale non può comunque essere inferiore alla somma di euro 30.000. Nel caso in cui l'imputato sia già stato condannato, in sede civile o penale, con sentenza definitiva, al risarcimento del danno in favore della medesima parte offesa, il limite predetto è di euro 90.000.

3. Nei casi previsti dalla presente legge, l'azione civile per il risarcimento del danno alla reputazione si prescrive in cinque anni dalla pubblicazione";

a-quinquies) l'articolo 12 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è abrogato.

---

## 1.17

VIMERCATI, VITA

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

"Art. 12. (*Riparazione pecuniaria*). – 1. Nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa o della radiotelevisione, la persona offesa può chiedere, oltre il risarcimento dei danni ai sensi dell'articolo 185 del codice penale, una somma a titolo di riparazione. La somma è determinata dal giudice in relazione alla gravità dell'offesa e alla diffusione dello stampato e non può essere superiore a euro 30.000"».

---

**1.18**

CASSON

*Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 12», comma 1 sostituire le parole: «, oltre il risarcimento dei danni ai sensi dell'articolo 185 del codice penale, una somma a titolo di riparazione.» con le seguenti: «il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali ai sensi dell'articolo 185 del codice penale».*

---

**1.19**

MURA, MAZZATORTA

*Al comma 1, lettera a) capoverso «Art. 12», primo periodo, dopo le parole: «a titolo di riparazione» sono inserite le seguenti: «solo in caso di rifiuto di pubblicazione di rettifiche o smentite secondo le modalità di cui all'articolo 8».*

---

**1.20**

MURA, MAZZATORTA

*Al comma 1, lettera a) capoverso «Art. 12», secondo periodo, dopo le parole: «diffusione dello stampato» sono inserite le seguenti: «anche attraverso la rete informatica».*

---

**1.21**

VITA, MARITATI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, GALPERTI

*Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 12», nel primo comma sopprimere le parole: «e non può essere inferiore a 30.000 euro».*

---

**1.22**

MURA, MAZZATORTA

*Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 12», nel secondo periodo, sostituire le parole: «e non può essere inferiore a 30.000 euro», con le seguenti: «tra un minimo di 5.000 euro ed un massimo di 100.000 euro».*

---

**1.23**

MURA, MAZZATORTA

*Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 12», nel secondo periodo, sostituire le parole: «e non può essere inferiore a 30.000 euro», con le seguenti: «tra un minimo di 5000 euro ed un massimo di 50.000 euro».*

---

**1.24**

MURA, MAZZATORTA

*Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 12», nel secondo periodo, sostituire le parole: «e non può essere inferiore 30.000 euro», con le seguenti parole: «e non può essere inferiore a 10.000 euro».*

---

**1.25**

CALIENDO, MUGNAI, MANTOVANI

*Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 12», nel secondo periodo sostituire la parola: «30.000» con la seguente: «20.000».*

---

**1.26**

VALENTINO

*Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 12», dopo il secondo periodo aggiungere i seguenti: «In ogni caso ferme restando le sanzioni amministrative applicabili, il fatto costituisce illecito disciplinare. Di tale violazione il Giudice informa l'ordine professionale di appartenenza per i conseguenti provvedimenti disciplinari».*

---

**1.27**

MURA, MAZZATORTA

*Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 12», aggiungere infine il seguente periodo: «Nel caso di pubblicazione di rettifica o di smentita, la persona offesa può chiedere la somma a titolo di riparazione solo qualora dimostri, in relazione alla gravità dell'illecito e alle circostanze, che l'adempimento non costituisce riparazione sufficiente».*

---

**1.28**

MURA, MAZZATORTA

*Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 12», aggiungere infine il seguente periodo: «Non si dà luogo alla riparazione pecuniaria se gli obbligati hanno ottemperato alle rettifiche e alle dichiarazioni di cui all'articolo 8».*

---

**1.29**

SERRA

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

*«b) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:*

*«Art. 13 - (Pene per la diffamazione) – Nel caso di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, si applica la pena della multa non inferiore a 5.000 euro.*

*Alla condanna per il delitto di cui al comma 1 consegue la pena accessoria della pubblicazione della sentenza nei modi stabiliti dall'articolo 36 del codice penale e, nelle ipotesi di cui all'articolo 99, secondo comma, del medesimo codice, la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista per un periodo da un mese a sei mesi.*

*La pena è ridotta se l'autore dell'offesa provvede, ai sensi dell'articolo 8, alla pubblicazione di dichiarazioni o di rettifiche.*

*Nel dichiarare la riduzione della pena, il giudice valuta la rispondenza della rettifica ai requisiti di legge.*

*L'autore dell'offesa è soggetto a procedimento disciplinare di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69.*

*Con provvedimento del giudice si dispone la trasmissione degli atti al competente ordine professionale per le determinazioni relative alle sanzioni disciplinari».*

*Conseguentemente,*

*All'articolo 2, comma 1, lettera c), capoverso «Art. 595. - (Diffamazione). – dopo il secondo comma, aggiungere i seguenti: "Si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni, nel caso in cui l'autore dell'offesa pubblici una completa rettifica del giudizio o del contenuto lesivo dell'altrui reputazione".*

*Alla condanna consegue la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista per un periodo da un mese a sei mesi, nelle ipotesi di cui all'articolo 99, secondo comma».*

---



**1.30**

VIMERCATI

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

"Art. 13. - (*Pene per la diffamazione*). – 1. Nel caso di diffamazione commessa con il mezzo della stampa o della radiotelevisione, consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, si applica la pena della multa da euro 5.000 ad euro 10.000.

La pena è raddoppiata in caso di condanna per un reato della stessa indole nei due anni precedenti"».

*Conseguentemente:*

Al comma 1, lettera c) capoverso «Art. 595» al secondo comma sopprimere le parole da: «Se l'offesa è recata» fino alla fine dell'articolo.

---

**1.31**

CARUSO

*Al comma 1 sostituire la lettera b) con le seguenti:*

«b) l'articolo 11 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è sostituito dal seguente: "Per i reati commessi col mezzo della stampa sono civilmente responsabili, in solido, con gli autori del reato e fra di loro, il proprietario della pubblicazione, l'esercente dell'impresa giornalistica o l'editore.

Sono nulle, ai sensi dell'articolo 1418, terzo comma, del codice civile, le clausole contrattuali in forza delle quali gli autori dei reati di cui al comma 1 sono sollevati, in tutto o in parte, dagli oneri derivanti dal pagamento delle pene pecuniarie loro comminate a seguito dell'accollo degli stessi da parte delle altre persone indicate nel primo comma medesimo.

Sono parimenti nulle, ai sensi dell'articolo 1418, terzo comma del codice civile, le clausole contrattuali in forza delle quali sono posti ad esclusivo carico del proprietario della pubblicazione dell'esercente dell'impresa giornalistica o dell'editore gli oneri derivanti dal risarcimento dei danni determinati dalla commissione dei reati di cui al comma 1 anche se accertati incidentalmente nel corso di un procedimento civile.

Sono altresì nulle, ai sensi dell'articolo 1418, terzo comma del codice civile, le clausole contrattuali in forza delle quali sono posti ad esclusivo carico del proprietario della pubblicazione dell'esercente dell'impresa giornalistica o dell'editore gli oneri derivanti dal risarcimento stabilito nel corso o a conclusione del procedimento di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

*b-bis*) L'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è sostituito dal seguente: «Art. 13. - (*Pene per la diffamazione*). – 1. Nel caso di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, si applica la pena della multa da euro 15.000 a euro 90.000.

2. Alla condanna per il delitto di cui al comma 1 consegue la pena accessoria della pubblicazione della sentenza nei modi stabiliti dall'articolo 36 del codice penale. Nelle ipotesi di cui all'articolo 99, quarto comma, del codice penale, la condanna per il delitto di cui al comma 1 comporta la pena accessoria del divieto di nuove pubblicazioni per un tempo non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno. In caso di inosservanza di tale divieto, si applica la pena della multa da 100.000 a 500.000 euro.

3. Con la sentenza di condanna il giudice dispone la trasmissione degli atti al competente ordine professionale per le determinazioni relative alle sanzioni disciplinari»;

*b-ter*) dopo l'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è inserito il seguente: «Art. 13-bis. Nell'ipotesi di cui all'articolo 99, quarto comma, del codice penale, la condanna per il delitto di cui all'articolo 13 ovvero per quello di cui all'articolo 57 del codice penale costituisce, ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile, giusta causa di licenziamento del direttore o del vicedirettore responsabile del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica, radiofonica, televisiva o telematica».

---

### 1.32

LI GOTTI

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«*b*) all'articolo 13, le parole: «della reclusione da uno a sei mesi e quella» sono soppresse e le parole: «a lire 500.000» sono sostituite dalle seguenti: «ad euro 5.000».

---

### 1.33

VALENTINO

*Al comma 1, lettera b) capoverso «Art. 13», dopo le parole: «commessa con il mezzo della stampa» inserire le seguenti: «ovvero attraverso la rete internet».*

---

**1.34**

MURA, MAZZATORTA

*Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 13», dopo le parole: " di un fatto determinato si applica", inserire le seguenti: «in caso di mancata pubblicazione di rettifiche o smentite secondo le modalità di cui all'articolo 8, la pena della reclusione da 1 a 6 anni e della multa tra un minimo di 5.000 euro ed un massimo di 50.000 euro».*

---

**1.35**

MURA, MAZZATORTA

*Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 13», dopo le parole "di un fatto determinato, si applica", inserire le seguenti: «in caso di mancata pubblicazione di rettifiche o smentite secondo le modalità di cui all'articolo 8, la pena della reclusione da 1 a 6 anni e della multa non inferiore a 5.000 euro».*

---

**1.36**

CASSON

*Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 13», nel primo comma sostituire le parole: «non inferiore a 5.000 euro» con le seguenti: «da euro 10.000 ad euro 100.000, tenuto conto della gravità dell'offesa e della diffusione dello stampato».*

---

**1.37**

MURA, MAZZATORTA

*Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 13», sostituire le parole: «non inferiore a 5.000 euro» con le seguenti: «da euro 5.000 a euro 150.000».*

---

**1.38**

MURA, MAZZATORTA

*Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 13», sostituire le parole: «non inferiore a 5.000 euro» con le seguenti: «da euro 5.000 a euro 50.000».*

---

**1.39**

MURA, MAZZATORTA

*Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 13», sostituire le parole: «non inferiore a 5000 euro» con le seguenti: «da euro 5000 a euro 30.000».*

---

**1.40**

MURA, MAZZATORTA

*Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 13», sostituire le parole: «non inferiore a 5000 euro» con le seguenti: «da euro 5000 a euro 15.000».*

---

**1.41**

CALIENDO, MUGNAI, MANTOVANI

*Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 13», sostituire la parola: «5.000» con la seguente: «10.000».*

---

**1.42**

VITA, MARITATI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, GALPERTI

*Al comma 1, lettera b) capoverso «Art. 13» sostituire le parole: «non inferiore a 5.000 euro» con le seguenti: «si applica la pena della multa da euro 5.000 a euro 10.000».*

---

**1.43**

## MARITATI

*Al comma 1, lettera b) capoverso «Art. 13» aggiungere infine i seguenti commi:*

«1-bis. Salvo quanto previsto dall'articolo 12 la persona offesa può chiedere l'immediata pubblicazione nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia di stampa di dichiarazioni o di rettifiche ai sensi dell'articolo 8 della presente legge, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale.

1-ter. Per i quotidiani, le dichiarazioni o le rettifiche di cui al comma precedente sono pubblicate senza commento e chiaramente visibili non oltre due giorni da quello in cui è avvenuta la richiesta, nella prima pagina del giornale che ha riportato la notizia cui si riferiscono e in modo da occupare almeno il 20 per cento della prima pagina del giornale.

1-quater. Per i periodici, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, non oltre il secondo numero successivo alla settimana in cui è pervenuta la richiesta senza commento e chiaramente visibili, nella prima pagina del periodico che ha riportato la notizia cui si riferiscono e in modo da occupare almeno il 20 per cento della prima pagina del giornale.

1-quinquies. Per le trasmissioni radiofoniche o televisive, le dichiarazioni o le rettifiche sono effettuate ai sensi dell'articolo 32 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e per i siti informatici, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate senza commento, entro quarantotto ore dalla richiesta, con le medesime caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito. In entrambi i casi le modalità di fruizione e la visibilità devono assicurare alle dichiarazioni o alle rettifiche una evidenza maggiore rispetto a quella avuta dalla notizia cui si riferiscono.

1-sexties. Laddove il direttore o, comunque, il responsabile del quotidiano, del periodico, dell'agenzia di stampa, delle trasmissioni radiofoniche o televisive, o del sito abbiano pubblicato o trasmesso le dichiarazioni o le rettifiche secondo le modalità definite dai commi precedenti, la pena di cui al comma 1 è diminuita.

1-octies. Salvo quanto previsto dall'articolo 8 della presente legge, laddove il direttore o, comunque, il responsabile del quotidiano, del periodico, dell'agenzia di stampa, delle trasmissioni radiofoniche o televisive, o del sito abbiano rifiutato od omesso di pubblicare o trasmettere le dichiarazioni o le rettifiche secondo le modalità definite dai commi precedenti, la pena di cui al comma 1 è aumentata».

---

**1.44**

## MARITATI

*Al comma 1, lettera b) capoverso «Art. 13» aggiungere infine i seguenti commi:*

«1-bis. Alla condanna per il delitto di cui al comma 1 consegue la pena accessoria della pubblicazione della sentenza nei modi stabiliti dall'articolo 36 del codice penale e dell'interdizione dalla professione di giornalista per un periodo da un mese a due anni. Nella determinazione della pena il giudice tiene conto della potenza diffusiva del mezzo di comunicazione usato per compiere il reato, nonché dell'effetto riparatorio della pubblicazione della rettifica, se richiesta dalla persona offesa. Con la sentenza di condanna il giudice dispone la trasmissione degli atti al competente ordine professionale che, anche in caso di interdizione, può deciderne la sospensione dall'ordine dei giornalisti per un ulteriore periodo di tempo.

1-ter. Se il recidivo per il reato di cui al comma 1 commette un altro delitto non colposo della stessa indole nei cinque anni dalla condanna precedente alla sospensione può seguire la radiazione dall'ordine dei giornalisti».

---

**1.45**

## BELISARIO

*Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 13», aggiungere in fine i seguenti commi:*

«Al condannato è irrogata la sospensione dall'esercizio della professione, al sensi dell'articolo 51 della Legge 3 febbraio 1963, n. 69.

Nel caso di reiterazione del reato di cui all'articolo 595 del codice penale ovvero nel caso in cui il quotidiano, il periodico ovvero l'agenzia di stampa pubblicano scritti del condannato nel corso della sospensione dell'esercizio della professione il giudice può ordinare la sospensione della pubblicazione del quotidiano o del periodico ovvero la inibizione della attività della agenzia di stampa per un periodo da uno a trenta giorni».

---

**1.46**

VITA, MARITATI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, GALPERTI

*Al comma 1, lettera b) capoverso «Art. 13» aggiungere i seguenti commi:*

«Laddove il direttore o, comunque, il responsabile del quotidiano, del periodico, dell'agenzia di stampa, delle trasmissioni radiofoniche o televisive, abbiano pubblicato o trasmesso le dichiarazioni o le rettifiche senza commento, la pena di cui al primo comma è diminuita fino alla metà tenuto conto della potenza diffusiva del mezzo di comunicazione usato per compiere il reato, nonché dell'effetto riparatorio della pubblicazione della rettifica».

---

**1.47**

VITA, MARITATI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, GALPERTI

*Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 13» aggiungere infine i seguenti:*

«Nei casi di cui al comma precedente e salvo quanto previsto dall'articolo 8 della presente legge, laddove il direttore o, comunque, il responsabile del quotidiano, del periodico, dell'agenzia di stampa, delle trasmissioni radiofoniche o televisive, o del sito abbiano rifiutato od omesso di pubblicare o trasmettere le dichiarazioni o le rettifiche richieste dalla persona offesa, si applica all'editore la sanzione pecuniaria da cinquanta a duecento quote. La stessa sanzione si applica se l'autore della diffamazione è recidivo.

Nella determinazione della pena accessoria il giudice tiene conto della potenza diffusiva del mezzo di comunicazione usato per compiere il reato».

---

**1.48**

MURA, MAZZATORTA

*Al comma 1, capoverso «Art 13», aggiungere infine il seguente comma:*

«1-bis Alla condanna per il delitto di cui al comma 1 consegue la pena accessoria della sospensione o della radiazione dall'ordine professionale. All'irrogazione della sanzione provvede il Consiglio dell'ordine dei giornalisti del luogo di registrazione del giornale o del periodico».

---

**1.49**

VITA, MARITATI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, GALPERTI

*Al comma 1 lettera b) capoverso «Art. 13» aggiungere il seguente comma:*

«Alla condanna per il delitto di cui al comma 1 consegue la pena accessoria della pubblicazione della sentenza nei modi stabiliti dall'articolo 36 del codice penale previa richiesta della parte».

---

**1.0.1**

CHITI, GASPARRI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Giurì per la correttezza dell'informazione).*

1. Al titolo IV della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e successive modificazioni, dopo l'**articolo 65**, è aggiunto il seguente:

**«Art. 65-bis.**

*(Giurì per la correttezza dell'informazione)*

1. È istituito presso ogni distretto di corte di appello il giurì per la correttezza dell'informazione, di seguito denominato "giurì", composto da cinque membri, dei quali due nominati dal Consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, due nominati dal consiglio competente dell'Ordine dei giornalisti e uno, con funzioni di presidente, nominato tra i magistrati di corte di appello, con il compito di esperire funzioni di presidente, nominato tra i magistrati di corte di appello, con il compito di esperire tentativi di conciliazione volti a prevenire situazioni di conflitto tra giornalisti e lettori.

2. I membri del giurì durano in carica cinque anni non prorogabili. Si applicano le cause di incompatibilità previste per i componenti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

3. L'organizzazione e il funzionamento del giurì nonché le procedure e i termini per l'espletamento del tentativo di conciliazione sono disciplinati da un apposito regolamento adottato dal Ministro della giustizia, d'intesa con il Consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e con il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti».

---



**1.0.2**

CARUSO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

Dopo l'articolo 25-*duodecies* del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 è inserito il seguente:

"Art. 25-*terdecies*. - (*Diffamazione a mezzo stampa*) – 1. In relazione alla commissione del delitto previsto dall'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nel caso di condanna per il delitto di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c) e d), per una durata non superiore ad un anno."».

---

**1.0.3**

PORETTI, PERDUCA

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

1. La legge 3 febbraio 1963, n. 69, e il relativo regolamento di esecuzione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, sono abrogati.

2. È istituita la carta d'identità professionale del giornalista, di seguito denominata "carta d'identità professionale", ai cui titolari si applicano le disposizioni adottate in favore dei rappresentanti della stampa dalle autorità amministrative e qualsiasi altra facilitazione prevista per chi svolge attività di giornalista professionista.

3. Possono ottenere la carta d'identità professionale i giornalisti professionisti. Ai fini della presente legge, per "giornalisti professionisti" si intendono:

a) i soggetti che esercitano come occupazione principale, regolare e retribuita, l'esercizio della professione di giornalista in una pubblicazione quotidiana o periodica, in un'emittente radiofonica o televisiva o in un'agenzia di stampa a diffusione prevalentemente o esclusivamente telematica;

b) i giornalisti liberi che, senza essere al servizio di una determinata pubblicazione, emittente o agenzia, esercitano l'attività giornalistica

come occupazione principale e regolare, ricavandone le principali risorse necessarie alla propria esistenza;

c) i fotoreporter, cineoperatori e reporter-cameramen che operano come giornalisti professionisti secondo i criteri di cui alle lettere a) e b);

d) i giornalisti italiani residenti all'estero corrispondenti regolari di pubblicazioni, emittenti o agenzie italiane;

e) i giornalisti stranieri o apolididomiciliati in Italia che hanno un'occupazione giornalistica regolare.

4. Presso l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è istituito il registro dei giornalisti.

5. I soggetti interessati al rilascio della carta di identità professionale inviano al registro di cui al comma 1 la documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 3. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni rilascia la carta di identità professionale ai soggetti che ne abbiano fatto richiesta e che, sulla base della predetta documentazione, risultano essere in possesso dei requisiti di cui al medesimo articolo 3 da almeno un anno dalla data di invio della documentazione medesima. La carta di identità professionale è rilasciata entro un mese dalla data della richiesta. Qualora la documentazione sia insufficiente, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con decisione motivata, respinge la richiesta. La richiesta che può essere rinnovata decorsi tre mesi da ogni reiezione.

6. La carta di identità professionale dev'essere rinnovata ogni tre anni, e resta valida sino alla data di cessazione dei requisiti di cui all'articolo 3. Entro sei mesi successivi a tale data, il titolare è tenuto a comunicare la cessazione dei requisiti di cui all'articolo 3 all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Il titolare della carta di identità professionale decade da ogni beneficio connesso al possesso della carta medesima a decorrere dalla data di cui al primo periodo del presente comma».

---

#### 1.0.4

CASSON

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 1-bis.**

1. Chiunque, prima della definizione del giudizio, sia indicato, a mezzo della stampa o di qualsiasi altro mezzo di pubblicità, come autore di un fatto previsto dalla legge come reato, può richiedere al giudice, anche avvalendosi della procedura prevista dall'articolo 700 del codice di procedura civile, di disporre ogni misura idonea a far cessare la violazione del diritto al rispetto della presunzione di innocenza. È comunque fatto

salvo il diritto al risarcimento di ogni danno patrimoniale e non patrimoniale subito».

---

**Art. 2.**

**2.1000**

I RELATORI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 2.**

*(Modifiche al codice penale)*

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni

a) l'articolo 57 è sostituito dal seguente: "Art. 57 (Reati commessi col mezzo della stampa periodica) - Salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vice-direttore responsabile, il quale omette di esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati, è punito, a titolo di colpa, se un reato è commesso, con la pena stabilita per tale reato, diminuita in misura non eccedente un terzo; la diminuzione non si applica nel caso in cui l'autore è ignoto o non identificabile.

Il direttore o il vicedirettore responsabile il quale consente in modo diretto o surrettiziamente ad un giornalista sospeso o radiato di pubblicare sul periodico da lui diretto, scritti diffamatori è punito, a titolo di colpa, con la pena della multa non inferiore a 10.000 euro.

La pena, nei casi di cui ai commi primo e secondo, è raddoppiata in caso di condanna per un reato della stessa indole nei due anni precedenti.

Nei casi di concorso l'autore, il direttore, il vicedirettore responsabile e l'editore sono puniti con la pena stabilita per il reato di cui al primo comma aumentata fino alla metà.

La pena è raddoppiata se il reato di cui al comma precedente è reiterato."

b) l'articolo 594 è sostituito dal seguente: " Art. 594 (Ingiuria) - Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente è punito con la multa fino a euro 5.000.

Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.

La pena è aumentata qualora l'offesa consista nell'attribuzione di un fatto determinato. La pena è raddoppiata qualora l'offesa sia commessa in presenza di più persone.

c) l'articolo 595 è sostituito dal seguente: "Art. 595. - (*Diffamazione*) - Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la multa non inferiore a euro 3.000.

Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è aumentata.

Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della multa da euro 5.000 ad euro 100.000.

Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza o ad una autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate.

---

## 2.1

CASTELLI, MAZZATORTA

*Sopprimere l'articolo.*

---

## 2.2

CARUSO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«1. L'articolo 57 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 57. - (*Reati commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radio televisiva o con altri mezzi di diffusione*). – Salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione, e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vicedirettore responsabile del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica, radiofonica, televisiva o telematica, risponde, a titolo di colpa, dei delitti commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione se il delitto è conseguenza della violazione dei doveri di vigilanza sul contenuto della pubblicazione. La pena è in ogni caso ridotta di un terzo".

2. L'articolo 594 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 594. - (*Ingiuria*). – Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente è punito con la multa fino a euro 5.000.

Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica, telefonica o telematica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.

Le pene sono aumentate qualora l'offesa consista nell'attribuzione di un fatto determinato, ovvero sia commessa in presenza di più persone".

3. All'articolo 595 del codice penale, i commi primo, secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti:

"Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 594, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la multa da euro 1.500 a euro 30.000.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato.

Se l'offesa è arrecata con il mezzo della stampa, di pubblicazioni predisposte e distribuite attraverso Internet o altre reti telematiche, ovvero a mezzo di contenuti di siti *internet* aventi carattere o natura editoriale, o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, si applica la pena della multa da euro 7.500 a euro 60.000.

Nelle ipotesi di cui all'articolo 99, quarto comma, del codice penale, la condanna per il delitto di cui al terzo comma comporta la pena accessoria del divieto di nuove pubblicazioni per un tempo non inferiore a un mese e non superiore sei mesi. In caso di inosservanza di tale divieto, si applica la pena della multa da 50.000 a 250.000 euro."».

---

## 2.3

VITA, MARITATI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, GALPERTI

*Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).*

---

## 2.4

LI GOTTI

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

---

## 2.5

VIMERCATI, VITA

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) l'articolo 57 è sostituito dal seguente:

"Art. 57. - (*Reati commessi con il mezzo della stampa e della diffusione radiotelevisiva*). – Salva l'ipotesi di concorso nel reato, il direttore o il vicedirettore responsabile di un periodico o di una testata giornalistica radiofonica o televisiva, risponde del reato commesso attraverso la pubbli-

cazione da lui diretto a titolo di colpa per omesso controllo, se l'autore del reato è ignoto o non identificabile o non imputabile, salvo che provi che la mancata individuazione dell'autore del reato non sia dipesa da sua responsabilità la pena è diminuita di un terzo.

La pena è raddoppiata in caso di condanna per un reato della stessa indole nei due anni precedenti"».

---

## 2.6

### MARITATI

*Al comma 1, lettera a) capoverso «Art. 57» nel primo comma sostituire le parole:* «del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica, radiofonica o televisiva, risponde dei delitti commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione se il reato è conseguenza di omesso controllo. La pena è in ogni caso ridotta di un terzo.» *con le seguenti:* «il quale omette di esercitare sul contenuto del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica, radiofonica o televisiva da lui diretto il controllo necessario ad impedire che col mezzo stampa, della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione siano commessi reati è punito, a titolo di colpa se un reato è commesso, con la pena stabilita per tale reato, diminuita in misura non eccedente un terzo».

*Dopo il primo comma aggiungere il seguente:*

«Alla condanna per il delitto di cui al comma 1 consegue la pena accessoria della pubblicazione della sentenza nei modi stabiliti dall'articolo 36 del codice penale e dell'interdizione dalla professione di giornalista per un periodo da un mese a due anni. Nella determinazione della pena il giudice tiene conto della potenza diffusiva del mezzo di comunicazione usato per compiere il reato, nonché dell'effetto riparatorio della pubblicazione della rettifica, se richiesta dalla persona offesa. Con la sentenza di condanna il giudice dispone la trasmissione degli atti al competente ordine professionale che, anche in caso di interdizione, può deciderne la sospensione dall'ordine dei giornalisti per un ulteriore periodo di tempo.

Se il recidivo per il reato di cui al comma 1 commette un altro delitto non colposo della stessa indole nei cinque anni dalla condanna precedente alla sospensione può seguire la radiazione dall'ordine dei giornalisti».

---

**2.7**

MARITATI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, GALPERTI

*Al comma 1, lettera a) capoverso «Art. 57» nel primo comma sostituire le parole: «del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica, radiofonica o televisiva, risponde dei delitti commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione se il reato è conseguenza di omesso controllo. La pena è in ogni caso ridotta di un terzo.» con le seguenti «il quale omette di esercitare sul contenuto del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica, radiofonica o televisiva da lui diretto il controllo necessario ad impedire che col mezzo stampa, della diffusione radiotelevisiva siano commessi reati è punito, a titolo di colpa se un reato è commesso, con la pena stabilita per tale reato, diminuita in misura non eccedente un terzo».*

---

**2.8**

VALENTINO

*Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 57», nel primo comma, dopo le parole: «radiofonica o televisiva» inserire le seguenti: «o della testata telematica».*

---

**2.9**

CALIENDO, MUGNAI, MANTOVANI

*Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 57» nel primo comma sostituire le parole: «risponde dei delitti» con le seguenti: «è punito, a titolo di colpa, per i reati».*

---

**2.10**

CASSON

*Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 57», nel primo comma apportare le seguenti modificazioni:*

1. inserire dopo la parola: "risponde" le seguenti: "a titolo di colpa";
  2. sostituire le parole: "omesso controllo" con le seguenti: "omesso esercizio sul contenuto pubblicato del controllo necessario ad impedire la commissione del reato medesimo"».
-

**2.11**

VITA

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

*alla lettera a), capoverso «Art. 57», nel primo comma dopo la parola: «diffusione radiotelevisiva» sopprimere le parole: «o con altri mezzi di diffusione»;*

*alla lettera b), capoverso «Art. 594», nel secondo comma sopprimere le parole: «o telematica».*

---

**2.12**

VINCENZO DE LUCA

*Al comma 1 lettera a) capoverso «Art. 57», sostituire le parole: «la pena è in ogni caso ridotta di un terzo» con le seguenti: «la pena è ridotta alla metà».*

---

**2.13**

MARITATI

*Al comma 1, lettera a) capoverso «Art. 57» dopo il primo comma aggiungere il seguente: «Il direttore o il vicedirettore responsabile il quale consenta in modo diretto o surrettiziamente ad un giornalista sospeso o radiato di pubblicare sul quotidiano, sul periodico o sulla testata giornalistica da lui diretta, scritti che poi risultino diffamatori è punito, a titolo di colpa con la pena della multa non inferiore a 10.000 euro».*

---

**2.14**

CASSON

*Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 57», dopo il primo comma aggiungere il seguente:*

*«1-bis. Il direttore o il vice direttore responsabile del giornale, o il vicedirettore responsabile del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica radiofonica o televisiva risponde dei delitti commessi con il mezzo della stampa nei casi di scritti o diffusioni non firmati».*

---



**2.15**

CALIENDO, MUGNAI, MANTOVANI

*Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:*

*b) l'articolo 594 è sostituito dal seguente:*

«Art. 594. - (*Ingiuria*). – Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente è punito con la multa fino a euro 2.500.

Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica, telefonica o telematica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.

La pena è della multa fino a 5.000 euro se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato.

Le pene sono aumentate qualora l'offesa sia commessa in presenza di più persone».

---

**2.16**

LI GOTTI

*Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:*

*b) l'articolo 594 del codice penale è sostituito dal seguente:*

«Art. 594. - (*Ingiuria*). – Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente è punito con la multa fino a euro 2.500.

Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.

La pena è della multa fino a euro 5.000 se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato.

Le pene sono aumentate qualora l'offesa sia commessa in presenza di più persone».

---

**2.17**

CASSON

*Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 594», nel primo comma sostituire le parole «1.500» con le seguenti: «3.000» e dopo il secondo comma inserire il seguente: «La pena è della multa fino ad euro 6.000 se l'offesa consiste nella attribuzione di un fatto determinato».*

---

**2.18**

MARITATI

*Al comma 1, lettera b) capoverso «Art. 594» nel primo comma sostituire le parole: «fino a euro 1.500» con le seguenti «non inferiore a euro 1.000. Nella determinazione della pena il giudice tiene conto della potenza diffusiva del mezzo di comunicazione usato per compiere il reato, nonché dell'effetto riparatorio della pubblicazione della rettifica, se richiesta dalla persona offesa».*

---

**2.19**

MURA, MAZZATORTA

*Al comma 1, capoverso «Art. 594», nel primo comma sostituire le parole: «fino a euro 1.500» con le seguenti parole: «fino a euro 30.000».*

---

**2.20**

MURA, MAZZATORTA

*Al comma 1, capoverso «Art. 594», nel primo comma sostituire le parole: «fino a euro 1.500» con le seguenti parole: «fino a euro 15.000».*

---

**2.21**

MURA, MAZZATORTA

*Al comma 1, capoverso «Art. 594», nel primo comma sostituire le parole: «fino a euro 1.500» con le seguenti parole: «fino a euro 10.000».*

---

**2.22**

MARITATI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, GALPERTI

*Al comma 1, lettera b) capoverso «Art. 594» nel primo comma sostituire le parole: «fino a euro 1.500» con le seguenti «fino a euro 5.000».*

---

**2.23**

MURA, MAZZATORTA

*Al comma 1, capoverso «Art. 594», nel primo comma sostituire le parole: «fino a euro 1.500» con le seguenti parole: «fino a euro 5.000».*

---

**2.24**

MURA, MAZZATORTA

*Al comma 1 capoverso «Art. 594», nel primo comma sostituire le parole: «fino a euro 1.500» con le seguenti: «fino a euro 2.000».*

---

**2.25**

MARITATI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, GALPERTI

*Al comma 1, lettera b) capoverso «Art. 594» sostituire il terzo comma con il seguente:*

«Le pene sono aumentate qualora l'offesa consista nell'attribuzione di un fatto determinato, ovvero sia commessa in presenza di più persone».

---

**2.26**

VINCENZO DE LUCA

*Al comma 1 lettera b), capoverso "art. 594" dopo le parole: «più persone» aggiungere le seguenti: «o vi sia l'attribuzione di un fatto determinato».*

---

**2.27**

VIMERCATI

*Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) l'articolo 595 è sostituito dal seguente:

"Art. 595. - (*Diffamazione*). – Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 594, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la multa fino a euro 2.500.

Se l'offesa è recata con il mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, si applica la pena della multa fino a euro 5.000.

La pena è aumentata se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato.

La pena è raddoppiata in caso di condanna per un reato della stessa indole nei due anni precedenti".».

*Conseguentemente, all'articolo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:*

b) l'articolo 13 è abrogato.

---

## 2.28

VALENTINO

*Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) l'articolo 595 è sostituito dal seguente:

"Art. 595. - (*Diffamazione e trattamento di dati personali lesivi del diritto all'onore ed alla reputazione*). – Chiunque fuori dei casi indicati nell'articolo 594, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la multa fino a euro 2.500.

La pena è aumentata se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato. Se l'offesa è recata con il mezzo della stampa o della diffusione radio televisiva o attraverso la rete internet o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità ovvero in atto pubblico, si applica la pena della multa fino a euro 5.000.

Se l'offesa è recata a un corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza o ad un'autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate.

Alla stessa pena soggiace chi, senza legittimi scopi di cronaca e senza il consenso scritto dell'interessato, diffonde o mantiene immagini e dati, anche giudiziari, che consentono, direttamente o indirettamente, l'identificazione della persona già indagata o imputata nell'ambito di un processo penale, sulle pagine internet liberamente accessibili dagli utenti o attraverso i motori di ricerca esterni al sito in cui tali immagini o dati sono contenuti.

Se il fatto è commesso da una persona esercente una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione, ferme restando le sanzioni amministrative applicabili, il fatto costituisce illecito disciplinare. Di tale violazione il medesimo Giudice informa l'ordine professionale di appartenenza per i conseguenti provvedimenti disciplinari"».

---

**2.29**

CALIENDO, MUGNAI, MANTOVANI

*Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) l'articolo 595 è sostituito dal seguente

"Art. 595. - (*Diffamazione*). – Chiunque fuori dei casi indicati nell'articolo 594, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la multa fino a euro 5.000.

La pena è aumentata se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato. Se l'offesa è recata con il mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, si applica la pena della multa non inferiore a euro 5.000.

Se l'offesa è recata a un corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza o ad un'autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate.

In caso di recidiva specifica reiterata, con la condanna è applicata anche la misura della sospensione dall'esercizio della professione di giornalista da 1 a 3 mesi.

Il direttore responsabile o il vicedirettore responsabile, l'autore della pubblicazione, nonché i soggetti di cui all'articolo 57-bis del codice penale non sono punibili nei casi in cui sia stata effettuata, nei termini e con le modalità di cui all'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, come modificato dalla presente legge, la rettifica e sia stato risarcito il danno ai sensi dell'articolo 185 del codice penale"».

---

**2.30**

LI GOTTI

*Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) l'articolo 595 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 595. - (*Diffamazione*). – Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 594, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la multa fino a euro 5.000.

Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della multa fino a euro 10.000.

Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della multa non inferiore a euro 2.500.

Se l'offesa è recata a un corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate"».

---

**2.31**

CASSON

*Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 595», apportare le seguenti modificazioni:*

*al comma 1 sostituire la cifra: «2.500» con: «5.000»;  
sostituire il secondo comma con i seguenti:*

«La pena è della multa fino ad euro 10.000 se l'offesa consiste nella attribuzione di un fatto determinato.

Se l'offesa è recata con il mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, si applica la pena della multa da euro 10.000 ad euro 100.000, tenuto conto della gravità dell'offesa e della diffusione di quanto stampato con qualsiasi mezzo pubblicato».

---

**2.32**

MARITATI

*Al comma 1, lettera c) capoverso «Art. 595» nel primo comma sostituire le parole: «fino a euro 2.500» con le seguenti: «non inferiore a euro 1.500. Nella determinazione della pena il giudice tiene conto della potenza diffusiva del mezzo di comunicazione usato per compiere il reato, nonché dell'effetto riparatorio della pubblicazione della rettifica, se richiesta dalla persona offesa».*

---

**2.33**

MURA, MAZZATORTA

*Al comma 1, lettera c) capoverso «Art. 595», nel primo periodo, sostituire le parole: «fino a euro 2.500» con le seguenti: «fino a euro 50.000».*

---

**2.34**

MURA, MAZZATORTA

*Al comma 1, lettera c) capoverso «Art. 595», nel primo periodo, sostituire le parole: «fino a euro 2.500» con le seguenti: «fino a euro 20.000».*

---

**2.35**

MURA, MAZZATORTA

*Al comma 1, lettera c) capoverso «Art. 595», nel primo periodo, sostituire le parole: «fino a euro 2.500» con le seguenti: «fino a euro 10.000».*

---

**2.36**

MARITATI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, GALPERTI

*Al comma 1, lettera c) capoverso «Art. 595» nel primo comma sostituire le parole: «fino a euro 2.500» con le seguenti: «da euro 1.500 a euro 6.000».*

---

**2.37**

MURA, MAZZATORTA

*Al comma 1, lettera c) capoverso «Art. 595», nel primo periodo, sostituire le parole: «fino a euro 2.500» con le seguenti: «fino a euro 5.000».*

---

**2.38**

MARITATI

*Al comma 1, lettera c) capoverso «Art. 595» nel secondo comma sostituire le parole: «fino a euro 5.000» con le seguenti: «non inferiore a euro 2.500. Nella determinazione della pena il giudice tiene conto della potenza diffusiva del mezzo di comunicazione usato per compiere il reato, nonché dell'effetto riparatorio della pubblicazione della rettifica, se richiesta dalla persona offesa».*

---

**2.39**

MURA, MAZZATORTA

*Al comma 1, capoverso «Art. 595», nel secondo periodo, sostituire le parole: «fino a euro 5.000» con le seguenti: «fino a euro 100.000».*

---

**2.40**

MURA, MAZZATORTA

*Al comma 1, capoverso «Art. 595», nel secondo periodo, sostituire le parole: «fino a euro 5.000» con le seguenti: «fino a euro 50.000».*

---

**2.41**

MURA, MAZZATORTA

*Al comma 1, capoverso «Art. 595», nel secondo periodo, sostituire le parole: «fino a euro 5.000» con le seguenti: «fino a euro 15.000».*

---

**2.42**

MARITATI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, GALPERTI

*Al comma 1, lettera c) capoverso «Art. 595» nel secondo comma sostituire le parole: «fino a euro 5.000» con le seguenti: «da euro 3.000 a euro 8.000».*

---

**2.43**

VITA

*Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 595», sopprimere il terzo comma.*

---

**2.44**

VINCENZO DE LUCA

*Al comma 1 lettera c), capoverso «Art. 595», nel terzo comma dopo le parole: «le pene sono aumentate» aggiungere le seguenti: «fino ad un massimo di 1/3».*

---



**2.45**

LI GOTTI

*Al comma 1, lettera c), capoverso: «Art. 595» aggiungere, in fine, il seguente comma: «In caso di recidiva reiterata di cui all'articolo 99, quarto comma, si applica la sospensione dall'esercizio della professione per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore a sei. In caso di inosservanza della sanzione si applica all'ente la sanzione pecuniaria da dieci a cento quote».*

---

**2.46**

CASSON

*Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 595», aggiungere infine il seguente comma: «Alla condanna per il delitto di diffamazione commessa a mezzo stampa Di cui al secondo comma consegue la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista per un periodo da uno a sei mesi».*

---

**2.0.1**

BRUNO

*Dopo l'articolo, aggiungere i seguenti:*

**«Art. 3.**

*(Tutela della presunzione di innocenza)*

1. Tutti hanno diritto al rispetto della presunzione d'innocenza. Quando taluno, prima della condanna, è presentato come responsabile dei fatti oggetto di indagine dell'autorità giudiziaria, può chiedere, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni materiali e morali, la diffusione di un comunicato di dimensioni spaziali o temporali equivalenti volto a ristabilire la presunzione d'innocenza. Il giudice nel disporre la diffusione può condannare redattore al pagamento di una somma a favore dell'offeso non inferiore a euro 20.000.

2. Nell'accertamento della previsione di cui al comma 1 il giudice tiene conto della violazione del segreto istruttorio, il quale è posto anche a tutela della presunzione d'innocenza e della reputazione dell'indagato».

**Art. 4.**

*(Rettifica negli archivi digitali)*

All'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è aggiunto dopo il comma 7, il seguente:

«In caso di rettifica a notizia pubblicata in un archivio digitale di un quotidiano o di un periodico, accessibile dal pubblico tramite reti di comunicazioni elettronica, l'interessato, fermi restando i diritti e le facoltà attribuite dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, può chiedere l'integrazione o l'aggiornamento della notizia che lo riguarda. Il gestore dell'archivio è tenuto a predisporre un sistema idoneo a segnalare con evidenza e facilità a chi accede alla notizia originaria l'esistenza della integrazione o dell'aggiornamento».

**2.0.2**

VALENTINO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Misure a tutela del soggetto diffamato o del soggetto leso nell'onore e nella reputazione)*

1. Fermo restando il diritto di ottenere la rettifica o l'aggiornamento delle informazioni contenute nell'articolo ritenuto lesivo dei propri diritti, l'interessato può chiedere ai siti internet e ai motori di ricerca l'eliminazione dei contenuti diffamatori o dei dati personali trattati in violazione della presente legge.

2. L'interessato, in caso di rifiuto o di omessa cancellazione dei dati, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 70 del 2003 può chiedere al Giudice di ordinare ai siti internet e ai motori di ricerca la rimozione delle immagini e dei dati ovvero inibirne l'ulteriore diffusione.

3. In caso di morte dell'interessato, le facoltà ed i diritti di cui al comma 2 possono essere esercitati dagli eredi o dal convivente.

4. In caso di inottemperanza all'ordine impartito ai sensi del comma 2, il Giudice può applicare nei confronti dei soggetti responsabili la multa da 5.000 a 100.000 euro e disporre la rimozione del contenuto illecito o del dato personale trattato illecitamente.

5. Nell'applicare le sanzioni di cui al comma 4 il Giudice tiene conto della gravità della violazione e del grado di lesione del diritto alla riservatezza.

6. Se il fatto commesso da una persona esercente una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione, ferme restando le sanzioni amministrative applicabili, il fatto costituisce illecito disciplinare. Di tale violazione il Giudice informa l'ordine professionale di appartenenza per i conseguenti provvedimenti disciplinari».

---

### 2.0.3

VIMERCATI, VITA

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47)*

1. All'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo le parole "pensieri o affermazioni" *sono soppresse le seguenti parole:* "da essi ritenuti lesivi della loro dignità o";

b) al secondo comma, dopo le parole: "sono pubblicate," *sono inserite le seguenti:* "senza commento,";

2. Dopo l'articolo 11 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è inserito il seguente: "Art. 11-bis. (Risarcimento del danno). – 1. Nella determinazione del danno derivante da diffamazione, il giudice tiene conto dell'effetto riparatorio della pubblicazione della rettifica o della correzione dell'affermazione diffamatoria, anche ove non richiesta dall'interessato".

2. Quando il giudice procede alla liquidazione del danno in via equitativa, l'entità del danno non patrimoniale non può comunque eccedere la somma di 50.000 euro. Il giudice non è vincolato al limite predetto nel caso in cui l'imputato sia già stato condannato negli ultimi cinque anni, in sede civile o penale, con sentenza definitiva, al risarcimento del danno da diffamazione».

---

**2.0.4**

VIMERCATI, VITA

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:***«Art. 2-bis.***(Modifiche al codice di procedura penale)*

1. All'articolo 427, comma 1, del codice di procedura penale, dopo le parole "l'imputato non lo ha commesso" sono inserite le seguenti parole "o, quando si tratta di diffamazione, ingiuria o omesso controllo di cui all'articolo 57 del codice penale, il fatto non costituisce reato"».

---

**2.0.5**

SERRA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 2-bis.***(Modifiche al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274)*

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sostituire le parole: "594, 595, primo e secondo comma," con le seguenti: "594, 595, 596-bis"».

---

## AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>)

Mercoledì 10 ottobre 2012

### Plenaria

#### 201<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*

DINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri De Mistura.*

*La seduta inizia alle ore 15,40.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(3299) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica araba di Egitto sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Il Cairo il 15 febbraio 2001**

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 5 giugno scorso.

Il presidente DINI ricorda che è pervenuto il parere non ostativo della Commissione giustizia; la Commissione bilancio non ha invece ancora espresso il parere sul disegno di legge in titolo, nonostante il decorso del termine prescritto dal Regolamento. Prospetta la possibilità di conferire il mandato al relatore, con riserva di presentare in Assemblea gli emendamenti che dovessero rendersi necessari a seguito di un eventuale parere motivato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

La Commissione approva.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto ministeriale concernente variazioni compensative relative ai capitoli 1174, 1081, 1613 e 2471 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri (n. 506)**

(Parere al Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 02, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore AMORUSO (*PdL*) ricorda che la Commissione è chiamata a rendere parere sullo schema di decreto in titolo. Il Ministero degli affari esteri ha formulato la proposta per l'adozione di un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di due variazioni compensative di bilancio.

La prima, di importo limitato, per euro 3.089, tra i capitoli nn. 1081 «Spese riservate» nell'ambito del programma «Indirizzo politico», della missione «servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche» e 1174, «Compensi ad estranei per attività saltuarie di traduzione,» nell'ambito del programma «Protocollo internazionale», della missione «l'Italia in Europa e nel mondo».

La seconda, per euro 80.000, tra i capitoli nn. 2471, «Spese in Italia ed all'estero per iniziative relative all'internazionalizzazione del sistema Paese» nell'ambito del programma «Promozione del sistema Paese» e 1613 «Spese istituzionali e di funzionamento per le rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari di prima categoria», entrambi della missione «L'Italia in Europa e nel mondo».

Si tratta di somme reperite da altri capitoli per far fronte, da un lato, a spese di interpretariato a tutela dell'uso della lingua italiana nell'attività diplomatica e, dall'altro, a spese correnti degli uffici della rete diplomatico-consolare, in ogni caso sempre per realizzare iniziative di promozione economica del nostro Paese.

Ciò premesso, propone l'espressione di un parere non ostativo.

Il senatore MICHELONI (*PD*) preannuncia il voto di astensione. Fa presente che si tratta di variazioni compensative per somme molto limitate, a fronte dell'esigenza di una riorganizzazione complessiva delle dotazioni e delle voci di spesa del Ministero degli affari esteri.

Il presidente DINI (*PdL*) osserva a sua volta come il decreto sia relativo a cifre molto limitate; il decreto si rende necessario ai sensi del decreto-legge n. 138 del 2011 per veicolare fondi da spese in conto capitali verso capitoli relativi a spese correnti.

Il senatore MANTICA (*PdL*) suggerisce che il parere non ostativo proposto dal relatore possa contenere un presupposto che suggerisca la non necessità del parere parlamentare a fronte di variazioni compensative per cifre che non superano un determinato limite.

Il relatore AMORUSO (*PdL*) condivide il rilievo del senatore Mantica.

Il sottosegretario DE MISTURA esprime a sua volta parere favorevole.

Il senatore PEDICA (*IdV*) preannuncia il voto di astensione.

Il presidente DINI, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di parere non ostativo, che viene approvata.

#### *ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA*

#### **Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Corpo volontario europeo di aiuto umanitario (n. COM (2012) 514 definitivo)**

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII*, n. 173)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 3 ottobre scorso.

Il relatore MANTICA (*PdL*) illustra uno schema di risoluzione (pubblicato in allegato al presente resoconto).

Il presidente DINI condivide la sottolineatura della tutela delle condizioni di sicurezza dei volontari.

Il senatore BETTAMIO (*PdL*) si associa alle osservazioni del relatore Mantica soprattutto per quanto concerne l'esigenza di uno stretto coordinamento tra gli organismi nazionali e sovranazionali deputati agli aiuti umanitari.

Il sottosegretario DE MISTURA esprime parere favorevole sullo schema di risoluzione.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione approva quindi la risoluzione proposta dal relatore.

#### *SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 1744 E 2486*

Il senatore LIVI BACCI (*PD*) sollecita una ripresa dell'esame dei disegni di legge di riforma della cooperazione allo sviluppo.

Il relatore MANTICA (*PdL*) fa presente che la Commissione bilancio deve ancora rendere parere sul testo e sugli emendamenti al testo unificato. Riferisce peraltro sullo svolgimento del Forum della cooperazione internazionale che si è tenuto a Milano all'inizio del corrente mese. È

emersa in tale sede l'esistenza di problematiche su cui è ancora necessario individuare un accordo politico.

La senatrice MARINARO (*PD*) fa presente che a fronte delle limitate risorse economiche sostenibili per la cooperazione allo sviluppo l'attenzione dovrebbe essere focalizzata sull'attuazione delle politiche anziché sull'assetto istituzionale.

Il relatore MANTICA (*PdL*) sottolinea come un primo passo indispensabile dovrebbe essere a suo avviso quello di procedere immediatamente ad un'attività di vigilanza sull'utilizzo strategico del contributo italiano all'Unione europea per la cooperazione allo sviluppo multilaterale. A suo avviso, il Ministero degli affari esteri dovrebbe provvedere urgentemente ad un monitoraggio e ad una partecipazione attiva nelle sedi decisionali.

Il presidente DINI ricorda a sua volta come in occasione del Forum di Milano il Capo dello Stato abbia nel suo messaggio considerato la cooperazione internazionale una fondamentale componente della proiezione dell'Italia nel mondo rilevando altresì la necessità di una revisione della normativa nazionale.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente DINI informa che mercoledì prossimo 17 ottobre il ministro Moavero Milanesi riferirà alle Commissioni competenti di Camera e Senato sul Consiglio europeo del 18 e 19 ottobre 2012.

La Commissione prende atto.

Il senatore MICHELONI (*PD*) dà conto della riunione di coordinamento tra i Comitati degli italiani all'estero in Germania che si è recentemente svolta. È emersa in quella sede una forte preoccupazione per la carenza di finanziamenti che consentirà solo una breve prosecuzione dello svolgimento dei corsi di lingua italiana. Anche i progetti di prestazione a distanza dei servizi consolari fanno registrare preoccupanti ritardi.

Chiede pertanto una ripresa sollecita dell'indagine conoscitiva già avviata dalle Commissioni affari esteri della Camera e del Senato sull'assetto e sulle dotazioni del Ministero degli affari esteri. Potrebbe anzitutto procedersi all'audizione del nuovo Segretario generale del Ministero.

Il senatore BETTAMIO (*PdL*) osserva che il tema della riorganizzazione complessiva del Ministero degli affari esteri e in particolare della rete diplomatico-consolare è ampio e variegato.

Il presidente DINI condivide la complessità dell'operazione di revisione complessiva del sistema della presenza italiana nel mondo. Pren-



dendo atto peraltro della richiesta del senatore Micheloni, assicura che si farà parte attiva per procedere al più presto all'audizione, nell'ambito dell'indagine conoscitiva già in corso con la Commissione affari esteri dell'altro ramo del Parlamento, dell'attuale Segretario generale del Ministero.

Il senatore MANTICA (*PdL*) si associa alla opportunità di procedere a tale audizione, nel corso della quale sarà anche possibile ricevere informazioni aggiornate sullo stato di avanzamento del progetto di istituzione del voto con modalità informatiche per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero che dovrà avvenire entro il 2014.

*La seduta termina alle ore 16,35.*

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2012) 514 definitivo  
SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSI-  
DIARIETÀ (Doc. XVIII, n. 173)**

La 3<sup>a</sup> Commissione, Affari esteri, emigrazione,

esaminata ai sensi dell'articolo 144, comma 1 del Regolamento, la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Corpo volontario europeo di aiuto umanitario;

premesso che

la proposta in esame istituisce il Corpo volontario europeo di aiuto umanitario, per rendere possibili contributi comuni di volontari europei alle azioni di aiuto. La sua finalità è la solidarietà verso le popolazioni in stato di necessità in caso di crisi umanitarie e per sostenere le comunità vulnerabili o afflitte da calamità nei paesi terzi;

rilevato che

la proposta porta avanti la comunicazione del 2010 «Il volontariato quale espressione della solidarietà dei cittadini dell'Unione europea: prime osservazioni su un Corpo volontario europeo di aiuto umanitario» e che particolare attenzione è stata data al coordinamento fra le azioni del Corpo volontario europeo di aiuto umanitario e le politiche esterne dell'Unione europea, specialmente nel campo alla cooperazione allo sviluppo;

considerato che, dal punto di vista del rispetto del principio di sussidiarietà e di proporzionalità non vi sono rilievi

si esprime favorevolmente

richiamando una particolare attenzione agli aspetti di sicurezza per i volontari che saranno chiamati ad operare in in aree di crisi. Si reputa fondamentale che il Corpo sia organizzato in modo tale da svolgere attività di pieno supporto e di sostegno ai professionisti;

si richiama altresì l'importanza che nell'istituendo Corpo di Volontariato Europeo possano essere adeguatamente valorizzate le esperienze maturate a livello nazionale;

si invita infine la Commissione Europea a definire ulteriormente le modalità secondo le quali verrà assicurato il coordinamento delle attività del Corpo con quelle degli altri attori coinvolti nel settore del sostegno umanitario. Maggiori dettagli dovrebbero inoltre essere forniti per quanto attiene la descrizione delle fasi di impiego negli scenari di intervento dei volontari europei.

**DIFESA (4<sup>a</sup>)**

Mercoledì 10 ottobre 2012

**Plenaria**

**332<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**CARRARA**

*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Magri.*

*La seduta inizia alle ore 8,45.*

**IN SEDE CONSULTIVA**

**Schema di decreto legislativo recante ulteriori modifiche ed integrazioni al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (n. 500)**  
(Osservazioni alla Commissione parlamentare per la semplificazione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 3 ottobre scorso.

Il relatore GAMBÀ (*PdL*) dà conto di un nuovo schema di osservazioni favorevoli con rilievi predisposto anche sulla base di ulteriori proposte pervenutegli da parte del Gruppo del Partito Democratico (*pubblicato in allegato*).

In particolare, figurano delle considerazioni anche sulle disposizioni di cui agli articoli 92-bis e 1037 del Codice dell'ordinamento militare, nonché una raccomandazione finale per mantenere l'unitarietà della disciplina normativa del Codice stesso, anche in considerazione della particolarità e specificità complessiva della stessa.

Il relatore osserva poi che il Gruppo del Partito Democratico aveva fatto pervenire anche altre proposte inerenti ai militari infortunati o caduti in servizio ed all'inserimento di puntuali riferimenti al principio di specificità della condizione militare, ma di non averne reputato opportuno l'inserimento nello schema di osservazioni sia per il carattere innovativo della

disciplina vigente (che esula dai limiti imposti dalla legge-delega e che sarebbe più opportuno tradurre in specifiche iniziative legislative), sia, per quanto attiene, in particolare alla prima ipotesi, che l'ampliamento della platea dei beneficiari porrebbe anche problemi di copertura finanziaria.

Il senatore CAFORIO (*IdV*) rileva che l'atto in titolo reca ben 143 modifiche al Codice dell'ordinamento militare. Tuttavia, la sua stesura sembra non aver considerato l'armonizzazione con le norme approvate successivamente all'entrata in vigore del Codice stesso, come si rileva a proposito degli articoli 52 (relativo alla magistratura militare) e 307 (sulle dimissioni degli immobili della Difesa).

L'oratore prosegue la propria esposizione ribadendo, a nome della propria parte politica, un fermo avviso contrario alla cosiddetta «mini-naja», che assorbirebbe preziose risorse economiche che potrebbero essere impiegate, a suo avviso, ben più efficacemente. Inoltre, lo stanziamento previsto per le predette attività sarebbe stato oggetto di una serie di riduzioni operate sia dai provvedimenti di *spending review* (per circa 5,6 milioni di euro sui 7,5 disponibili), sia dal recente assestamento di bilancio (per circa 600.000 euro, da destinare alle associazioni combattentistiche).

In base a quanto precede, sarebbe a suo avviso opportuno che l'Esecutivo chiarisse quale sia la dotazione attuale del fondo a disposizione della «mini-naja». Inoltre, il Gruppo del Partito Democratico dovrebbe, sulla base di quanto precede, esprimersi contro l'istituto.

Conclude osservando che il vuoto normativo creatosi a seguito dell'entrata in vigore del Codice e della contestuale abrogazione delle disposizioni di cui alla legge n. 308 del 1981 appare particolarmente grave ed ingiustificato, nonché, a tutt'oggi, non ancora sanato. Non vengono infatti più contemplate la speciale elargizione in favore del personale militare che, a causa di servizio o durante il periodo di servizio, aveva subito un evento dannoso che ne avesse determinato una menomazione dell'integrità fisica nonché una serie di altri importanti benefici, come prontamente rilevato dalle associazioni delle famiglie dei caduti, da sempre assai sensibili sul tema, e sotto tale aspetto sarebbe – del pari – opportuno un intervento risolutore dell'Esecutivo e della maggioranza che lo sostiene.

Il relatore GAMBÀ (*PdL*) osserva che anche le tematiche evocate dal senatore Caforio sono di natura sostanziale, esulando pertanto dai limiti imposti allo schema di decreto delegato dalla legge delega, e che potrebbero essere più efficacemente tradotte in specifici disegni di legge.

Il presidente CARRARA osserva che nulla osta a che lo schema di osservazioni possa essere ulteriormente integrato.

Il senatore RAMPONI (*PdL*) esprime, a nome del Gruppo di appartenenza, l'avviso favorevole sul nuovo schema predisposto dal relatore, come illustrato all'inizio della seduta.

Il senatore DEL VECCHIO (*PD*), nel precisare che la propria parte politica si è sempre pronunciata in senso decisamente contrario sull'istituto della «mini-naja» e che tale avviso non è mutato, anche alla luce delle recenti ristrettezze di bilancio, rimarca la natura non innovativa del provvedimento all'esame della Commissione, che, come poc'anzi specificato dal relatore, non può recare al suo interno abrogazioni di natura sostanziale.

Propone quindi al relatore una modifica alla raccomandazione da ultimo formulata nello schema proposto. In particolare, le parole «particolarità e specificità complessiva della stessa» potrebbero essere sostituite dalle seguenti: «particolare complessità della stessa e della specificità di impiego del personale del comparto.».

Conclude rimarcando l'opportunità di coinvolgere anche il Ministero della difesa, da cui i Carabinieri funzionalmente dipendono, in relazione al contingente dell'Arma impiegato presso la Banca d'Italia.

Con riferimento ai rilievi formulati dal relatore sull'articolo 2235 del Codice dell'ordinamento militare, il presidente CARRARA propone l'aggiunta, in fine, di un periodo del seguente tenore: «Del pari, al fine di evitare discriminazioni nei confronti degli Ufficiali del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri, si auspica l'introduzione della possibilità di transito, a domanda, degli Ufficiali del ruolo speciale muniti di diploma di laurea magistrale nel ruolo normale».

In relazione ai rilievi emersi nel dibattito, il relatore GAMBA (*PdL*) si riserva di compiere ulteriori ed opportune valutazioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

## NUOVO SCHEMA DI OSSERVAZIONI PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 500

La Commissione difesa,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo:

considerata la natura degli interventi previsti, che può suddividersi in due grandi tipologie: interventi di mera correzione materiale e terminologica e recepimento del cosiddetto *jus superveniens*, al fine di prevenire inopportuni fenomeni di decodificazione;

preso atto sia dell'avviso positivo espresso dal Consiglio di Stato, sia dell'orientamento favorevole manifestato – nel corso del dibattito – dal Governo in ordine al recepimento delle osservazioni di natura formale formulate dal predetto Organo consultivo;

ritenuto che gli interventi modificativi ed integrativi al Codice in argomento, proposti con lo schema di decreto legislativo *de quo* appaiono congrui e rispondenti ai fini di completare, correggere, rendere più chiare e intelligibili le relative singole disposizioni del medesimo Codice, nel pieno rispetto degli indirizzi per la semplificazione normativa di cui alla legge di delega 28 novembre 2005, n. 246;

esprime, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, invitando la Commissione di merito ad inserire, nella formulazione del parere di legge di sua competenza e negli eventuali indirizzi al Governo, le seguenti osservazioni e raccomandazione conclusiva ed altresì a valutare adeguatamente le osservazioni di natura tecnico-formale formulate dal Consiglio di Stato, che, peraltro, non appaiono tutte ed indistintamente condivisibili:

a) in relazione all'articolo 92-*bis* «Iniziative per la diffusione dei valori e della cultura militare fra i giovani», riformulare questo nuovo articolo del Codice per riassetto in un unico testo le varie disposizioni relative all'istituto di cui alla rubrica, previste agli articoli n. 1, comma 1, lettera *i*), n. 3, comma 1, lettera *p*), e n. 10, comma 10 dell'atto del Governo n. 500, con conseguente soppressione dell'articolo n. 565-*bis* dello stesso Codice e del comma 5-*bis* dell'articolo n. 55 del decreto-legge 29 marzo 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

b) in relazione all'articolo 830 «Contingente per la Banca d'Italia», valutare l'opportunità di un intervento (non già previsto nello schema di decreto legislativo) volto a espungere l'inadeguata indicazione, in una norma di rango primario, della composizione e del numero totale del contingente dei Carabinieri in argomento e a correggere l'inesatta previsione che la disciplina d'impiego del contingente medesimo sia contenuta in

una Convenzione stipulata tra il Ministero della difesa e la Banca d'Italia. Più appropriato parrebbe, infatti, che tale convenzione debba essere stipulata direttamente tra la stessa Banca d'Italia e il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, riservando a tale atto convenzionale ogni disposizione circa la composizione, i numeri e le modalità d'impiego del contingente e prevedendo, invece, nel testo del comma 1 dello stesso articolo 830 del Codice dell'ordinamento militare, esclusivamente il limite numerico massimo di composizione del medesimo contingente dei Carabinieri per la Banca d'Italia;

*c)* in relazione all'articolo 1037, comma 1, lettera *b)*, non adottare le modifiche proposte dall'atto del Governo n. 500, all'articolo 4, comma 1, lettera *ii)*, in quanto tali modifiche determinerebbero una composizione della Commissione superiore di avanzamento dell'Esercito italiano incongrua rispetto alla struttura ordinativa della medesima Forza armata.

*d)* in relazione agli articoli 1359 e 1360 «Richiamo e «Rimprovero», in relazione ad ipotesi di interventi modificativi sui testi dei due articoli in oggetto, in riferimento alla specificità della disciplina militare ed alla più idonea ed equa progressività delle sanzioni in riferimento alla gravità delle mancanze ed alla reiterazione delle stesse, pare opportuno mantenere la previsione dell'irrogazione della sanzione del «Rimprovero» nel caso di recidiva nelle mancanze per le quali può essere inflitta la minore sanzione del «richiamo», anche successivamente alla soppressione dei registri ad esclusivo uso interno, su cui, l'originario testo dell'articolo 1359 prevedeva che le inflitte minori sanzioni, di tale ultimo tipo, fossero annotate;

*e)* in relazione all'articolo 2235 «regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali dei ruoli speciali dell'Esercito italiano», prevedere l'estensione anche agli ufficiali della Marina militare e dell'Aeronautica militare, di grado corrispondente a quello di maggiore, del periodo di permanenza minima (quadriennale), ai fini dell'avanzamento al grado superiore, già indicata per gli ufficiali dei ruoli speciali dell'Esercito nell'articolo 2235 del Codice, attraverso un opportuno intervento integrativo, nella rubrica e nel testo dell'articolo stesso.

Si raccomanda, infine, la necessità di continuare, anche attraverso successivi interventi legislativi, l'azione di aggiornamento, integrazione e correzione del Codice dell'ordinamento militare, al fine di mantenere l'unitarietà della disciplina normativa afferente al comparto della Difesa, anche in considerazione della particolarità e specificità complessiva della stessa.

**Plenaria****333<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
CARRARA

*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Magri.*

*La seduta inizia alle ore 15,50.*

**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**

Con riferimento al disegno di legge n. 3271, recante delega al Governo per la revisione dello strumento militare, il senatore ESPOSITO (*PdL*) auspica una celere conclusione dell'*iter* entro la prossima settimana.

Si associa il co-relatore SCANU (*PD*), osservando che una volta pervenuti tutti i pareri sugli emendamenti, l'esame potrà concludersi rapidamente.

Il presidente CARRARA (*CN:GS-SI-PID-IB-FI*) osserva che il rispetto di una tempistica così ristretta dipenderà anche dall'assenza di continue riformulazioni delle proposte emendative, le quali, figurando come nuovi emendamenti, debbono essere inviate alle Commissioni consultate per i prescritti pareri obbligatori.

Ipotizza quindi di convocare la Commissione già il prossimo martedì, al fine di concludere l'esame entro la giornata successiva.

La Commissione conviene.

**PROCEDURE INFORMATIVE****Interrogazioni**

Il sottosegretario MAGRI risponde all'interrogazione n. 3-03064, dei senatori Costa ed altri sulla vicenda relativa a un volontario in ferma prefissata presso l'85° Reggimento di Verona, osservando che, in linea generale, le modalità di somministrazione dei vaccini al personale militare sono sempre state rispondenti alle raccomandazioni delle organizzazioni internazionali e che i vaccini acquisiti e impiegati dall'amministrazione sono tutti farmaci regolarmente autorizzati al commercio e dispongono di una scheda individuale, presente nelle confezioni, contenente indica-



zioni, controindicazioni ed eventi avversi o effetti collaterali, oltre alla composizione autorizzata.

Come chiarito peraltro dalla dottoressa Salmaso (dell'Istituto superiore di sanità), nel corso dell'audizione del 18 maggio 2011 presso la Commissione parlamentare d'inchiesta presieduta dal senatore Costa, i vaccini somministrati al personale militare non sono diversi da quelli prodotti per la generalità della popolazione e sono gli stessi che, nel caso delle vaccinazioni obbligatorie, sono somministrate ai bambini, soltanto dopo l'effettuazione di controlli molto stringenti, effettuati sulla base di procedimenti centralizzati a livello europeo.

L'ipotesi di un'eventuale associazione tra le vaccinazioni e i tumori dell'apparato emolinfopoietico con particolare attenzione alle popolazioni dei militari –prosegue l'oratore- è stata anche approfondita in sede scientifica dall'Istituto superiore di sanità, che ha ampiamente revisionato la relativa letteratura scientifica internazionale, dalla quale è emerso che sono stati effettuati pochissimi studi i cui risultati, nell'insieme, sono poco coerenti e l'evidenza è inconsistente.

Fatta questa doverosa promessa, in merito a quanto rappresentato nell'atto in esame, il rappresentante del Governo fa presente che la vicenda sanitaria del militare è stata, a suo tempo, oggetto di approfondimento in relazione ad una istanza rivolta al Capo dello Stato dalla madre del giovane, riguardante la possibilità per il figlio di poter essere ricoverato e assistito presso un nosocomio militare. In quell'occasione, l'amministrazione aveva espresso la propria disponibilità al ricovero dell'interessato presso il Policlinico militare del Celio, evidenziando, tuttavia, che ciò non costituiva, in modo alcuno, riconoscimento di responsabilità giuridica da parte della stessa amministrazione circa l'insorgenza delle patologie sofferte. Successivamente, comunque, la madre del giovane rinunciò espressamente a tale possibilità, per motivi familiari.

In proposito, poi, ed in assenza di elementi informativi precisi (la sintomatologia lamentata era assolutamente a-specifica, a fronte di dati clinici ed ematochimici nei limiti della norma), non è comunque possibile inquadrare la patologia sofferta dal militare, né formulare controdeduzioni circa l'asserito nesso di causalità con i vaccini, considerato che non si dispone di alcun dato di osservazione, a causa del brevissimo periodo di servizio prestato.

Riguardo quindi al quesito se nell'esecuzione del ciclo vaccinale a cui è stato sottoposto il signor Gomiero siano state rispettate tutte le disposizioni e i protocolli sanitari vigenti all'epoca dei fatti, rileva che il militare risulta essere stato sottoposto al protocollo vaccinale in maniera rispondente, per tipologia e tempistica, a quanto previsto dalla schedula vaccinale per il personale militare all'epoca vigente. Le schedule vaccinali adottate in ambito militare con i decreti ministeriali 19 febbraio 1997 e 31 marzo 2003 sono state peraltro ratificate dal Consiglio superiore di sanità del ministero della Salute e risultano pienamente in armonia con le raccomandazioni di istituzioni internazionali mediche sia civili che militari. Inoltre, le direttive applicative di tali decreti, tengono conto sia delle in-

dicazioni offerte dal piano nazionale vaccini del ministero della Salute, sia degli accordi di standardizzazione vigenti per tutti i militari, specie nell'ottica delle missioni in teatri operativi che coinvolgono forze multinazionali.

Relativamente ai casi di militari che, negli ultimi venti anni, hanno riportato conseguenze, anche gravi, a seguito della somministrazione dei vaccini, osserva che, presso l'Osservatorio epidemiologico della Difesa, risultano notificate, dal 1995 ad oggi, 89 reazioni avverse. Quanto, poi, alla richiesta che venga riconosciuta al militare la dipendenza da causa di servizio delle patologie sofferte, con riferimento alla domanda di pensione privilegiata tabellare presentata dall'interessato, rappresenta che il Comitato di verifica per le cause di servizio, con parere del 13 dicembre 2011, ha negato la riconducibilità della patologia sofferta dal militare a causa di servizio. L'amministrazione ha, comunque, effettuato una nuova istruttoria, chiedendo al Comitato il riesame, in quanto il precedente parere negativo non sembrava sufficientemente e adeguatamente motivato in relazione all'influenza che i vaccini somministrati avessero potuto esercitare quale concausa della patologia sofferta, ed allo stato attuale, si è in attesa di conoscere il parere del predetto Comitato, che è comunque vincolante per l'amministrazione (che ha soltanto la facoltà di richiedere un riesame dello stesso, qualora ne ravvisi le ragioni).

Riguardo, in ultimo, ai motivi che hanno indotto l'amministrazione militare a denunciare il signor Gomiero, osserva che il comando di appartenenza si è limitato a dare notizia dei fatti alla competente autorità giudiziaria, che ha instaurato il relativo procedimento nei suoi confronti.

Replica il senatore COMPAGNA (*PdL*), osservando che la ricostruzione effettuata dal rappresentante del Governo appare assai particolareggiata, anche se rimarrebbero da approfondire le questioni inerenti, in via generale, ad ulteriori accertamenti sul ciclo delle vaccinazioni.

Nel porsi problematicamente sulle motivazioni che hanno determinato la denuncia del signor Gomiero da parte dell'Amministrazione, si dichiara quindi parzialmente soddisfatto delle delucidazioni ricevute.

Il sottosegretario MAGRI risponde quindi all'interrogazione n. 3-03065, a firma dei senatori Caforio e Belisario e relativa alle condizioni di manutenzione dell'aeroporto militare di Brindisi, specificando che, contestualmente al transito a *status* di aeroporto civile dell'aeroporto di Brindisi, è stato disposto il trasferimento dall'Aeronautica militare all'ENAV S.p.A. della responsabilità della fornitura di servizi di navigazione aerea e la predisposizione di un programma di transito al quale il fornitore di servizi civile subentrante non ha tuttavia ancora dato esecuzione.

A fronte di tale inottemperanza, l'Aeronautica militare, per senso di responsabilità, ha sempre assicurato, nel corso degli anni, livelli dei predetti servizi a *standard* qualitativi accettabili, e ciò nonostante la sensibile riduzione dei finanziamenti sui capitoli relativi al supporto all'aviazione

civile, con il ricorso integrativo di risorse finanziarie destinate prioritariamente a programmi di difesa e sicurezza.

In tale contesto la Forza armata ha però anche dovuto necessariamente adottare un piano operativo di riduzione graduale degli stessi servizi.

Ciò premesso, per affrontare nel merito alcune questioni che più direttamente afferiscono a compiti istituzionali della Forza armata nella vicenda in esame, rileva che i sistemi di sorveglianza utilizzati per le strutture ancora in gestione all'Aeronautica militare sono aderenti agli *standard* ed alle disposizioni vigenti in materia. In particolare, per i siti isolati, è in corso di imminente realizzazione l'introduzione di sistemi antintrusione e di videosorveglianza e, più in generale, in conseguenza del transito dell'aeroporto all'aviazione civile, l'Aeronautica militare ha investito le risorse strettamente necessarie al mantenimento dei livelli di sicurezza richiesti nell'erogazione dei servizi previsti.

Con riferimento, infine, al personale tecnico impiegato presso l'aeroporto in argomento, rileva che lo stesso è in possesso di requisiti professionali adeguati allo svolgimento dei servizi citati. La struttura organizzativa dell'Ente è dunque compatibile con tale livello di servizi e prevede, secondo il modello di Forza armata, la presenza di un nucleo tecnico operativo ma non della figura dell'ufficiale tecnico previsto esclusivamente per i reparti manutentivi.

Replica il senatore CAFORIO (*IdV*), denunciando il preoccupante stato delle infrastrutture e delle apparecchiature dell'aeroporto (le quali ultime, ancorché fondamentali per la sicurezza, rischiano addirittura di essere rese inattive a causa di costanti infiltrazioni d'acqua ed alcune delle quali –come la centrale telefonica per comunicazione interforze– risultano essere già in avaria). L'oratore stigmatizza altresì l'atteggiamento tenuto dall'amministrazione, che gli avrebbe recentemente negato l'accesso agli impianti in questione, nonostante fossero stati evasi tutti gli adempimenti formali.

Conclude dichiarandosi profondamente insoddisfatto dei chiarimenti forniti.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**Schema di decreto legislativo recante ulteriori modifiche ed integrazioni al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (n. 500)**

(Osservazioni alla Commissione parlamentare per la semplificazione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievi e raccomandazione)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il relatore GAMBÀ (*PdL*) dà conto di un ulteriore schema di osservazioni favorevoli con rilievi e raccomandazione (*pubblicato in allegato*).

Prende quindi la parola il senatore CAFORIO (*IdV*), soffermandosi sulle problematiche –emerse anche in una recente audizione tenutasi presso la Commissione d'inchiesta sull'uranio impoverito- relative al riconoscimento della causa di servizio per le vittime di patologie derivanti dall'uranio impoverito e dai vaccini. Una soluzione efficace potrebbe trovare infatti posto –a suo avviso- proprio all'interno dell'atto del Governo in titolo, ed entrerebbe, peraltro, in vigore con tempi relativamente contenuti.

Alle considerazioni svolte dal senatore Caforio si associa il senatore SCANU (*PD*).

Replica il relatore GAMBÀ (*PdL*), ribadendo che anche l'intervento in questione sarebbe di natura sostanziale, e, qualora recepito nello schema di decreto legislativo, configurerebbe una violazione dei criteri contenuti nella legge delega di riferimento.

Ad avviso del senatore DEL VECCHIO (*PD*) la problematica evocata dal senatore Caforio è comunque di particolare delicatezza. Sarebbe pertanto opportuno che essa trovasse spazio all'interno dello schema di osservazioni, nella veste di semplice raccomandazione al Governo.

Replica nuovamente il relatore GAMBÀ (*PdL*), osservando che, anche se la questione è sicuramente di indubbia rilevanza, quanto ipotizzato dal senatore Del Vecchio si configura uno specifico indirizzo all'Esecutivo. Sotto tale aspetto, eminentemente formale, lo strumento giuridico appropriato sarebbe allora una risoluzione, e non uno schema di osservazioni da inviare alla Commissione di merito in sede di esame di un atto del Governo.

Il sottosegretario MAGRI esprime quindi avviso favorevole sui rilievi formulati dal relatore sugli articoli 830, 1359, 1360 e 2235 del Codice dell'ordinamento militare.

Per quanto attiene ai profili finanziari connessi alla cosiddetta «mininaja», osserva che la Difesa, d'intesa con il Ministero dell'economia, sta approfondendo la possibilità di riassetto, previa soppressione, anche il comma 5-*bis* dell'articolo 55 del decreto-legge n. 78 del 2010 nell'articolo 565-*bis* del Codice stesso. La dotazione finanziaria dell'istituto, ridotta da 7,5 a 1,9 milioni di euro, sarà poi a regime, a decorrere dal 2013, di un milione di euro circa.

Per quanto attiene, poi, alle perplessità emerse sulla composizione della Commissione di avanzamento dell'Esercito, rileva che si provvederà ad espungere la prevista modifica dell'articolo 1037 del Codice, essendo anche intercorsa indicazione in tal senso dal competente Stato maggiore ed atteso che va tenuto conto anche dell'ulteriore revisione strutturale dello strumento militare in attuazione del sopravvenuto decreto sulla *spending review* nonché di quanto previsto dalla riforma in corso di esame e contenuta nel disegno di legge n. 3271.

L'oratore replica quindi alle osservazioni formulate dal senatore Del Vecchio sul contingente di carabinieri presso la Banca d'Italia, ribadendo l'efficacia dei rilievi contenuti nel parere del relatore, osservando che lo stesso decreto legislativo n. 165 del 2001 riserva agli organi di governo funzioni di indirizzo politico-amministrativo, demandando alla sfera gestionale, risalente ai dirigenti dei vari settori, l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, nonché i poteri di organizzazione.

Con riferimento, da ultimo, all'integrazione proposta dal Presidente Carrara, osserva che si tratterebbe di un intervento di natura sostanziale e quindi innovativo, e come tale non recepibile nello schema di decreto in questione, stanti i limiti imposti dai criteri di delega. L'opzione, però, ben potrebbe concretarsi in una specifica iniziativa legislativa.

Con riferimento a quanto osservato dal sottosegretario sull'utilizzo di un contingente di carabinieri presso la Banca d'Italia, il senatore RAM-PONI (*PdL*) precisa che il dicastero coinvolto sarebbe in ogni caso quello dell'Interno, trattandosi di un compito collegato alla funzione sicurezza e non alla funzione difesa.

Nell'invitare la Commissione a non trascurare le gravi problematiche afferenti al personale militare affetto da patologie come quelle derivanti dall'uranio impoverito o dall'amianto, il senatore DEL VECCHIO (*PD*) preannuncia, a nome della propria parte politica, il voto favorevole sullo schema di osservazioni da ultimo presentato dal relatore.

Il senatore CAFORIO (*IdV*), pur riconoscendo l'esistenza di alcuni aspetti positivi, esprime profondo rammarico per la permanenza di un istituto come la «mini-naja», non rispondente ad alcuna esigenza reale e che mal si concilia con le recenti esigenze di razionalizzazione della spesa pubblica. In ragione di quanto precede, preannuncia, a nome del Gruppo di appartenenza, un convinto voto contrario.

Previa verifica del numero legale, il PRESIDENTE pone quindi in votazione lo schema di osservazioni favorevoli con rilievi e raccomandazione illustrato dal relatore nella presente seduta, che risulta approvato a maggioranza.

#### *IN SEDE REFERENTE*

**(3271) Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale**

**(934) TORRI e MURA. – Delega al Governo per perfezionare il riallineamento delle carriere del personale appartenente ai ruoli marescialli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica a quelle del personale del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri**

**– e petizioni nn. 170 e 1564 ad essi attinenti**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente CARRARA rende noto che il senatore Lauro ha fatto pervenire una proposta di riformulazione dell'emendamento 3.28 (3.28 (Testo 2), *pubblicato in allegato*), al quale devono intendersi riferite tutte le firme presenti sul precedente emendamento.

La Commissione conviene quindi di accettare la predetta riformulazione e di inviarla alla Commissione bilancio per il prescritto parere.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

## OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 500

La Commissione difesa,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo:

considerata la natura degli interventi previsti, che può suddividersi in due grandi tipologie: interventi di mera correzione materiale e terminologica e recepimento del cosiddetto *jus superveniens*, al fine di prevenire inopportuni fenomeni di decodificazione;

preso atto sia dell'avviso positivo espresso dal Consiglio di Stato, sia dell'orientamento favorevole manifestato –nel corso del dibattito- dal Governo in ordine al recepimento delle osservazioni di natura formale formulate dal predetto Organo consultivo;

ritenuto che gli interventi modificativi ed integrativi al Codice in argomento, proposti con lo schema di decreto legislativo *de quo* appaiono congrui e rispondenti ai fini di completare, correggere, rendere più chiare e intelligibili le relative singole disposizioni del medesimo Codice, nel pieno rispetto degli indirizzi per la semplificazione normativa di cui alla legge di delega 28 novembre 2005, n. 246;

esprime, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, invitando la Commissione di merito ad inserire, nella formulazione del parere di legge di sua competenza e negli eventuali indirizzi al Governo, i seguenti rilievi e raccomandazione conclusiva ed altresì a valutare adeguatamente le osservazioni di natura tecnico-formale formulate dal Consiglio di Stato, che, peraltro, non appaiono tutte ed indistintamente condivisibili:

a) in relazione all'articolo 92-*bis* «Iniziative per la diffusione dei valori e della cultura militare fra i giovani», riformulare questo nuovo articolo del Codice per riassetare in un unico testo le varie disposizioni relative all'istituto di cui alla rubrica, previste agli articoli n. 1, comma 1, lettera *i*), n. 3, comma 1, lettera *p*), e n. 10, comma 10 dell'atto del Governo n. 500, con conseguente soppressione dell'articolo n. 565-*bis* dello stesso Codice e del comma 5-*bis* dell'articolo n. 55 del decreto-legge 29 marzo 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

b) in relazione all'articolo 830 «Contingente per la Banca d'Italia», valutare l'opportunità di un intervento (non già previsto nello schema di decreto legislativo) volto a espungere l'inadeguata indicazione, in una norma di rango primario, della composizione e del numero totale del contingente dei Carabinieri in argomento e a correggere l'inesatta previsione che la disciplina d'impiego del contingente medesimo sia contenuta in una Convenzione stipulata tra il Ministero della difesa e la Banca d'Italia.

Più appropriato parrebbe, infatti, che tale convenzione debba essere stipulata direttamente tra la stessa Banca d'Italia e il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, riservando a tale atto convenzionale ogni disposizione circa la composizione, i numeri e le modalità d'impiego del contingente e prevedendo, invece, nel testo del comma 1 dello stesso articolo 830 del Codice dell'ordinamento militare esclusivamente il limite numerico massimo di composizione del medesimo contingente dei Carabinieri per la Banca d'Italia;

*c)* in relazione all'articolo 1037, comma 1, lettera *b)*, non adottare le modifiche proposte dall'atto del Governo n. 500, all'articolo 4, comma 1, lettera *ii)*, in quanto tali modifiche determinerebbero una composizione della Commissione superiore di avanzamento dell'Esercito italiano incongrua rispetto alla struttura ordinativa della medesima Forza armata.

*d)* in relazione agli articoli 1359 e 1360 «Richiamo e «Rimprovero», in relazione ad ipotesi di interventi modificativi sui testi dei due articoli in oggetto, in riferimento alla specificità della disciplina militare ed alla più idonea ed equa progressività delle sanzioni in riferimento alla gravità delle mancanze ed alla reiterazione delle stesse, pare opportuno mantenere la previsione dell'irrogazione della sanzione del «Rimprovero» nel caso di recidiva nelle mancanze per le quali può essere inflitta la minore sanzione del «richiamo», anche successivamente alla soppressione dei registri ad esclusivo uso interno, su cui, l'originario testo dell'articolo 1359 prevedeva che le inflitte minori sanzioni, di tale ultimo tipo, fossero annotate;

*e)* in relazione all'articolo 2235 «regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali dei ruoli speciali dell'Esercito italiano», prevedere l'estensione anche agli ufficiali della Marina militare e dell'Aeronautica militare, di grado corrispondente a quello di maggiore, del periodo di permanenza minima (quadriennale), ai fini dell'avanzamento al grado superiore, già indicata per gli ufficiali dei ruoli speciali dell'Esercito nell'articolo 2235 del Codice, attraverso un opportuno intervento integrativo, nella rubrica e nel testo dell'articolo stesso.

Si raccomanda, infine, la necessità di continuare, anche attraverso successivi interventi legislativi, l'azione di aggiornamento, integrazione e correzione del testo del Codice dell'ordinamento militare, al fine di mantenere in un unico testo di rango primario l'intera disciplina normativa afferente al comparto della Difesa, anche in considerazione della particolarità complessiva della stessa e della specificità riferibile al personale investito della condizione militare.



**EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 3271****Art. 3.****3.28 (testo 2)**

LAURO, AMATO

*Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

«e-bis) previsione di una adeguata valorizzazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, della particolare qualificazione professionale dagli uffici transitati, a seguito di concorso pubblico, in altri ruoli della Pubblica amministrazione, dopo almeno dieci anni di servizio permanente effettivo senza demerito, in considerazione della peculiare funzione svolta, del ruolo rivestito e della professionalità acquisita nel comparto difesa e al fine di trasporre tali esperienze multidisciplinari e capacità gestionali relative alla direzione, al coordinamento e al controllo delle risorse umane, finanziarie e strumentali anche nei nuovi ambiti istituzionali ove prestano servizio».

---

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

Mercoledì 10 ottobre 2012

**Plenaria**

**774<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**AZZOLLINI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Polillo.*

*La seduta inizia alle ore 9,05.*

**IN SEDE CONSULTIVA**

**(2646) Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Buttiglione ed altri; Stucchi ed altri; Gozi ed altri; Pescante ed altri e del disegno di legge d'iniziativa governativa

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo. Parere in parte non ostativo ed in parte contrario sugli emendamenti)

Il senatore LATRONICO (*PdL*), in sostituzione del relatore Fleres, illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, per quanto di competenza, e ribadisce l'osservazione già formulata nel parere sul testo reso alla Commissione di merito, secondo la quale l'espunzione, operata presso la Camera dei Deputati, dei commi 10, 11 e 12 dell'articolo 29, rappresenta un rischio per la finanza pubblica, in mancanza di una normativa adeguata a garantire la puntuale copertura degli oneri derivanti dall'attuazione di deleghe contenute nella legge di delegazione europea. Sulle disposizioni in materia di aiuti pubblici per calamità naturali di cui all'articolo 45, fa presente che appare necessario confermare l'osservazione già espressa sull'emendamento 43.0.1 (testo 2), approvato dalla Commissione in identico testo, secondo cui in sede attuativa, la concessione degli aiuti pubblici per calamità naturali, di cui al comma 1, deve informarsi ad un criterio di prudenzialità finan-

ziaria; rileva, inoltre, che occorre evitare, in sede applicativa, che il riferimento al lucro cessante, contenuto nella lettera *b*) del comma 1, rappresenti elemento che consente di eccedere i limiti stabiliti dall'Unione in riferimento alla prova del danno. Rispetto agli emendamenti, segnala che occorre valutare la portata della proposta emendativa 46.100, ove prevede l'intervento nelle procedure di recupero dei «concessionari della riscossione» anziché della sola Equitalia S.p.A. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il presidente AZZOLLINI propone di formulare un parere di semplice contrarietà sulla proposta 46.100.

Il senatore LATRONICO (*PdL*) propone, pertanto, l'approvazione di un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, osservando tuttavia che l'espunzione, operata presso la Camera dei deputati, dei commi 10, 11 e 12 dell'articolo 29, rappresenta un rischio per la finanza pubblica, in mancanza di una normativa adeguata a garantire la puntuale copertura degli oneri derivanti dall'attuazione di deleghe contenute nella legge di delegazione europea.

In merito, poi, all'articolo 45, si osserva che:

– in sede attuativa, la concessione degli aiuti pubblici per calamità naturali, di cui al comma 1, deve informarsi ad un criterio di prudenzialità finanziaria;

– occorre evitare, in sede applicativa, che il riferimento al lucro cessante, contenuto nella lettera *b*) del comma 1, rappresenti elemento che consente di eccedere i limiti stabiliti dall'Unione in riferimento alla prova del danno.

Per quanto concerne gli emendamenti, il parere è di nulla osta, fatta eccezione per la proposta 46.100, su cui il parere è di semplice contrarietà».

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva.

#### *CONVOCAZIONE DI UNA SEDUTA DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI*

Il PRESIDENTE avverte che al termine dell'odierna seduta antimeridiana della Commissione, è convocata una seduta della Sottocommissione per i pareri.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 9,20.*

**Sottocommissione per i pareri****188<sup>a</sup> Seduta (antemeridiana)***Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Polillo.*

*La seduta inizia alle ore 9,20.*

**(3447) Disposizioni per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Motta ed altri; Rainieri ed altri; Tommaso Foti ed altri; Barbieri ed altri; Polledri ed altri

(Parere alla 7<sup>a</sup> Commissione su testo ed emendamenti. Seguito esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il sottosegretario POLILLO consegna una nota recante chiarimenti sui profili di criticità sollevati dal Relatore.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

**(3337) VALLARDI ed altri. – Attuazione dell'articolo 4 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, in materia di etichettatura dei prodotti alimentari**

(Parere alla 9<sup>a</sup> Commissione su testo ed emendamento. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore LATRONICO (*PdL*) illustra il disegno di legge in titolo ed il relativo emendamento, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare né sul testo né sulla proposta emendativa.

Con l'assenso del rappresentante del Governo, propone, pertanto, l'approvazione di un parere non ostativo.

La Sottocommissione approva.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

**Plenaria****775<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)***Presidenza del Presidente***AZZOLLINI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Polillo.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

**IN SEDE CONSULTIVA****(3271) Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale**

(Parere alla 4<sup>a</sup> Commissione su emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e in parte condizionato ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 4 ottobre scorso.

Il relatore PEGORER (*PD*) illustra gli emendamenti riferiti agli articoli 3 e seguenti e le ulteriori riformulazioni del disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare, in relazione al testo, le proposte 3.8, 3.11, 3.20 (testo 2), 3.22, 3.23, 3.24, 3.27, 3.28, 3.29, 4.3, 4.12, 4.19 e 4.21. Risulta, inoltre, a suo parere, necessario acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 3.0.2, 4.11 e 4.24. Fa altresì presente che comportano maggiori oneri le proposte emendative 3.12, 3.16, 3.2, 3.10, 3.9, 3.26, 3.0.1, 4.6, 4.20, 4.23 e 4.0.1. In merito all'emendamento 3.30, chiede chiarimenti sulla portata finanziaria dei capoversi *h-bis*) e *h-ter*), mentre ritiene comportino maggiori oneri i capoversi *h-quater*) e *h-quinquies*). Per quanto attiene all'emendamento 4.2, rileva la necessità di verificarne la compatibilità con la normativa contabile. Alla luce della riformulazione pervenuta, segnala che non appare più oneroso l'emendamento 2.10 (testo 2). Ritiene, infine, che non vi siano osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario POLILLO, intervenendo sull'emendamento 2.11 (testo 3), evidenzia la necessità di condizionare un eventuale parere di nulla osta al previo concerto del Ministro dell'economia rispetto alle convenzioni per l'utilizzo delle strutture militari in favore del servizio sanitario nazionale.

Il PRESIDENTE conviene sull'opportunità della precisazione, quale condizione da inserire ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione per un parere di nulla osta.

Il senatore VACCARI (*LNP*) nota a proposito dell'emendamento 2.12 (testo 2) come l'affidamento di attività a personale interno all'amministrazione della Difesa, possa comportare dei risparmi, ma ciò non sia dimostrato, né l'emendamento in questione appaia in grado di delineare un chiaro discrimine di convenienza economica.

Il senatore AGOSTINI (*PD*) conviene circa la possibilità che le attività svolte da soggetti terzi comporti, in astratto, aggravii di spesa anziché risparmi.

Il relatore PEGORER (*PD*) ricorda che nell'ambito degli arsenali della difesa opera altresì personale civile del Ministero, e che dunque una valorizzazione delle funzioni svolte all'interno del perimetro dell'amministrazione potrebbe incidere sulle dinamiche del personale.

Il PRESIDENTE ritiene dunque che sull'emendamento 2.12 (testo 2) si possa esprimere parere di semplice contrarietà.

Il senatore AGOSTINI (*PD*) sottolinea che l'emendamento 4.25 potrebbe alterare l'equilibrio finanziario del provvedimento dal momento che formula criteri diversi dalla mera razionalizzazione nell'ambito dei processi di riforma dello strumento militare. Analoga obiezione può riguardare le proposte emendative 2.15 e 4.19.

Il PRESIDENTE evidenzia il rischio di effetti finanziari sfavorevoli da parte dell'emendamento 3.8 e del successivo 3.20 (testo 2).

Il senatore MORANDO (*PD*) considera l'emendamento 3.11 ininfluenza ai fini della spesa, così come l'emendamento 3.23.

Il Rappresentante del GOVERNO formula un parere contrario sull'emendamento 3.22, in quanto incide sulla struttura delle progressioni di carriera del personale.

Il senatore AGOSTINI (*PD*) esprime delle perplessità circa gli effetti dell'emendamento 3.24, che a suo avviso potrebbe rivelarsi norma di favore per il personale interessato, e dunque comportare oneri aggiuntivi.

Il PRESIDENTE ritiene che tale proposta emendativa rappresenti una mera specificazione e non induca maggiori costi per la finanza pubblica. Esprime, al contrario, il timore che l'emendamento 3.27, svincolando il decreto di proroga delle scadenze fissate dal disegno di legge rispetto alla periodicità annuale, possa risultare oneroso.

Il senatore PEGORER (*PD*) evidenzia come l'emendamento 3.28 comporti un effetto premiale per il personale transitato ad altra amministrazione, fondato sulla sola assenza di demerito, e come tale produttivo di probabili oneri finanziari.

Il PRESIDENTE evidenzia la possibile onerosità dell'emendamento 3.29, in quanto limita il riferimento al percorso di riduzione delle dotazioni organiche. Analogamente appare foriero di nuovi oneri l'emendamento 4.3, il quale addossa il costo dei rimborsi al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il senatore MORANDO (*PD*) osserva come l'articolata serie di abrogazioni disposte con l'emendamento 4.12 alteri la struttura di costi e lo *status* del personale, e dunque possa produrre effetti finanziari negativi.

Il PRESIDENTE sottolinea l'opportunità di esprimere parere contrario anche circa l'emendamento 4.21, potenzialmente produttivo di maggiori oneri in quanto esclude dal procedimento decisionale il Ministro dell'economia e delle finanze. Conviene, invece, circa la neutralità finanziaria dell'emendamento 2.10 (testo 2) alla luce dell'avvenuta riformulazione. Ritiene di condividere la segnalazione del Relatore circa l'onerosità degli emendamenti 3.12, 16, 3.2, 3.10, 3.9, 3.26, 3.0.1, 4.6, 4.20, 4.23 e 4.0.1.

Il relatore PEGORER (*PD*), in considerazione del dibattito svoltosi, propone l'adozione di un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti agli articoli 3 e seguenti del disegno di legge in titolo, nonché le riformulazioni di precedenti proposte emendative, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 2.15, 4.19, 3.8, 3.20 (testo 2), 3.22, 3.27, 3.28, 3.29, 4.3, 4.12, 4.21, 4.25, 3.12, 3.16, 3.2, 3.10, 3.9, 3.26, 3.0.1, 4.6, 4.20, 4.23 e 4.0.1. Sull'emendamento 2.11 (testo 3) il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, dopo le parole: "il Ministero dello salute" delle seguenti: ", il Ministero dell'economia e delle finanze". Il parere è di semplice contrarietà sull'emendamento 2.12 (testo 2). Sui restanti emendamenti il parere è non ostativo, fatta eccezione per le proposte 3.0.2, 4.11, 4.24, 3.30 e 4.2, il cui esame resta sospeso.».

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,15.*

**Sottocommissione per i pareri****189<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)***Presidenza del Presidente*  
AZZOLLINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Polillo.*

*La seduta inizia alle ore 16,15.*

**(3447) Disposizioni per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Motta ed altri; Rainieri ed altri; Tommaso Foti ed altri; Barbieri ed altri; Polledri ed altri

(Parere alla 7<sup>a</sup> Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il presidente AZZOLLINI dà lettura di una nota pervenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze, con la quale si sottolinea la disponibilità delle risorse a copertura del testo nonché l'estraneità degli intenti dell'emendamento 2.4 rispetto alle celebrazioni verdiane in senso stretto e la potenziale onerosità della norma.

Il senatore VACCARI (*LNP*) fa notare come gli emendamenti 2.1, 2.2 e 2.3 rispondano alla medesima *ratio*.

Il PRESIDENTE, alla luce dei chiarimenti pervenuti e delle considerazioni svolte dai Senatori, propone l'espressione di un parere non ostativo sul testo del disegno di legge, ed invece di contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4. Il parere è di nulla osta sui restanti emendamenti.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.



**(2862) Disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici e dei borghi antichi d'Italia**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Foti e Carlucci; Iannuzzi ed altri; Bocci ed altri

(Parere alle Commissioni 7<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> riunite su testo ed emendamenti. Esame e rinvio)

La relatrice CARLONI (PD) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, che andrebbe rimodulata la cadenza temporale della copertura del Fondo nazionale per il recupero, la tutela e la valorizzazione dei centri storici e dei borghi antichi, di cui al comma 5 dell'articolo 2. Segnala, inoltre, che il comma 7 del medesimo articolo prevede, a partire dal 2013, che la copertura sia assicurata attraverso il ricorso alla tabella E della legge di stabilità (che reca gli importi delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale). Fa, inoltre, presente la necessità di valutare se tutti gli interventi previsti dal comma 3 dell'articolo 1 – come, a titolo di esempio, il miglioramento dell'illuminazione o la pulizia delle strade – possano rientrare tra le spese in conto capitale, posto che – anche prescindendo dal ricorso alla Tabella E – la copertura per il 2012, di cui al citato comma 5 dell'articolo 2, va a gravare sullo stanziamento del fondo speciale di conto capitale. Per quanto attiene agli emendamenti, rileva che non vi sono osservazioni da formulare.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

Mercoledì 10 ottobre 2012

**Plenaria****381<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
**BALDASSARRI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Ceriani.*

*La seduta inizia alle ore 14,50.*

**ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA**

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e di risoluzione della crisi degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica le direttive del Consiglio 77/91/CEE e 82/91/CE, le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE e 2011/35/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010 (n. COM (2012) 280 definitivo)**

**Proposta di regolamento del Consiglio che attribuisce alla BCE compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (n. COM (2012) 511 definitivo)**

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 1093/2010 che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) per quanto riguarda l'interazione di detto regolamento con il regolamento (UE) che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (n. COM (2012) 512 definitivo)**

(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, degli atti comunitari sottoposti al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

La relatrice FONTANA (*PD*) riferisce alla Commissione sulla proposta di regolamento che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (COM (2012) 511) e sulla proposta di regolamento recante modifica del regolamento n. 1093/2010, che istituisce l'Autorità europea di

vigilanza (Autorità bancaria europea) per quanto riguarda l'interazione di detto regolamento con il suddetto regolamento che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (COM (2012) 512), ricordando che tali atti fanno parte di un pacchetto di provvedimenti relativi all'Unione bancaria presentato lo scorso 12 settembre dalla Commissione europea. Per quanto riguarda il percorso di attuazione dell'Unione bancaria ritiene utile rinviare a un elenco – contenuto nella documentazione a disposizione dei Commissari – degli atti normativi la cui approvazione è considerata prioritaria dalla Commissione. Il pacchetto è considerato imprescindibile in quanto l'accentramento delle competenze in materia di politica monetaria ha stimolato una forte integrazione economica e finanziaria, accrescendo così la possibilità di effetti di ricaduta transfrontaliera in caso di crisi bancarie; appare al contempo ineludibile un'azione che spezzi il legame tra debito sovrano e debito bancario, e il circolo vizioso che ha reso inevitabile l'utilizzo di 4,5 miliardi di euro dei contribuenti europei per salvare le banche dell'Unione europea. In particolare, rimarca che la crisi finanziaria ha dimostrato che, sebbene essenziale, il semplice coordinamento tra le autorità nazionali di vigilanza non è sufficiente, in particolare nel contesto della moneta unica, e che è necessario addivenire a un meccanismo decisionale comune, contenendo altresì il rischio di frammentazione dei mercati bancari dell'Unione europea, che compromette gravemente il mercato unico dei servizi finanziari. La Commissione ha pertanto invitato alla creazione di un'Unione bancaria, i cui capisaldi dovrebbero essere il trasferimento delle funzioni di vigilanza a livello europeo, la creazione di un sistema comune di garanzia dei depositi e l'adozione di forme di gestione integrata delle crisi bancarie.

Giudica opportuno richiamare i contenuti della relazione «Verso un'autentica unione economica e monetaria», presentata il 26 giugno 2012 dal Presidente del Consiglio europeo Van Rompuy e della risoluzione del 17 luglio 2010, adottata dal Parlamento europeo sulla gestione delle crisi transfrontaliere nel settore bancario, per sottolineare come tali atti abbiano prefigurato un meccanismo unico di vigilanza prudenziale sugli enti creditizi.

Nel merito delle proposte di regolamento 511 e 512, sottolinea che la creazione di un meccanismo di vigilanza unico si basa sul trasferimento a livello europeo di specifici compiti fondamentali di vigilanza delle banche aventi sede negli Stati membri della zona euro. Pur conservando la responsabilità ultima in materia di vigilanza, la BCE assolverà i suoi compiti nel quadro del meccanismo unico composto da BCE e autorità di vigilanza nazionali. Tale struttura dovrebbe consentire una vigilanza forte e uniforme in tutta la zona euro, utilizzando al meglio le specifiche conoscenze delle realtà locali delle autorità di vigilanza nazionali. Più nel dettaglio, nell'ambito del meccanismo di vigilanza unico, alla BCE saranno attribuite competenze di vigilanza su tutte le banche nell'Unione bancaria, alle quali si applicherà il *corpus* unico di norme applicabile a tutto il mercato unico. Recenti esperienze hanno infatti dimostrato come anche le dif-

ficoltà di banche relativamente piccole possano avere un impatto negativo tutt'altro che irrilevante sulla stabilità finanziaria degli Stati membri. Il meccanismo di vigilanza entrerà in vigore in modo graduale ma rapido: la BCE sarà autorizzata a esercitare già dal 1° gennaio 2013 i suoi compiti di vigilanza nei confronti di tutti gli enti creditizi, in particolare di quelli che hanno ricevuto o chiesto assistenza finanziaria pubblica, mentre gli enti creditizi di maggiore importanza sistemica a livello europeo saranno assoggettati alla vigilanza della BCE a partire dal 1° luglio 2013. Nei confronti di tutte le altre banche la BCE assumerà pienamente i suoi compiti al più tardi a partire dal 1° gennaio 2014. Alla BCE saranno attribuiti specifici compiti fondamentali di vigilanza indispensabili per individuare i rischi che minacciano la solidità delle banche, nonché il potere di imporre alle banche l'obbligo di adottare le necessarie misure correttive. La BCE disporrà di tutti i poteri di indagine e di vigilanza necessari per svolgere i suoi compiti. Sarà, tra l'altro, l'autorità competente per rilasciare la licenza e l'autorizzazione agli enti creditizi, valutare le partecipazioni qualificate, accertare il soddisfacimento dei requisiti patrimoniali minimi, accertare l'adeguatezza del capitale interno al profilo di rischio dell'ente creditizio, effettuare la vigilanza su base consolidata e svolgere compiti di vigilanza sui conglomerati finanziari. Accerterà inoltre il rispetto delle disposizioni in materia di leva finanziaria e di liquidità, applicherà riserve di capitale e attuerà, coordinandosi con le autorità di risoluzione delle crisi, misure di intervento precoce quando una banca viola, o è in procinto di violare, i requisiti patrimoniali fissati dalla normativa. È prevista la partecipazione attiva delle autorità di vigilanza nazionali, onde assicurare una preparazione e un'attuazione efficienti e spedite delle decisioni di vigilanza e garantire il coordinamento e il flusso di informazioni necessari sulle questioni di portata sia locale che europea. Alle stesse autorità nazionali rimarrà la competenza per quanto riguarda tutti i compiti non esplicitamente attribuiti alla BCE (tra gli altri, tutela dei consumatori, lotta contro il riciclaggio di capitali, vigilanza degli enti creditizi dei paesi terzi che aprono succursali e prestano servizi a livello transfrontaliero nello Stato membro). Anche per i compiti attribuiti alla BCE, la maggior parte delle verifiche quotidiane e delle altre attività di vigilanza necessarie per preparare e dar seguito agli atti di vigilanza potrebbero essere svolte dalle autorità di vigilanza nazionali operanti come parte integrante del meccanismo di vigilanza unico.

La proposta della Commissione prevede forti garanzie di responsabilità per la BCE, in particolare nei confronti del Parlamento europeo e del Consiglio, onde assicurare la legittimità democratica delle decisioni assunte in materia di vigilanza. A tal fine, la BCE sarà tenuta a trasmettere relazioni periodiche e a rispondere a interrogazioni e quesiti. Il presidente del consiglio di vigilanza presenterà una relazione annuale sulle attività del consiglio di vigilanza della BCE al Parlamento europeo e all'Eurogruppo, e potrà partecipare alle audizioni delle competenti commissioni del Parlamento europeo in ogni altra occasione.

Successivamente, la relatrice dà conto delle modifiche proposte al regolamento istitutivo dell'ABE, che dovranno garantire che l'ABE continui a svolgere la sua missione in maniera efficace nei confronti di tutti gli Stati membri. In particolare, l'ABE eserciterà i suoi poteri e svolgerà i suoi compiti anche nei confronti della BCE. Le modalità di voto in seno all'ABE saranno adattate per assicurare che le strutture decisionali dell'Autorità restino equilibrate ed efficienti e riflettano le posizioni delle autorità competenti degli Stati membri partecipanti al meccanismo di vigilanza unico e delle autorità competenti degli Stati membri che non vi partecipano, in modo da preservare appieno l'integrità del mercato unico.

Quindi segnala alla Commissione l'opportunità di integrare l'ambito della discussione dedicando una specifica analisi al cosiddetto Rapporto Liikanen, riguardo al quale ricorda che la Commissione, oltre a presentare il pacchetto di proposte sopra illustrate, ha conferito fin dal novembre dello scorso anno a un Gruppo di Alto Livello, guidato dal presidente della banca centrale finlandese, Erkki Liikanen, l'incarico di presentare un rapporto nel quale fossero elencati gli elementi di riforma giudicati più urgenti. Il cosiddetto Rapporto Liikanen, presentato lo scorso 2 ottobre e già oggetto di un'ampia discussione tra gli addetti ai lavori (particolarmente critiche le posizioni espresse dalla Germania), si basa essenzialmente sulle cinque proposte articolate di cui dà conto. Ricorda infine che sul Rapporto Liikanen la Commissione europea lo scorso 2 ottobre ha previsto una consultazione pubblica che si concluderà il 13 novembre prossimo. Chiede inoltre che sia messo a disposizione della Commissione un documento di approfondimento predisposto dal Servizio Studi del Senato, nel quale sono richiamate le funzioni e le competenze in materia di vigilanza prudenziale che il Testo unico bancario assegna alla Banca d'Italia. È del tutto evidente l'utilità di tale riferimento per operare un raffronto con i poteri e le competenze previsti nel nuovo pacchetto sull'Unione bancaria.

In conclusione segnala alla Commissione che la Commissione europea ha presentato, il 19 marzo 2012, un Libro verde sul sistema bancario ombra, nel quale, dopo averne definito le caratteristiche e averne elencato le entità e le attività, ne ha individuato i potenziali rischi.

Il presidente BALDASSARRI assicura che sarà quanto prima posto a disposizione dei senatori il documento di approfondimento predisposto dagli Uffici e citato dalla relatrice. Ritiene opportuno compiere una verifica preliminare dei contenuti del Rapporto Liikanen e del Libro verde sul sistema bancario ombra, per valutare l'opportunità di svolgerne in Commissione un autonomo e specifico esame da concludere con l'approvazione di una risoluzione.

La relatrice GERMONTANI (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*) riferisce alla Commissione sulla comunicazione della Commissione europea denominata «Una tabella di marcia verso l'unione bancaria» (COM (2012) 510), che definisce la proposta di direttiva sulla risoluzione delle crisi ban-

carie (COM (2012) 280 definitivo) come una delle proposte che potranno le fondamenta comuni per tutto il mercato unico, su cui, potranno basarsi le proposte sull'Unione bancaria. La comunicazione ne auspica l'approvazione entro la fine del 2012. Più nel dettaglio il documento in esame propone norme per affrontare le conseguenze di eventuali dissesti di enti creditizi dopo che la crisi finanziaria iniziata nel 2008 ha messo in luce l'inadeguatezza delle procedure ordinarie di insolvenza ad affrontare le crisi degli enti creditizi, in virtù della peculiarità del sistema bancario rispetto alle altre attività di impresa e la mancanza di strumenti adeguati al livello europeo a fronte di dispositivi di gestione nazionale tanto diversi l'uno dall'altro da rendere difficoltosa la gestione della dimensione transfrontaliera delle crisi. La proposta di direttiva citata armonizza le leggi nazionali sul risanamento e la risoluzione delle crisi degli enti creditizi e delle imprese di investimento per garantire che gli Stati membri siano dotati dei medesimi strumenti e procedure per affrontare dissesti sistemici. Si vuole così definire un quadro efficace per gestire i fallimenti bancari in modo ordinato ed evitare il contagio ad altri enti, salvaguardando la stabilità finanziaria e riducendo al minimo le perdite per il contribuente.

Il documento in esame contiene numerose deleghe alla Commissione europea, alcune delle quali le conferiscono l'incarico, per un periodo di tempo indeterminato (articolo 103, paragrafo 2), di adottare atti *ex* articolo 290 del TFUE. Negli altri casi, invece, l'intervento della Commissione europea è solo indiretto: nella sostanza sarà l'Autorità bancaria europea (ABE) a determinare il contenuto delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, per le quali la Commissione sarà solo chiamata ad un'adozione formale. Oltre a tale ruolo normativo, finalizzato ad assicurare un approccio uniforme e coerente alla materia mediante l'elaborazione di circa 20 norme tecniche e cinque orientamenti, l'Autorità bancaria europea viene anche chiamata a partecipare a collegi di risoluzione delle crisi al livello di gruppo, decidendo in caso di disaccordo e svolgendo un ruolo di mediazione vincolante e a prevedere il riconoscimento delle procedure di risoluzione delle crisi di paesi terzi e a concludere intese di cooperazione, non vincolanti, con gli stessi paesi terzi.

Successivamente segnala che la Commissione europea delinea un sistema di intervento complesso, composto da misure di preparazione e prevenzione ovvero di designazione *ex ante* di una o più autorità (amministrative pubbliche) di risoluzione delle crisi, in grado di esercitare i loro poteri con la rapidità e flessibilità necessarie e dotate di adeguate competenze, risorse e capacità operative. Tali risorse saranno assicurate al livello nazionale dal «sistema europeo dei meccanismi di finanziamento» (Titolo VII) mediante la raccolta ordinaria annuale di contributi presso gli enti autorizzati al fine di raggiungere, entro 10 anni al massimo dall'entrata in vigore della proposta di direttiva, il livello-obiettivo dell'1 per cento almeno dell'ammontare dei depositi di tutti gli enti creditizi autorizzati. Contributi straordinari *ex post* sono, poi, previsti qualora i mezzi finanziari disponibili non siano sufficienti a coprire perdite, costi o altre spese sostenute. L'articolo 97 disciplina la possibilità di prestiti tra meccanismi na-

zionali di finanziamento, mentre per le crisi di gruppo si prevede la messa in comune dei meccanismi di finanziamento nazionali. Le autorità di risoluzione delle crisi dispongono di ampi poteri, potendo assumere il controllo di un ente in dissesto o vicino al dissesto, assumere il ruolo degli azionisti e dell'organo di gestione, trasferire attività e passività e far rispettare i contratti (Capo V). Non viene precisato quale ente debba essere nominato in qualità di autorità preposta alla risoluzione delle crisi: ogni Stato membro sarà dunque libero di designare, ad esempio, la banca centrale nazionale, l'autorità di vigilanza finanziaria, il Ministero delle finanze o altre autorità speciali. Sono inoltre previsti la predisposizione ed il costante aggiornamento dei seguenti documenti, relativi a enti singoli o a gruppi di imprese: «piani di risanamento», redatti dai diretti interessati, che prevedano il ripristino della situazione finanziaria in caso di deterioramento significativo e siano soggetti alla valutazione delle autorità competenti, e «piani di risoluzione delle crisi» ad opera delle autorità di risoluzione delle crisi in consultazione con le autorità competenti. Essi tengono conto di una gamma di scenari e prevedono una serie di opzioni per l'applicazione all'ente degli strumenti e poteri di risoluzioni delle crisi. Il loro contenuto dettagliato è specificato nell'articolo 9, paragrafo 4. Il piano non presuppone alcun sostegno finanziario pubblico straordinario.

Segnala la possibilità, per gli enti membri di un gruppo, di concludere accordi di sostegno finanziario intragruppo (articolo 16) nei casi di cui all'articolo 19, sottoposti a verifica da parte delle autorità di vigilanza e mediazione (articolo 17), all'eventuale approvazione da parte degli azionisti (articolo 18) e passibili di opposizione da parte delle autorità competenti (articolo 21). Segnala altresì l'intervento precoce (articoli 23-25), al fine di arrestare tempestivamente il deterioramento della situazione, in modo da evitare l'insolvenza. Le misure che possono rientrare in questa categoria sono elencate nell'articolo 23. Particolare rilievo assume l'amministrazione straordinaria (relativa a singoli enti, articolo 24, o a gruppi, articolo 25), che prende la forma della nomina annuale di un amministratore straordinario in sostituzione della direzione dell'ente. Questi ha il compito, per legge, di prendere tutte le misure necessarie e di promuovere soluzioni al fine di risanare la situazione finanziaria dell'ente e di ripristinare la sana e prudente gestione dell'attività e dell'organizzazione. Ove necessario, in presenza di un'incoerenza tale compito prevale su qualsiasi altro compito gestionale ai sensi dello statuto dell'ente o della legislazione nazionale (articolo 24, paragrafo 3). Si sofferma sulla risoluzione delle crisi (per i singoli enti: titolo IV, articoli 26-79; per i gruppi: titolo V, articoli 80-83), procedura alternativa a quella ordinaria di insolvenza, finalizzata a ristrutturare o liquidare un ente il cui dissesto sia dichiarato dall'autorità competente o dall'autorità di risoluzione delle crisi quando non si possa ragionevolmente prospettare di evitarne il fallimento in tempi ragionevoli e l'azione di risoluzione della crisi sia necessaria nell'interesse pubblico (articolo 27). L'articolo 29 elenca i principi generali che disciplinano la risoluzione delle crisi, stabilendo tra l'altro l'ordine di priorità tra

i soggetti che subiranno le perdite. La procedura ipotizzata prevede preliminarmente una valutazione, effettuata da una persona indipendente da qualsiasi autorità pubblica (articolo 30); qualora si verificano le circostanze di cui all'articolo 51, paragrafo 1, il tempestivo esercizio, da parte delle autorità di risoluzione delle crisi, del potere di riduzione degli strumenti di capitale emessi (articoli 51-55) e l'adempimento degli obblighi di notifica, informazione e procedurali descritti nel capo VII (articoli 74-76). Nella sostanza, gli strumenti attivabili (singolarmente o in forma combinata) per risolvere la crisi sono i seguenti: vendita dell'attività d'impresa (azioni, titoli di proprietà, attività, diritti o passività, *in toto* o in parte, articolo 32) a condizioni commerciali, senza il previo consenso degli azionisti o di terzi diversi dall'acquirente e senza ottemperare agli obblighi procedurali del diritto societario o della legislazione sui valori mobiliari. Si deve, invece, garantire, il rispetto delle norme dell'Unione sugli aiuti di Stato (articolo 32, paragrafo 2). L'articolo 33 elenca gli obblighi procedurali relativi a tale strumento: cessione della totalità o di una parte delle attività, diritti o passività ad un ente ponte, definito come un'entità giuridica interamente o parzialmente di proprietà di una o più autorità pubbliche costituita al fine di svolgere alcune o tutte le funzioni dell'ente soggetto a risoluzione della crisi e di detenerne, in tutto o in parte, le attività e passività (articolo 34, paragrafo 2). L'articolo 35 ne disciplina in dettaglio il funzionamento: separazione delle attività, cessione a un veicolo di gestione delle attività (entità giuridica interamente di proprietà di una o più autorità pubbliche) delle attività, diritti o passività di un ente, nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato dell'Unione. Il fine perseguito, tramite amministratori appositamente designati, è quello di massimizzare il valore delle attività attraverso la vendita finale ovvero assicurare la liquidazione ordinata dell'attività di impresa (articolo 36, paragrafo 3). L'articolo 36, paragrafo 5, specifica che la possibilità di cedere attività può essere percorsa solo se la situazione del particolare mercato per le attività in questione è tale che una loro liquidazione con procedura ordinaria di insolvenza potrebbe incidere negativamente sul mercato finanziario. Richiama quindi il *bail-in*, al fine di ridurre gli importi dovuti ai creditori non garantiti e di convertire tali crediti in capitale, ricapitalizzando un ente che soddisfi le condizioni per la risoluzione delle crisi o convertendo in capitale (o riducendo l'importo dei) crediti o titoli di debito ceduti a un ente-ponte al fine di fornirgli capitale (articolo 37). L'articolo 46, paragrafo 2, prevede la nomina di un amministratore, il quale redige un piano di riorganizzazione aziendale, da trasmettere all'autorità di risoluzione della crisi, alla Commissione europea ed all'Autorità bancaria europea (ABE). Il piano, di cui gli Stati membri devono accertare la compatibilità con il quadro degli aiuti di Stato dell'Unione, dispone misure volte a ripristinare la sostenibilità economica a lungo termine dell'ente o di rami della sua attività entro un arco di tempo ragionevole non superiore a due anni. Tali misure si basano su presupposti realistici circa le condizioni economiche e finanziarie di mercato in cui l'ente si troverà ad operare (articolo 47, paragrafo 2). Norme specifiche delineano



l'ambito di applicazione di questo strumento (articolo 38), le passività ammissibili (articoli 39-40), la valutazione dell'importo del *bail-in* (articolo 41), il trattamento degli azionisti (articolo 42) e la gerarchia dei crediti (articolo 43). Sottolinea che l'elenco degli strumenti attivabili non è esaustivo: l'articolo 31, paragrafo 7, specifica che non è preclusa agli Stati membri la facoltà di conferire alle autorità di risoluzione delle crisi ulteriori poteri esercitabili quando un ente soddisfa le condizioni per la risoluzione della crisi, purché tali poteri non ostino all'efficace risoluzione della crisi di gruppo e siano coerenti con gli obiettivi della risoluzione delle crisi e con i principi generali che la disciplinano di cui agli articoli 26 e 29. La posizione dei terzi, con particolare attenzione ad azionisti e creditori, è tutelata dal Capo VI (articoli 65-73), mentre nel capo VIII vengono assicurate tutele giurisdizionali alle controparti di un contratto finanziario (articolo 77), ai titolari di un interesse legittimo nella procedura di risoluzione delle crisi (articolo 78) e nell'ambito della procedura ordinaria di insolvenza (articolo 79). Il titolo VIII (articoli 100-102) disciplina le sanzioni e le misure amministrative, effettive, proporzionate e dissuasive, da comminare quando le disposizioni nazionali adottate ad attuazione della direttiva non sono rispettate (articolo 100, paragrafo 1).

In conclusione ricorda che il governatore della Banca centrale europea, Mario Draghi, ha posto l'accento, nella giornata di ieri, sull'esigenza di accelerare il processo di realizzazione dell'Unione bancaria. Inoltre segnala la questione della mancata definizione della cosiddetta *legacy*, per quanto riguarda il regime applicabile ai prestiti già erogati dalla BCE alla Spagna per la ricapitalizzazione di alcuni istituti di credito.

Il presidente BALDASSARRI comunica un elenco di massima, suscettibile di integrazione, delle audizioni da svolgere nell'ambito dell'esame congiunto degli atti comunitari in titolo, comprendente il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per i rapporti con l'Unione europea, la Banca d'Italia e il professor Micossi, in qualità di esperto.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

#### IN SEDE REFERENTE

**(1551) CAFORIO ed altri. – Disposizioni per l'annullamento obbligatorio in autotutela delle cartelle esattoriali prescritte**, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente BALDASSARRI comunica che il relatore Sciascia ha predisposto l'emendamento 1.100, pubblicato in allegato al resoconto,

con il quale vengono affrontate alcune questioni emerse nella seduta di ieri. Invita il relatore a illustrarne il testo alla Commissione.

Il relatore SCIASCIA (*PdL*), dopo aver puntualizzato che l'approfondimento è stato compiuto con la collaborazione degli uffici governativi e di Equitalia, sottolinea che l'emendamento introduce una nuova disciplina per la fattispecie attualmente contemplata dalla lettera *gg-quinquies*) dell'articolo 7, comma 2, del decreto-legge n. 70 del 2011, di cui dispone contestualmente l'abrogazione. In proposito precisa che la nuova disposizione, che porta a mille euro la soglia di riferimento come previsto da altri emendamenti, consente di delineare poi una precisa distinzione tra le due procedure, di cui una di annullamento del ruolo esattoriale e l'altra di temporanea sospensione delle azioni cautelari ed esecutive, che devono essere precedute dall'invio di una comunicazione e che possono essere intraprese non prima del decorso di 120 giorni da tale data. Si tratta quindi di introdurre principio di rigorosa alternatività tra le due procedure, i cui presupposti sono diversi.

Il sottosegretario CERIANI motiva il proprio parere favorevole sull'emendamento 1.100, ribadendo che la procedura di annullamento automatico del ruolo, introdotta dal testo adottato dalla Commissione, postula il venir meno della pretesa tributaria sottostante alla procedura di riscossione coattiva. Viceversa la procedura disciplinata dall'emendamento 1.100, in analogia con le finalità della norma contenuta nel decreto-legge n. 70 del 2011, consente al contribuente, in temporanea difficoltà finanziaria e fino all'importo di mille euro, di ottenere un rinvio dell'azione esecutiva per un periodo massimo di 120 giorni. Nel caso specifico in cui il contribuente abbia inteso avvalersi, senza averne titolo o per errata valutazione, della procedura di annullamento della cartella, attraverso la presentazione di una documentazione che successivamente si riveli inidonea, lo stesso contribuente non potrà ovviamente fruire della dilazione di 120 giorni, ma sarà sottoposto alle procedure esecutive previste, dopo che l'ente impositore abbia respinto le istanze di sospensione.

Il senatore BARBOLINI (*PD*), a nome della propria parte politica, dichiara di condividere i contenuti dell'emendamento 1.100 e chiede al sottosegretario Ceriani di chiarire gli effetti che tale disposizione potrebbe produrre sulle procedure di rateazione dei debiti tributari già previste a legislazione vigente.

Il sottosegretario CERIANI puntualizza che il contribuente, sottoposto a una procedura di riscossione coattiva, può già, in base alla legislazione vigente, concordare con Equitalia una rateizzazione del pagamento. Pertanto la temporanea sospensione delle azioni esecutive per crediti fino a mille euro risulta pienamente compatibile con il quadro normativo illustrato.

Il relatore SCIASCIA (*PdL*) specifica che i riferimenti contenuti nell'emendamento 1.100 riguardano procedure di riscossione coattiva, con applicazione di strumenti esecutivi sul patrimonio del debitore, che presuppongono il definitivo accertamento dell'imposta dovuta.

I senatori MUSI (*PD*) e Paolo FRANCO (*LNP*), preso atto dei chiarimenti forniti dal relatore e dal rappresentante del Governo, dichiarano di ritenere condivisibile il contenuto dell'emendamento 1.100.

Il presidente BALDASSARRI rinvia il seguito dell'esame.

*SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO CORRETTIVO DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 141 DEL 2010*

La senatrice GERMONTANI (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*) si rivolge al sottosegretario Ceriani per avere un chiarimento in merito ai contenuti dello schema di decreto legislativo, recentemente approvato dal Consiglio dei Ministri, che apporta alcune modifiche al decreto legislativo n. 141 del 2010, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi. In particolare è stata confermata la previsione di un ulteriore onere di iscrizione a carico dei promotori finanziari in uno specifico albo professionale, nonostante le Commissioni finanze della Camera e del Senato ne avessero chiesto la soppressione nell'ambito dei rispettivi pareri sul predetto schema di decreto legislativo. Pur nella consapevolezza che i pareri parlamentari non rivestono carattere vincolante e tenuto quindi conto dell'autonomia decisionale del Governo, nel predisporre la versione definitiva di uno schema di atto normativo, segnala tuttavia l'esigenza di riferire alla Commissione le ragioni per le quali non si è ritenuto opportuno seguire le indicazioni contenute nel parere a suo tempo espresso.

Sollecita infine la Presidenza per lo svolgimento dell'interrogazione n. 3-03088, presentata su iniziativa del senatore Costa e di cui è lei stessa firmataria.

Il sottosegretario CERIANI prende atto della richiesta di chiarimento testé formulata e si riserva di riferire sulla questione.

Il presidente BALDASSARRI prende atto della sollecitazione avanzata dalla senatrice Germontani.

*La seduta termina alle ore 15,40.*

**ULTERIORE EMENDAMENTO AL NUOVO TESTO  
ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER IL DISEGNO  
DI LEGGE N. 1551**

**Art. 1.**

**1.100**

IL RELATORE

*Sostituire il comma 8 con i seguenti:*

«8. In tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino a mille euro ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, intrapresa successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, salvo il caso in cui l'ente creditore abbia notificato al debitore la comunicazione di inidoneità della documentazione ai sensi del comma 3, non si procede alle azioni cautelari ed esecutive prima del decorso di centoventi giorni dall'invio, mediante posta ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo.

9. La lettera *gg-quinquies*) del comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, è abrogata».

---

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 82**

*Presidenza del Presidente*

**BALDASSARRI**

*Orario dalle ore 15,40 alle ore 16,10*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

Mercoledì 10 ottobre 2012

**Plenaria****417<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
POSSA

*Intervengono i sottosegretari di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Elena Ugolini e per i beni e le attività culturali Cecchi.*

*La seduta inizia alle ore 14,40.*

**PROCEDURE INFORMATIVE****Interrogazione**

Il sottosegretario Elena UGOLINI risponde all'interrogazione n. 3-02784 della senatrice Fioroni con cui si chiedono chiarimenti in merito alla posizione dei laureati in scienze della nutrizione umana, classi di laurea magistrale LM-61 e di laurea specialistica 69/S, con particolare riferimento alla possibilità di accesso ai concorsi pubblici e all'insegnamento, oltre che dati dettagliati in ordine al numero di studenti iscritti a tali corsi di laurea ovvero già laureti. Al riguardo, ella fornisce anzitutto i dati richiesti, precisando che il numero di iscrizioni nella classe di laurea magistrale LM-61 per l'anno accademico 2009-2010 è di 685 unità, per l'anno 2010-2011 di 1.036 unità e per il 2011-2012 di 1.110 unità. I laureati nella medesima classe di laurea sono 137 per l'anno accademico 2009-2010, 217 per l'anno 2010-2011 e 57 per il 2011-2012.

Circa la possibilità di accesso ai concorsi pubblici, fa presente che il decreto interministeriale 9 luglio 2009 ha equiparato le lauree specialistiche e magistrali sopra citate alla laurea del vecchio ordinamento in scienze biologiche non esistendo nell'ordinamento precedente un diploma di laurea in scienze della nutrizione. Chiarisce perciò che gli interessati potranno accedere ai concorsi per i quali è richiesto quel titolo.

In merito all'accesso all'insegnamento, rende noto che il decreto ministeriale n. 62 del 2011, relativo alla costituzione delle graduatorie d'istituto del personale docente ed educativo per il triennio 2011-2014, ha precisato i titoli necessari per l'accesso alla terza fascia per le classi di concorso della scuola secondaria di primo e di secondo grado: si tratta dei titoli compresi tra quelli previsti dal decreto ministeriale n. 39 del 1998, come successivamente modificato, o delle lauree specialistiche equiparate elencate nella tabella allegata al decreto ministeriale n. 22 del 2005, nonché delle lauree magistrali dichiarate corrispondenti alle predette ai sensi del decreto interministeriale 9 luglio 2009.

Rileva tuttavia che il citato decreto ministeriale n. 22 del 2005 non contempla la classe di laurea specialistica in questione; la possibilità di accedere all'insegnamento per i possessori delle medesime lauree specialistiche e magistrali può concretizzarsi dunque solo mediante una modifica dello stesso decreto n. 22, che includa i titoli in argomento. A tale proposito, comunica che è in corso la procedura per l'emanazione del nuovo decreto di razionalizzazione e accorpamento delle classi di concorso che, ai sensi dell'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008, è finalizzata a una maggiore flessibilità nell'impiego dei docenti e al tempo stesso al recepimento dei titoli di accesso ovvero delle lauree i cui corsi di studi sono stati definiti successivamente al 2005. Conclude assicurando che in tale sede saranno affrontati i quesiti posti dall'interrogante.

La senatrice FIORONI (*PD*) si dichiara soddisfatta della risposta che offre una prospettiva di soluzione ad una esigenza pressante di molti laureati, ai quali è precluso l'accesso a determinati percorsi professionali. Rileva infatti l'esistenza di una stortura del sistema, a cui doveva essere da tempo posto rimedio. Tenuto conto delle assicurazioni del Governo, auspica che in breve tempo si possa risolvere la questione.

Il presidente POSSA (*PdL*) coglie l'occasione per domandare chiarimenti circa la tempistica nell'emanazione del predetto decreto.

Il sottosegretario Elena UGOLINI chiarisce che esso dovrebbe essere emanato entro dicembre.

Il PRESIDENTE dichiara quindi concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Proposta di nomina del dottor Stefano Rulli a Presidente della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia (n. 153)**

**Proposta di nomina del dottor Nicola Giuliano a componente del Consiglio di amministrazione della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia (n. 154)**

**Proposta di nomina del professor Aldo Grasso a componente del Consiglio di amministrazione della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia (n. 155)**

**Proposta di nomina del dottor Carlo Verdone a componente del Consiglio di amministrazione della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia (n. 156)**

(Parere al Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426, come modificato dall'articolo 6 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 32. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 2 ottobre scorso, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – il rappresentante del Governo si era riservato di rispondere circa l'applicazione al caso di specie della legge n. 120 del 2011 sulla rappresentanza di genere.

Il sottosegretario CECCHI assicura anzitutto l'impegno del Ministro per riequilibrare il nuovo consiglio di amministrazione del Centro sperimentale di cinematografia. Tiene comunque a precisare che la rosa di candidati proposti è stata individuata con l'obiettivo di dare alla struttura piena capacità di rispondere alle sfide, potendo contare su personalità di alto livello. Del resto i candidati hanno ricevuto il generale plauso degli operatori del settore.

Manifesta tuttavia rammarico per la mancata soluzione a monte del tema della parità di genere, di cui riconosce l'indiscusso valore. Garantisce perciò, come peraltro affermato presso la VII Commissione della Camera dei deputati, che il Ministero per i beni e le attività culturali si adopererà affinché si raggiunga un giusto bilanciamento nelle nomine e comunica che a tal fine ha formalmente richiesto al Ministero dell'economia e delle finanze, competente nella scelta di un ulteriore membro del consiglio di amministrazione, di nominare un candidato di genere femminile, proprio nell'ottica di un immediato riequilibrio.

La senatrice Vittoria FRANCO (*PD*), nel prendere atto delle puntualizzazioni del Sottosegretario, ribadisce che lo Stato deve per primo rispettare le sue leggi altrimenti offre un cattivo esempio a tutti gli altri soggetti chiamati ad adempiere alle prescrizioni normative. Giudica perciò assai grave la vicenda, riservandosi di compiere una ulteriore valutazione all'interno del suo Gruppo.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) precisa in premessa di essere assai critico in merito alle leggi che impongono la parità di genere, le quali costituiscono a suo giudizio una forzatura. In proposito rammenta di aver espresso un voto contrario sulla legge n. 120 del 2011, più volte richiamata. Afferma tuttavia che, dal momento della sua entrata in vigore, detta legge deve essere pienamente rispettata e dunque applicata soprattutto dai vertici dello Stato.

Dichiara perciò di essere in seria difficoltà nei confronti dei candidati proposti per ragioni non legate ai loro profili professionali – di indiscusso livello – ma per il metodo seguito dal Governo. Nel preannunciare per-



tanto la richiesta di rinvio dell'esame, si riserva a sua volta di valutare la posizione del suo Gruppo.

Il senatore RUSCONI (*PD*) riconosce che la legge n. 120 del 2011 debba pienamente essere applicata nelle nomine di tutti i consigli di amministrazioni delle società a partecipazione pubblica. Invita tuttavia a tener conto delle competenze proprie della Commissione, chiamata a votare sulle singole proposte presentate dall'Esecutivo. In questa sede, sottolinea, non è possibile effettuare sostituzioni di candidati e dunque un eventuale rinvio non farebbe altro che posticipare il voto della Commissione senza però modificare l'atto in titolo.

Si dichiara invece favorevole alla richiesta di una riflessione politica al Governo, tanto più che i membri indicati per il Centro sperimentale di cinematografia posseggono le capacità idonee a ricoprire tale ruolo. Un voto contrario, a suo avviso, rischierebbe di metterne in discussione le competenze.

Pur condividendo le affermazioni della senatrice Vittoria Franco e alla luce dei chiarimenti dell'Esecutivo, riterrebbe preferibile proseguire nell'esame, tenuto conto che la VII Commissione dell'altro ramo del Parlamento si è già espressa. Chiede comunque una breve sospensione per decidere l'atteggiamento del suo Gruppo.

*La seduta, sospesa alle ore 15,05, è ripresa alle ore 15,10.*

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) ribadisce, a nome del Gruppo, la richiesta di un rinvio, in quanto i chiarimenti resi oggi non consentono di votare nessuno dei candidati proposti.

Il senatore RUSCONI (*PD*) manifesta la preferenza del suo schieramento a votare almeno il presidente del Centro sperimentale di cinematografia, al fine di dare un segnale circa la condivisione dei candidati, nell'auspicio che il Ministero dell'economia e delle finanze mantenga l'impegno a nominare un membro di genere femminile.

Considerata la posizione espressa dal senatore Asciutti, manifesta comunque la sua disponibilità ad un rinvio alla settimana prossima.

Il senatore PITTONI (*LNP*) afferma che a suo avviso non ci sono le condizioni per procedere alle votazioni nella seduta odierna. Pur essendo contrario alla legge n. 120 del 2011, invoca a sua volta il rispetto della legislazione in vigore.

Il PRESIDENTE, preso atto dell'orientamento dei Gruppi, rinvia il seguito congiunto alla settimana prossima, sollecitando l'Esecutivo a trovare una soluzione adeguata al problema.

*IN SEDE REFERENTE*

(3366) *Norme sull'acquisizione di conoscenze e competenze in materia di «Cittadinanza e Costituzione» e sull'insegnamento dell'inno di Mameli nelle scuole*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Coscia ed altri; Frassinetti ed altri

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 2 ottobre scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta del 2 ottobre scorso aveva evidenziato l'esigenza di un coordinamento fra il disegno di legge in titolo ed altre proposte all'esame della Commissione affari costituzionali, che in parte si sovrapponevano. Al riguardo, esprime dunque sorpresa per l'accelerazione impressa dalla Commissione affari costituzionali ai disegni di legge al suo esame, la cui trattazione in sede referente risulta conclusa la settimana scorsa, ancorché in assenza del parere della Commissione bilancio. Deducendo che la 1<sup>a</sup> Commissione abbia inteso affidare il compito di coordinamento direttamente all'Assemblea, propone dunque che anche la 7<sup>a</sup> Commissione concluda l'esame del disegno di legge ad essa assegnato, affinché l'Assemblea possa assumere le determinazioni che riterrà più opportune. Del resto, osserva, il disegno di legge in titolo è stato già approvato dalla Camera dei deputati e quindi non solo non necessita di un'ulteriore lettura, ma ha anche già passato positivamente in quella sede il vaglio circa gli eventuali oneri finanziari.

Domanda perciò l'orientamento dei Gruppi sulla proposta testé descritta.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) – a nome del suo schieramento – condivide pienamente la proposta di concludere l'esame nei termini illustrati dal Presidente.

Manifesta altrettanta adesione la relatrice Mariapia GARAVAGLIA (*PD*).

Il senatore PITTONI (*LNP*) si dichiara fortemente contrario all'accelerazione dell'*iter*, preannunciando che una forzatura simile renderà ancor più urgente rivedere il testo dell'inno di Mameli. A tal riguardo, rimarca criticamente le offese recate dalle parole dell'inno verso le potenze straniere, in un'ottica antieducativa nei confronti dei giovani.

La Commissione conviene dunque a maggioranza di concludere l'esame nella seduta odierna.

Il PRESIDENTE dichiara indi improponibili, per estraneità all'oggetto, tutti gli emendamenti, pubblicati in allegato alla seduta del 18 settembre scorso, tranne l'1.1, l'1.4 e l'1.5. Tiene peraltro a sottolineare che le proposte emendative in questione non hanno conseguenze onerose.

La relatrice Mariapia GARAVAGLIA (*PD*) raccomanda l'accoglimento degli ordini del giorno nn. 1 e 2, mentre esprime parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.4 e 1.5.

Il sottosegretario Elena UGOLINI accoglie gli ordini del giorno nn. 1 e 2. Manifesta altresì un orientamento conforme alla relatrice sugli emendamenti ammissibili.

Per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.1, prende la parola il senatore PITTONI (*LNP*).

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione respinge l'emendamento 1.1.

Il senatore PITTONI (*LNP*) raccomanda l'approvazione degli emendamenti 1.4 e 1.5.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge quindi gli emendamenti 1.4 e 1.5 e conferisce mandato alla relatrice a riferire in Assemblea, autorizzandola al contempo a richiedere eventualmente lo svolgimento della relazione orale.

#### *ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA*

##### **Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE, EURATOM) n. 354/83 per quanto riguarda il deposito degli archivi storici delle istituzioni presso l'Istituto universitario europeo di Firenze (n. COM (2012) 456 definitivo)**

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII n. 172*)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 19 settembre scorso, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – era stata svolta la relazione introduttiva.

Poiché nessuno chiede di intervenire in discussione generale, la relatrice Vittoria FRANCO (*PD*) illustra uno schema di risoluzione favorevole con una osservazione, pubblicato in allegato al presente resoconto.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) concorda con il tenore della risoluzione, manifestando soddisfazione per la scelta delle Istituzioni europee di riconoscere un particolare ruolo all'Istituto universitario europeo (IUE) di Firenze. Ciò costituisce infatti, a suo giudizio, motivo di orgoglio e testimonia il prestigio che l'IUE riveste in ambito comunitario.

La senatrice Mariapia GARAVAGLIA (*PD*) condivide a sua volta lo schema di risoluzione, che ha il merito di ricordare l'eccellenza italiana.

Rammenta del resto che l'Istituto è collocato in una delle «città-faro» dell'Unione sul piano culturale.

Aver riconosciuto formalmente il ruolo dell'IUE rappresenterà a suo avviso un'occasione importante per lo scambio culturale e per aumentare l'attrattiva dell'Italia, anche sul piano turistico. Sottolinea infine il rilievo degli archivi storici nella conservazione delle proprie radici e nella trasmissione dei valori fondanti l'identità europea. Dichiarando quindi il voto favorevole del suo schieramento.

Dichiarano il voto favorevole dei rispettivi Gruppi anche i senatori PITTONI (*LNP*), PETERLINI (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*) e VALDITARA (*Per il Terzo Polo:Apl-FLI*).

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione approva all'unanimità lo schema di risoluzione della relattrice.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

#### **Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei (n. 501)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 25 settembre scorso.

Nel dibattito interviene il senatore de ECCHER (*PdL*) il quale manifesta perplessità sull'atto in esame. Ritiene infatti che esso sia destinato a promuovere un percorso formativo che avrà come sbocco l'iscrizione degli studenti alla facoltà di scienze motorie, oppure, in via secondaria, è rivolto esclusivamente ai ragazzi che praticano lo sport a livello agonistico. Non ravvisa perciò la necessità di un intervento siffatto.

Il presidente POSSA (*PdL*) riconosce che l'opzione sportiva è accolta con molto favore nel Paese. Del resto, osserva, la pratica agonistica delle discipline sportive è estremamente impegnativa ed è quindi da valutare positivamente l'intento di assicurare comunque una scuola di qualità ai ragazzi che la esercitano. Né è da tralasciare la valenza educativa dello sport, che allontana i giovani da molti pericoli.

Allo stesso tempo, egli pone l'accento sul rilievo del latino e del disegno e storia dell'arte nel disegno pedagogico del liceo scientifico, manifestando perplessità sull'ipotesi di sopprimerne l'insegnamento. Nutre inoltre forti dubbi circa la materia «economia dello sport», considerato che essa presenta differenze assai marcate a seconda della disciplina sportiva cui si riferisce. Infine, paventa la transizione dalle sperimentazioni attualmente in corso al nuovo regime.

La senatrice DE FEO (*PdL*) solleva il problema delle strutture sportive in cui saranno praticati gli sport impartiti nelle sezioni in questione, esprimendo forte scetticismo stante la comprovata inadeguatezza delle attuali palestre scolastiche.

Il senatore RUSCONI (*PD*), pur essendo già intervenuto in discussione generale, chiede di poter rivolgere una domanda tecnica al Governo.

Acconsente il PRESIDENTE.

Il senatore RUSCONI (*PD*), premesso che la sezione ad indirizzo sportivo nell'ambito del sistema liceale era già prevista dall'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 2010, di riordino dei licei, chiede se corrisponda al vero che nei due anni intercorsi dall'approvazione di quel provvedimento ad oggi le direzioni scolastiche regionali abbiano di fatto autorizzato in via sperimentale una sezione sportiva per provincia.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

In sede di replica, il sottosegretario UGOLINI conferma che la sezione liceale ad indirizzo sportivo era prevista dalla riforma Gelmini. Quanto alle sperimentazioni, rammenta che la riforma stessa attribuiva alle scuole una quota di flessibilità pari al 20 per cento nel primo biennio, al 30 per cento nel secondo biennio e al 20 per cento nell'ultimo anno, a condizione che non vi fosse una riduzione superiore al 30 per cento delle materie fondamentali. In tal modo, il Governo aveva inteso salvaguardare l'unitarietà dei percorsi formativi rispetto alla frammentazione preesistente.

Replica indi il relatore BARELLI (*PdL*), il quale illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni pubblicato in allegato al presente resoconto.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) ricorda che pochi giorni fa l'Assemblea del Senato ha approvato diverse mozioni volte a promuovere l'insegnamento della storia dell'arte nelle scuole. Giudica pertanto contraddittoria la scelta del provvedimento in titolo di sopprimerlo in questo specifico indirizzo. Pur nella consapevolezza delle sperimentazioni in atto, ritiene infatti che le materie fondamentali debbano essere salvaguardate onde non perdere il carattere liceale dell'istruzione impartita.

Quanto all'osservazione n. 2 dello schema di parere, osserva che il numero delle province italiane è in corso di modifica. Suggerisce pertanto di riformularla facendo riferimento alla popolazione del territorio e alla sua densità.

Il senatore PITTONI (*LNP*) si associa alle perplessità manifestate dal senatore Asciutti circa l'abolizione dell'insegnamento di storia dell'arte proprio alla luce della recente approvazione da parte dell'Assemblea di alcune mozioni di segno opposto, una delle quali a sua firma.

La senatrice Mariapia GARAVAGLIA (*PD*) nutre a sua volta perplessità sull'osservazione n. 2, invocandone una modifica alla luce della revisione in corso circa il numero delle province. Invita altresì a chiarire che le sezioni ad indirizzo sportivo devono essere attivate da scuole con adeguati impianti sportivi già funzionanti.

Il presidente POSSA (*PdL*), con riferimento all'osservazione n. 2, osserva che l'istituzione di ulteriori sezioni spetta alla programmazione regionale e non all'autonomia scolastica. Invita quindi il relatore a espungere detta osservazione.

Dopo aver espresso apprezzamento per il richiamo ad un attento monitoraggio contenuto nell'osservazione n. 1, mette poi in luce la delicatezza di materie come «diritto ed economia dello sport» e «discipline sportive», che risultano del tutto nuove nell'ordinamento. Riprendendo un'osservazione contenuta al riguardo nel parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, auspica che se ne tenga conto anche nel parere che la Commissione si accinge ad esprimere.

Con riguardo all'osservazione n. 6, si interroga su quale debba essere l'organo ministeriale deputato a svolgere l'attività di valutazione.

In una breve interruzione, il sottosegretario UGOLINI risponde che gli organi del Ministero incaricati dell'attività di monitoraggio e valutazione sono l'INDIRE e l'INVALSI.

Riprendendo il proprio intervento, il presidente POSSA (*PdL*), ritiene che l'osservazione n. 8 debba essere più correttamente formulata nell'ambito delle premesse.

Suggerisce infine di sopprimere l'osservazione n. 3, atteso che il diritto all'istruzione dei disabili è costituzionalmente garantito e per i licei sportivi non possono pertanto che valere le regole già fissate per tutti gli altri ordini e gradi di scuola.

Il senatore RUSCONI (*PD*), al fine di superare le perplessità avanzate circa l'individuazione del numero di province in cui sarà possibile attivare i licei sportivi, suggerisce di fare riferimento al numero attuale. Condivide poi l'invito al Governo a valutare la possibilità di istituire un numero maggiore di sezioni, ad invarianza di spesa, eventualmente rimettendo tale ipotesi alla programmazione regionale, anziché all'autonomia scolastica.

Si associa indi al suggerimento del Presidente di sopprimere l'osservazione n. 3 che giudica una forzatura, pur nella piena consapevolezza dell'importanza dello sport per gli alunni disabili.

Quanto alla coerenza del provvedimento in titolo con le mozioni sulla storia dell'arte recentemente approvate dall'Assemblea del Senato, pone in luce come il testo dia applicazione ad una norma già vigente nell'ordinamento. Ritiene tuttavia importante prevedere un attento monitoraggio, all'esito del quale potrà essere presa in considerazione l'ipotesi di reintrodurre l'insegnamento della storia dell'arte.

Preannuncia comunque un voto in linea di massima favorevole.

Il senatore PETERLINI (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*) riporta l'esperienza della sua provincia, nella quale sono già attivi alcuni licei sportivi, volti a conciliare le diverse esigenze di studio ed agonismo dei giovani atleti. Si tratta, riferisce, di esperienze di successo, che hanno consentito un'adeguata formazione di sportivi di livello mondiale.

Conviene peraltro che essi non possono essere istituiti dove mancano gli impianti sportivi, anche se a suo avviso il numero complessivo deve essere flessibile per tenere giustamente conto delle diverse esigenze del territorio.

Con riferimento infine alla recente approvazione in Assemblea di alcune mozioni che promuovono lo studio della storia dell'arte, concorda con la loro finalità, purchè non impedisca di dare vita a questa importante possibilità per i giovani.

Il relatore BARELLI (*PdL*), nel ringraziare gli intervenuti per i loro contributi, tiene a sottolineare come il provvedimento in titolo dia applicazione ad una norma vigente. Ritiene quindi che esso possa essere corretto e migliorato, restando tuttavia nel tracciato prefigurato. Si riserva comunque di presentare una riformulazione dello schema di parere illustrato in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è rinviato.

#### *IN SEDE REFERENTE*

**(2997) Modifica della disciplina transitoria del conseguimento delle qualifiche professionali di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali**

**(2794) MARCUCCI ed altri. – Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professioni dei beni culturali**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 2 ottobre scorso, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – era stato riaperto il termine per la presentazione degli emendamenti. Comunica in proposito che sono stati presentati nuovi emendamenti, pubblicati in allegato al presente resoconto. Fa presente peraltro che la 1<sup>a</sup> Commissione ha espresso un parere non ostativo sulle nuove proposte emendative, mentre non è stato ancora reso il parere da parte della Commissione bilancio.

Il sottosegretario Elena UGOLINI presenta a sua volta alcuni emendamenti, pubblicati in allegato al presente resoconto, che recepiscono l'intesa raggiunta con il Ministero per i beni e le attività culturali.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,20.*



**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO COMUNITARIO n. COM (2011) 456 defini-  
tivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA  
SUSSIDIARIETÀ (DOC. XVIII, n. 172)**

La Commissione,

esaminata, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, la proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE, EURATOM) n. 354/83 per quanto riguarda il deposito degli archivi storici delle istituzioni presso l'Istituto universitario europeo di Firenze (n. COM (2011) 456 definitivo),

tenuto conto che nel 1984 il Parlamento europeo, il Consiglio europeo e la Commissione europea hanno stipulato un accordo per il deposito dei propri archivi storici in un unico luogo ed hanno a tal fine individuato l'Istituto universitario europeo (IUE) di Firenze, dove essi sono resi accessibili al pubblico, e che successivamente anche la Corte dei conti europea, il Comitato economico e sociale europeo e la Banca europea per gli investimenti hanno deciso di depositare i propri archivi presso l'IUE;

considerato che la finalità è di rendere possibile l'accesso agli archivi in un unico luogo, di promuovere la loro consultazione e di stimolare la ricerca sulla storia dell'integrazione europea e le istituzioni europee;

manifestata condivisione sull'esigenza di creare una base giuridica più solida rispetto al semplice accordo fra istituzioni onde dare un quadro di certezze sotto il profilo finanziario per la collaborazione tra l'Unione e l'Istituto;

valutate favorevolmente le condizioni per il deposito, secondo le quali il Governo italiano mette a disposizione dell'Istituto, a titolo permanente e gratuito, locali adeguati per ospitare gli archivi affinché questi siano conservati e protetti conformemente alle norme riconosciute a livello internazionale;

tenuto conto che viene reso obbligatorio il deposito degli archivi storici presso l'IUE da parte di tutte le istituzioni, ad eccezione della Corte di giustizia dell'Unione europea e della Banca centrale europea, per la loro peculiare natura, le quali, tuttavia, potranno comunque depositare i loro archivi presso l'IUE su base volontaria;

osservato che la proposta non concerne la proprietà degli archivi storici, che rimarrà delle istituzioni depositanti, né modifica le norme esistenti sulla cui base le istituzioni stabiliscono quali documenti rendere accessibili al pubblico dopo 30 anni;

preso atto che i costi operativi e per il personale sostenuti dall'IUE per la gestione degli archivi storici sono finanziati dal bilancio generale dell'Unione, mentre i costi connessi alla fornitura e alle attrezzature per gli edifici e per i depositi sono messi a disposizione dal Governo italiano;

rilevata la distinzione tra il deposito di archivi cartacei e il deposito di archivi digitali, per la quale i primi continueranno ad essere materialmente depositati e conservati presso l'IUE, mentre i secondi saranno tenuti dalle istituzioni da cui essi hanno avuto origine;

riconosciuto il prestigio dell'IUE, un centro accademico di eccellenza che gode ormai di un'ottima reputazione internazionale anche per la conservazione e la consultazione degli archivi;

considerato che la proposta appare conforme:

– al principio di sussidiarietà, in quanto solo un atto dell'Unione consente di disciplinare il versamento degli archivi delle Istituzioni europee;

– al principio di proporzionalità, in quanto si limita a regolamentare una situazione di fatto già esistente e a mantenere il sostegno finanziario dell'Unione destinato a tale scopo;

esprime parere favorevole, osservando che, alla luce delle attuali discussioni sull'Europa e sulla necessità di una maggiore integrazione anche culturale e politica, oltre che economica, una presenza più stabile degli archivi delle istituzioni europee in un luogo così prestigioso come l'IUE potrà costituire un valore aggiunto e dare nuova linfa al processo di integrazione.

## **SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 501**

La Commissione, esaminato, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in titolo,

tenuto conto che:

– il decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 2010, recante la riforma dei licei, prevedeva che alla riorganizzazione di alcuni percorsi formativi particolari, fra cui le sezioni ad indirizzo sportivo, si provvedesse con distinto regolamento, il quale colma perciò il vuoto normativo finora registrato;

– le nuove sezioni non rappresentano dei licei aggiuntivi rispetto ai sei già previsti dalla normativa (artistico, classico, linguistico, musicale e coreutico, scientifico e delle scienze umane), ma si inseriscono strutturalmente nel percorso del liceo scientifico – in quanto afferenti all'ambito matematico e delle scienze naturali nonché del diritto ed economia (articolo 2, comma 1) – di cui pertanto costituiscono un'articolazione (come già accade per l'opzione Scienze applicate);

– rispetto al liceo scientifico queste sezioni si caratterizzano per il potenziamento dell'insegnamento di Scienze motorie e sportive e per l'introduzione di nuove materie come Diritto ed economia dello sport e Discipline sportive. In quest'ultima, in particolare, si approfondiscono teoria e pratica di molti sport, la cui scelta sarà rimessa all'istituzione scolastica, in base alle richieste delle famiglie e alle esigenze del territorio;

– affinché il monte ore annuali resti immutato, pari a 27 ore settimanali nel primo biennio e 30 ore settimanali nel secondo biennio e nell'ultimo anno, si prevede la soppressione dell'insegnamento di Disegno e storia dell'arte, nonché del Latino, e si riduce di un'ora a settimana l'insegnamento di Filosofia;

preso atto che la diminuzione di ore relative all'insegnamento del latino e della storia dell'arte non determinerà alcun esubero per i docenti di tali classi di concorso, i quali saranno facilmente riassorbiti negli altri licei, e che l'introduzione di Diritto ed economia dello sport consentirà di alleviare la situazione di esubero che invece caratterizza attualmente la classe di concorso 19/A, penalizzata dal riordino dei licei;

valutato favorevolmente che le nuove discipline introdotte saranno rimesse a docenti di classi di concorso già esistenti o da istituire, posto

che gli insegnamenti obbligatori non saranno comunque svolti da personale esterno;

considerato che i destinatari di tale innovazione saranno tutti gli studenti, anche disabili, e non solo quelli che già svolgono attività sportiva a livello agonistico;

ritenuto essenziale che l'avvio delle nuove sezioni avvenga nei tempi congrui per definire l'organico di diritto dell'anno di riferimento;

condivisi i pareri del Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI), del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. circa la collocazione di dette sezioni all'interno del liceo scientifico, onde evitare una eventuale discordanza con il profilo di uscita tipico dei licei, si suggerisce un attento monitoraggio, *in itinere* e finale;

2. in base al decreto, il numero di sezioni che saranno attivate corrisponderà in prima applicazione a quello delle province di ciascuna Regione per un totale di circa 100. Sulla questione si invita l'Esecutivo a valutare la possibilità che, a condizione di invarianza della spesa e garantita la qualità della didattica, sia rimessa all'autonomia scolastica l'istituzione di ulteriori sezioni ad indirizzo sportivo, anche oltre il predetto limite di 100. Si ravvisa infatti un grosso limite, rispetto alle attese delle famiglie, nell'esiguo numero di sezioni attivabili, tale da creare false aspettative tra le famiglie e da non colmare il divario tra la scuola e il mondo dello sport,

3. si raccomanda di garantire appieno il diritto all'istruzione dei disabili, senza limiti al numero dei posti dei docenti di sostegno;

4. tenuto conto della possibilità che a tali sezioni si iscrivano giovani che praticano sport a livello agonistico e che pertanto sono costretti ad assenze concentrate nei periodi di gara, si reputa necessario assicurare tutte le forme di flessibilità consentite dalla normativa sull'autonomia scolastica. Si invita peraltro l'Esecutivo a valutare in futuro una maggiore caratterizzazione in questo senso, a parità di qualità didattica;

5. in ordine alle misure operative, si ritiene opportuno specificare che anche le convenzioni stipulate dai gestori delle scuole paritarie con il CONI e il Comitato italiano paralimpico (CIP) siano sottoposte al rispetto delle linee programmatiche concordate tra Ministero, CONI e CIP, al pari di quanto previsto per le scuole statali;

6. relativamente alle verifiche periodiche dell'efficacia del nuovo indirizzo si suggerisce di inserire una cadenza fissa, almeno biennale, e una a fine quinquennio, nonché il monitoraggio dell'adeguatezza degli impianti e delle attrezzature sportive. Si invita altresì a chiarire quale sarà l'organo ministeriale deputato a svolgere quest'attività di valutazione;

7. si invita a valutare la possibilità che anche le province e i comuni siano aggiunti agli enti che possono stipulare con le scuole le convenzioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), per dare il proprio apporto alla realizzazione di specifici obiettivi legati alla formazione e all'attività sportiva, nonché fra gli enti che possono stipulare le convenzioni di cui al medesimo articolo 4, comma 1, lettera a);

8. si coglie infine l'occasione per sottolineare come, per corrispondere alla domanda di incrementare l'attività sportiva a scuola proveniente dalla società civile, nonché per combattere l'obesità, sia necessario aumentare la pratica sportiva in tutti gli ordini e gradi di scuola, con un impegno assai più vasto rispetto all'azione avviata dall'atto in titolo, che pure costituisce un arricchimento dell'offerta formativa.

**ULTERIORI EMENDAMENTI ALL'ULTERIORE  
NUOVO TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAI  
RELATORI SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 2997, 2794**

**Art. 1.**

**1.300**

I RELATORI

*Al comma 1, capoverso 1-ter, sostituire le parole: «31 ottobre 2012»,  
con le seguenti: «31 dicembre 2012».*

---

**1.301**

I RELATORI

*Al comma 1, capoverso 1-ter, ultimo periodo, sopprimere la parola:  
«comunque».*

---

**1.302**

I RELATORI

*Al comma 1, capoverso 1-quater, sostituire la lettera a) con la se-  
guente:*

*«a) è considerata attività di restauro di beni culturali mobili e su-  
perfici decorate di beni architettonici l'attività caratterizzante il profilo di  
competenza del restauratore di beni culturali, secondo quanto previsto nel-  
l'Allegato A del decreto del Ministro 26 maggio 2009, n. 86;».*

---

**1.303**

I RELATORI

*Al comma 1, capoverso 1-quater sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) l'attività svolta deve risultare da atti di data certa, formati in occasione dell'affidamento dell'appalto, in corso d'opera o al momento del collaudo, purchè emanati, ricevuti o anche custoditi dall'autorità preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori o dagli istituti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1968, n. 368».

---

**1.304**

I RELATORI

*Al comma 1, capoverso 1-quinquies, sostituire le parole: «31 ottobre 2012», con le seguenti: «31 dicembre 2012».*

---

**1.305**

I RELATORI

*Al comma 1, capoverso 1-quinquies, dopo le parole: «ai sensi del successivo comma 1-sexies», inserire le seguenti: «, lettere a), b), c), d) ed e), nonché, a condizione che il soggetto alla data predetta abbia anche svolto attività di restauro di cui al comma 1-quater per un periodo di almeno due anni, ai sensi del comma 1-sexies, lettera f)».*

---

**1.400**

IL GOVERNO

*Al comma 1, capoverso 1-quinquies, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità per lo svolgimento di una distinta prova di idoneità con valore di esame di stato abilitante, finalizzata al conseguimento della qualifica di restauratore di beni culturali, ai medesimi effetti indicati all'articolo 29, comma 9-bis, cui possono accedere coloro i quali, entro il termine e nel rispetto della condizione previsti dal comma 1-ter, abbiano conseguito la laurea o il diploma accademico di primo livello in Restauro delle accademie di belle arti, nonché la laurea specialistica o magistrale ovvero il diploma accademico di secondo livello in Restauro delle Accademie di belle arti, corrispondenti ai titoli previsti nella Tabella 1, attraverso un percorso di studi*

della durata complessiva di almeno cinque anni. La predetta prova si svolge presso le istituzioni dove si sono tenuti i corsi di secondo livello, che vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

---

### 1.306

BARELLI, SIBILIA

*Al comma 1, capoverso 1-quinquies, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità per lo svolgimento di una distinta prova di idoneità con valore di esame di stato abilitante, finalizzata al conseguimento della qualifica di restauratore di beni culturali, ai medesimi effetti indicati all'articolo 29, comma 9-bis, cui possono accedere coloro i quali, entro il termine e nel rispetto della condizione previsti dal comma 1-ter, abbiano conseguito la laurea o il diploma accademico di primo livello in Restauro delle accademie di belle arti, nonché la laurea specialistica o magistrale ovvero il diploma accademico di secondo livello in Restauro delle Accademie di belle arti, corrispondenti ai titoli previsti nella Tabella 1, attraverso un percorso di studi della durata complessiva di almeno cinque anni. La predetta prova si svolge presso le istituzioni dove si sono tenuti i corsi di secondo livello, che vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».*

---

### 1.307

I RELATORI

*Al comma 1, capoverso 1-sexies, dopo le parole: «alla data di pubblicazione del bando», inserire le seguenti: «, sia in possesso di uno dei seguenti titoli».*

---



**1.308**

I RELATORI

*Al comma 1, capoverso 1-sexies, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) abbia conseguito la laurea specialistica in Conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico (12S) ovvero la laurea magistrale in Conservazione e restauro dei beni culturali (LM11), ovvero il diploma di laurea in Conservazione dei beni culturali, se equiparato dalle università alle summenzionate classi, ai sensi dell'articolo 2, del decreto ministeriale 9 luglio 2009;».

---

**1.401**

IL GOVERNO

*Al comma 1, capoverso 1-sexies, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) abbia conseguito la laurea specialistica in Conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico (12S) ovvero la laurea magistrale in Conservazione e restauro dei beni culturali (LM11), ovvero il diploma di laurea in Conservazione dei beni culturali, se equiparato dalle università alle summenzionate classi, ai sensi dell'articolo 2, del decreto ministeriale 9 luglio 2009;».

---

**1.309**

I RELATORI

*Al comma 1, capoverso 1-sexies, lettera b), sostituire le parole: «un diploma di laurea» con le seguenti: «la laurea».*

---

**1.402**

IL GOVERNO

*Al comma 1, capoverso 1-sexies, lettera b), sostituire le parole: «un diploma di laurea», con le seguenti: «la laurea».*

---

**1.310**

I RELATORI

*Nell'Allegato B, sezione I) Titoli e punteggi, Tabella 1. - Titoli di studio, alla quarta, quinta e sesta riga, sopprimere le seguenti parole: «Diploma di».*

---

**1.403**

IL GOVERNO

*Nell'Allegato B, sezione I) Titoli e punteggi, Tabella 1. - Titoli di studio, alla quarta, quinta e sesta riga, sopprimere le seguenti parole: «Diploma di».*

---

**1.311**

I RELATORI

*Nell'Allegato B, sezione I) Titoli e punteggi, Tabella 1. - Titoli di studio, alla settima riga, sopprimere le seguenti parole: «del vecchio ordinamento».*

---

**1.404**

IL GOVERNO

*Nell'Allegato B, sezione I) Titoli e punteggi, Tabella 1. - Titoli di studio, alla settima riga, sopprimere le seguenti parole: «del vecchio ordinamento».*

---

**1.312**

I RELATORI

*Nell'Allegato B, sezione I) Titoli e punteggi, Tabella 1. - Titoli di studio, dopo la ottava riga, aggiungere la seguente: «Titoli riconosciuti equipollenti al diploma in restauro conseguito presso le Accademie di Belle*

arti», con il seguente punteggio: «50 per ciascun anno, fino a un massimo di 150».

*Conseguentemente, alla ottava riga della medesima Tabella sopprimere le seguenti parole: «e dichiarati ad essi equipollenti».*

---

### **1.405**

IL GOVERNO

*Nell'Allegato B, sezione I) Titoli e punteggi, Tabella 1. - Titoli di studio, dopo la ottava riga, aggiungere la seguente: «Titoli riconosciuti equipollenti al diploma in restauro conseguito presso le Accademie di Belle arti», con il seguente punteggio: «50 per ciascun anno, fino a un massimo di 150».*

*Conseguentemente, alla ottava riga della medesima Tabella sopprimere le seguenti parole: «e dichiarati ad essi equipollenti».*

---

### **1.313**

I RELATORI

*Nell'Allegato B, sezione I) Titoli e punteggi, Tabella 1. - Titoli di studio, sostituire la nota in calce con la seguente: «I punteggi relativi ai titoli di studio suindicati sono cumulabili fino al raggiungimento di un punteggio complessivo di 200, ad eccezione di quelli relativi alla laurea nella classe L1 o L43, che sono cumulabili con quelli relativi alla laurea specialistica nella classe 12S o alla laurea magistrale nella classe LM11, ovvero con il diploma in restauro di secondo livello conseguito presso le Accademie di Belle arti, raggiungendo un punteggio complessivo di 200. Il diploma in restauro di primo livello conseguito presso le Accademie di Belle arti è altresì cumulabile con la laurea specialistica nella classe 12S o con la laurea magistrale nella classe LM11, con un punteggio complessivo di 200.».*

---

### **1.406**

IL GOVERNO

*Nell'Allegato B, sezione I) Titoli e punteggi, Tabella 1. - Titoli di studio, sostituire la nota in calce con la seguente: «I punteggi relativi ai titoli di studio suindicati sono cumulabili fino al raggiungimento di un punteg-*

gio complessivo di 200, ad eccezione di quelli relativi alla laurea nella classe L1 o L43, che sono cumulabili con quelli relativi alla laurea specialistica nella classe 12S o alla laurea magistrale nella classe LM11, ovvero con il diploma in restauro di secondo livello conseguito presso le Accademie di Belle arti, raggiungendo un punteggio complessivo di 200. Il diploma in restauro di primo livello conseguito presso le Accademie di Belle arti è altresì cumulabile con la laurea specialistica nella classe 12S o con la laurea magistrale nella classe LM11, con un punteggio complessivo di 200».

---

**1.407**

IL GOVERNO

*Nell'Allegato B, sezione I) Titoli e punteggi, Tabella 2. - Personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche preposte alla tutela dei beni, dopo la seconda riga, inserire la seguente: «Inquadramento come docente di restauro presso le Accademie di belle arti per i settori disciplinari ABPR24, ABPR25, ABPR26, ABPR27 ed ABPR28», con il seguente punteggio: «300».*

---

**1.314**

BARELLI, SIBILIA

*Nell'Allegato B, sezione I) Titoli e punteggi, Tabella 2. - Personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche preposte alla tutela dei beni, dopo la seconda riga, inserire la seguente: «Inquadramento come docente di restauro presso le Accademie di belle arti per i settori disciplinari ABPR24, ABPR25, ABPR26, ABPR27 ed ABPR28», con il seguente punteggio: «300».*

---

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti  
dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 285**

*Presidenza del Presidente*  
POSSA

*Orario: dalle ore 16,20 alle ore 16,30*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

## LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)

Mercoledì 10 ottobre 2012

### **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 165**

*Presidenza del Presidente*

**GRILLO**

*Orario: dalle ore 8,35 alle ore 9,25*

*AUDIZIONE INFORMALE DELL'UNIONE INTERPORTI RIUNITI (UIR) NELL'AMBITO  
DELL'ESAME CONGIUNTO DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 3257, 2400 E 3371*

**Plenaria**

**439<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

**GRILLO**

*indi del Vice Presidente*

**RANUCCI**

*Interviene, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, il vice ministro  
delle infrastrutture e dei trasporti Ciaccia, accompagnato dalla dottoressa  
Valentina Toscani.*

*La seduta inizia alle ore 14,40.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il PRESIDENTE comunica che è stata presentata richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito interno, nonché di trasmissione del segnale audio con diffusione radiofonica, per lo svolgimento della procedura informativa all'ordine del giorno. Comunica, altresì, che il Presidente del Senato, in previsione di tale richiesta, ha preannunciato il suo assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Comunicazioni del Vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti sull'attuazione della nuova normativa in materia di *project bond***

Il presidente GRILLO dà il benvenuto al vice ministro Ciaccia, invitato dalla Commissione per svolgere un approfondimento su alcuni importanti strumenti introdotti recentemente dal Parlamento, su proposta del Governo, e per riferire sugli esiti della presentazione di tali strumenti agli investitori internazionali.

Il vice ministro CIACCIA ricorda che la grave situazione economica ha indotto l'attuale Governo ad assumere, nell'immediato, una prima serie di provvedimenti, con i quali sono state introdotte numerose misure finalizzate a semplificare le procedure per la realizzazione delle opere, favorire l'allargamento della concorrenza, aumentare la certezza per l'operatore privato e incentivare il partenariato.

Il provvedimento sullo sviluppo del luglio scorso ha poi recato altre disposizioni di grande interesse per il settore delle infrastrutture, dei trasporti e dell'edilizia, per aumentare ancora le certezze e attrarre il capitale privato anche attraverso benefici fiscali.

Nell'ambito di un tale migliorato quadro di certezze, spicca la norma assolutamente nuova che ha istituito il *project bond* italiano e che ha consentito di creare un moderno strumento all'avanguardia in Europa. Tale strumento riguarda obbligazioni emesse non dal settore pubblico, ma da quello privato, cioè dalle società che realizzano il progetto e dalle società titolari di un contratto di partenariato pubblico privato. Con esso si va a coprire la parte di tempo in cui il progetto non ha ancora iniziato a generare flusso di cassa, garantendo la copertura dei rischi di costruzione.

Per emettere *project bond* si devono dunque verificare due condizioni: che si tratti di società, con esclusione quindi di imprenditori persone fisiche, e che si tratti di realizzare una nuova infrastruttura o un servizio di pubblica utilità, con esclusione, quindi, di opere e servizi a carattere privato.

Le obbligazioni sono destinate alla sottoscrizione da parte solo di investitori qualificati.

In Italia, il fabbisogno complessivo di opere pubbliche per il periodo fino al 2020 è pari ad almeno 300 miliardi di euro e per questo la domanda di capitale per investimenti a lungo termine tenderà a crescere, mentre l'offerta non riuscirà a soddisfare la domanda. L'attuale Governo ha scelto pertanto la via, che si sta manifestando vincente, di modellare una forma del tutto peculiare di *project bond*, adattandola alla situazione dell'economia e delle finanza pubblica italiana.

Si è voluto introdurre una classe attrattiva intermedia tra i *governance bond* e i *corporate bond*. I primi infatti impattano sul debito, i secondi invece presentano un costo notevolmente più elevato.

Ciò consente di evidenziare subito due primi e importanti vantaggi: costi di finanziamento più bassi nei confronti dei prestiti bancari e temporalità più estese rispetto ai prestiti medesimi. Un altro vantaggio è che la società di progetto può emettere obbligazioni e titoli di debito anche oltre il limite del doppio del capitale sociale e delle riserve disponibili previsto dal codice civile e, quindi, in misura adeguata al finanziamento del progetto da realizzare.

Il *project bond* è anche uno strumento flessibile: essendo integrativo e non sostitutivo di altre fonti di finanziamento, può dar luogo alla creazione di modelli di *funding* innovativi, costituiti dal ricorso congiunto all'*equity*, al mercato bancario e al mercato dei capitali. Attraverso il ricorso al *project bond*, si può quindi: massimizzare la leva finanziaria; generare un valore aggiunto in termini di garanzie e di costi; superare, attraverso i *bond*, l'avversione al rischio degli investimenti a lungo termine nel mondo bancario.

Il nuovo strumento consente anche di conciliare i requisiti degli investitori istituzionali, come i fondi pensione e le compagnie di assicurazione, che hanno bisogno di attività di lungo termine per fronteggiare i loro impegni, con le esigenze di finanziamento di lungo termine dei progetti.

Le obbligazioni e i titoli di debito possono essere assistiti da specifiche garanzie, al fine di consentire una riduzione del rischio e il conseguente miglioramento del merito di credito. Le garanzie hanno ad oggetto il corretto adempimento delle obbligazioni e non il progetto, anche se la sostenibilità di quest'ultimo, insieme con il *rating* della società emittente, fa parte delle valutazioni in base alle quali la garanzia viene accordata.

Il decreto ministeriale del 7 agosto 2012 ha disciplinato le modalità con le quali possono essere concesse tali garanzie, al fine di assicurare maggiore trasparenza alle operazioni e tutela ai sottoscrittori delle obbligazioni e dei titoli. Tale provvedimento ha stabilito che le garanzie sono rilasciate sulla base della valutazione del merito di credito del soggetto emittente e della adeguata sostenibilità economico finanziaria degli investimenti, tenendo conto della redditività potenziale dell'opera.

Lo stesso decreto ha individuato i soggetti garanti: banche (italiane, comunitarie ed extracomunitarie autorizzate ad operare in Italia), intermediari finanziari, imprese di assicurazione autorizzate, Cassa depositi e pre-



stiti, Sace e Bei, mentre per fondazioni e fondi pensione ha fatto rinvio ad un ulteriore decreto.

In definitiva, i *project bond* italiani, pur non impattando sul debito, sono garantibili da *rating* sostanzialmente equiparabili a quelli pubblici per importi anche molto più alti dei *project bond* europei, che, com'è noto, non superano il 20 per cento della quota di debito privilegiato del progetto.

Il profilo del migliorato quadro delle certezze, che costituisce una variabile macroeconomica molto importante per lo *spread*, rende in tal modo più agevoli gli interventi delle istituzioni finanziarie e delle banche. In particolare, esso facilita un più ampio ventaglio di interventi del sistema finanziario, che ha investito finora principalmente in *brownfield*, cioè in interventi a favore di società che gestiscono infrastrutture già in esercizio, e meno in iniziative *greenfield*, cioè per la costruzione e gestione di nuove opere.

Grande rilievo possono assumere inoltre iniziative *greenfield* attraverso la ristrutturazione del debito precedentemente contratto per la realizzazione di infrastrutture o di opere connesse al servizio di pubblica utilità. In particolare, si possono aprire interessanti opportunità per molte società titolari di servizi pubblici locali, che pur disponendo di una solida struttura patrimoniale ed anche una notevole spinta all'internazionalizzazione, soffrono di liquidità, specie nella presente congiuntura, per effetto di debiti pregressi contratti per realizzare le necessarie infrastrutture.

Dopo aver illustrato le agevolazioni fiscali per i *project bond*, l'oratore si sofferma sull'emissione congiunta di un unico prestito obbligazionario da parte di due o più società di progetto (*project bond in pool*).

Ricorda infine di aver illustrato i *project bond* in vari qualificati consessi, nazionali ed internazionali. Riferisce, in particolare, dell'incontro da ultimo organizzato, presso l'Ambasciata italiana a Londra, con numerosi operatori finanziari internazionali, che hanno apprezzato l'originalità e le potenzialità dello strumento, nonché i progressi fatti dall'attuale Governo nel definire un quadro normativo chiaro e trasparente.

Il presidente GRILLO ringrazia il vice ministro Ciaccia per l'esattiva illustrazione che ha consentito di mettere a fuoco uno strumento importantissimo, in quanto contribuisce a raggiungere una meta che stiamo perseguendo dal 2002, ovvero il reperimento delle risorse necessarie a colmare il *deficit* infrastrutturale che limita lo sviluppo economico del Paese.

Il senatore RANUCCI (PD) chiede chiarimenti sulle modalità attraverso le quali i *project bond* dovrebbero consentire alle società emittenti di reperire finanziamenti a costi più bassi dei prestiti bancari, considerato che tra gli investitori istituzionali ai quali essi verranno offerti vi sono le stesse banche, e tanto più alla luce del fatto che banche e assicurazioni rientrano anche tra i soggetti che possono garantire i titoli in questione.

Condivide l'osservazione del Vice ministro in merito al fatto che i *project bond* potranno fornire opportunità interessanti per le società titolari di servizi pubblici locali.

Chiede infine se essi siano applicabili con riferimento alle sole opere di importo superiore a 500 milioni, ricordando che il Paese ha bisogno anche di infrastrutture più piccole.

Il presidente GRILLO segnala che il parametro dei 500 milioni non si riferisce ai *project bond*, ma al credito di imposta previsto dal Governo nell'ultimo decreto per lo sviluppo, recentemente approvato dal Consiglio dei ministri.

Il vice ministro CIACCIA, ringraziato il senatore Ranucci per le sue domande, osserva che le banche sono solo uno dei possibili soggetti sottoscrittori e sottolinea che il costo del finanziamento dipenderà dalle caratteristiche del titolo emesso, che varieranno in base alle esigenze della società emittente. Su di esso incideranno elementi quali l'affidabilità del soggetto emittente, le garanzie che la società emittente deciderà di offrire e il tipo di infrastruttura da realizzare. A rischi maggiori corrisponderà un costo maggiore e viceversa.

Il senatore DE TONI (*IdV*) chiede chi deciderà quale sia l'opera da realizzare, chi sia il soggetto incaricato di realizzare il progetto, chi decide la bancabilità e chi garantisce l'operazione.

In merito alla possibilità per la società di progetto di emettere obbligazioni e titoli di debito anche oltre il limite del doppio del capitale sociale e delle riserve disponibili, si augura che tutte queste strumentazioni finanziarie non si concludano in un fallimento.

Il vice ministro CIACCIA ricorda che i *project bond* attengono alla fase finale della procedura, quella in cui un soggetto che, sulla base della legislazione già esistente, ha partecipato ad una gara ed è risultato aggiudicatario, si affaccia sul mercato alla ricerca dei finanziamenti necessari per la realizzazione delle opere.

Il presidente GRILLO concorda con il vice ministro Ciaccia sul fatto che la normativa sui *project bond* disciplina una fase successiva a quella regolata dalla normativa sulla finanza di progetto e attiene al momento in cui il soggetto vincitore della gara reperisce i finanziamenti per la realizzazione dell'opera.

Il senatore GALLO (*PdL*) osserva che la maniera migliore per attrarre nuove risorse è quella di movimentare il mercato, sbloccando le ingenti risorse già deliberate dal CIPE, ma non ancora utilizzate. Gli investitori guardano infatti con maggiore interesse realtà dinamiche e gli investimenti pubblici richiamano quelli privati. Chiede infine qualche informazione sull'attuazione del Piano Città.

Il senatore Marco FILIPPI (*PD*), nel ringraziare il Vice ministro per la chiarezza della sua esposizione e per la passione con la quale svolge il proprio compito, afferma che si è verificato un netto cambiamento rispetto a quanto avveniva precedentemente e che se questo approccio fosse stato attuato in passato l'Italia sarebbe un po' meno il Paese degli sprechi e un po' più il Paese delle realizzazioni. Apprezza il fatto che con molta onestà si ammetta che non ci sono più le risorse pubbliche e che si creino dunque strumenti sofisticati per attrarre capitali privati, anche stranieri. È ancora presto per dire cosa succederà, considerato che la normativa è entrata in vigore di recente, ma sarebbe interessante capire rispetto a quali tipi di progetto essa troverà applicazione. Ricorda infatti che esistono «opere calde», che si prestano ad essere finanziate dai privati, e altre opere che non possono essere realizzate senza il finanziamento pubblico. Per tale motivo è importante individuare quali siano le opere prioritarie.

Chiede se il Codice degli appalti sia ancora attuale o debba invece essere razionalizzato, considerata la necessità di creare un contesto normativo chiaro e certo per gli investitori.

Il modello esposto nel corso della seduta odierna sarà certamente utile per il Paese, ma non è possibile ignorare il fatto che finora la normativa in materia di finanza di progetto ha trovato applicazione solo con riferimento a progetti facilmente realizzabili e ad alta redditività. Bisogna inoltre evitare che, come spesso accade, investimenti e perdite vengano socializzati, mentre i profitti sono privatizzati.

Pone infine una domanda sui contratti che sono stati sottoscritti per la realizzazione, mai avvenuta, del Ponte sullo Stretto e chiede che sia fatta chiarezza sul loro contenuto, per capire se essi prevedano penali e quale impatto potrebbero avere sulle finanze pubbliche.

Il senatore LADU (*PdL*) si dice convinto che lo strumento illustrato dal Vice ministro sia utile e importante in un contesto in cui scarseggiano le risorse pubbliche. Chiede se sia stata fatta una valutazione delle categorie di soggetti che potrebbero essere maggiormente interessate a questo genere di operazioni. Ritiene che la normativa in materia di finanza di progetto sia positiva, pur evidenziando alcune criticità che possono verificarsi nella concreta attuazione.

Manifesta qualche dubbio sull'opportunità di aver derogato ai criteri previsti dal Codice civile in materia di emissioni obbligazionarie.

Il senatore ZANETTA (*PdL*) ringrazia il Vice ministro per il ruolo svolto nello stimolare il processo di riforma normativa realizzato da Governo e Parlamento.

Lo ringrazia inoltre per aver accelerato le gare per le concessioni autostradali e aver così stimolato una reale competizione nel settore, augurandosi che analoga competizione possa realizzarsi anche nel campo delle concessioni idroelettriche.

Auspica che gli strumenti illustrati dal Vice ministro possano agevolare anche la realizzazione delle importanti opere connesse alla realizzazione di *Expo* Milano 2015, come le autostrade lombarde.

Il senatore VIMERCATI (*PD*), nel ringraziare il Vice ministro, afferma che non è chiaro se l'opportunità da lui illustrata verrà colta dalle società di progetto che realizzano opere deliberate dal CIPE, ad esempio in Lombardia. Auspica che si possa arrivare alla realizzazione delle opere relative all'*Expo* in tempi ragionevoli.

Ritiene che un limite degli strumenti illustrati consista nel fatto che essi troveranno applicazione presumibilmente soprattutto nelle aree forti del Paese e chiede quali siano invece gli strumenti applicabili nelle aree più deboli.

Domanda infine quale sarà il loro impatto sul PIL e quali le ricadute sul piano occupazionale, evidenziando che tutto ciò che è stato fatto finora è molto positivo, ma è arrivato il momento di verificare le conseguenze delle riforme realizzate.

Il presidente GRILLO (*PdL*) ricorda che nel periodo intercorrente tra il 1998 e il 2003 la totalità delle opere sono state realizzate con risorse pubbliche. Alla luce del fatto che l'Italia presenta una serie di caratteristiche favorevoli – alta propensione al risparmio, un sistema bancario solido e un numero molto elevato di imprenditori – si è deciso di potenziare le modalità attraverso le quali i privati possono partecipare al finanziamento delle opere pubbliche. I risultati già oggi sono molto positivi.

Il problema della differenza tra zone più ricche e zone più povere del Paese esiste, perché le risorse private andranno preferibilmente verso opere che producono reddito, ma ciò consentirà allo Stato di concentrare le proprie risorse sulle opere da realizzare in zone economicamente più svantaggiate. In Italia tuttavia deve nascere una nuova figura di imprenditore, ovvero il gestore delle opere pubbliche.

In conclusione, afferma che lo strumento illustrato dal Vice ministro è importantissimo perché può attrarre risorse dall'estero.

Il vice ministro CIACCIA ribadisce che la normativa in materia di *project bond* costituisce l'ultimo tassello di un quadro articolato ma ispirato da una visione unitaria, frutto della collaborazione tra Governo e Parlamento, e annuncia la presentazione in tempi brevi di un disegno di legge ordinario che dia un assetto complessivo alle numerose disposizioni finora emanate.

È troppo presto per valutare gli effetti dei nuovi strumenti, considerato che il quadro normativo si è assestato appena un mese fa con la pubblicazione del decreto ministeriale attuativo. Tuttavia, egli ritiene che vi saranno investimenti cospicui.

Ad ogni modo, non è del tutto vero che non vi siano più risorse pubbliche, le risorse sono certo inferiori rispetto al passato, ma non del tutto assenti.

Auspica che tutte le società guardino con attenzione alla normativa sui *project bond*, che costituisce una nuova opportunità che va ad aggiungersi a quelle già esistenti precedentemente.

Con riferimento alla disciplina della finanza di progetto, ritiene che essa sia idonea a trovare applicazione anche relativamente a progetti più ambiziosi.

In merito allo sviluppo infrastrutturale del Meridione, ricorda come siano prioritarie per il Governo le opere collocate su corridoi e reti europee e che molte di esse, in particolare porti, si trovino al Sud.

Il presidente GRILLO, dopo aver ringraziato il Vice ministro e i senatori intervenuti, dichiara conclusa la procedura informativa.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)**

Mercoledì 10 ottobre 2012

**Plenaria****342<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
SCARPA BONAZZA BUORA

*La seduta inizia alle ore 15.*

**AFFARE ASSEGNATO****Problematiche attinenti al settore della pioppicoltura (n. 916)**

(Esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento e rinvio)

Il relatore BOLDRINI (*PdL*) sottolinea preliminarmente l'importanza del settore della pioppicoltura in talune aree territoriali dell'Italia- tra le quali cita a titolo esemplificativo il territorio della provincia di Cremona – evidenziando altresì che negli ultimi venti anni la preoccupante contrazione della disponibilità della materia prima ha indotto numerose aziende ad importare il prodotto in questione da altri Paesi, con tutti i conseguenti aumenti dei costi. Con riferimento al profilo per ultimo citato, precisa che in taluni casi il costo per il trasporto del materiale di importazione risulta superiore al valore stesso della materia prima.

Rileva poi che il comparto in questione non ha potuto usufruire dei finanziamenti connessi alla politica agricola comune (PAC), nonostante il rilievo dello stesso per l'economia agricola di numerose aree territoriali del Paese e nonostante l'incidenza positiva della pioppicoltura sotto il profilo ambientale.

Il relatore evidenzia inoltre che il pioppo è conosciuto nel mondo principalmente per la sua grande capacità produttiva legnosa, per la capacità di adattamento ai diversi ambienti pedoclimatici e di integrazione e sinergia con l'agricoltura. Le sue enormi potenzialità anche nella funzione protettiva ambientale si stanno scoprendo in modo sorprendente in Italia, ma soprattutto in molti altri Paesi del mondo che hanno maggiore necessità di intervenire di fronte a vere emergenze ambientali e sociali.

Raccogliere dati omogenei relativi alla pioppicoltura a livello mondiale significa innanzitutto comprendere che esistono forme e modelli colturali, finalità produttive e funzionali differenti in base alle specie e alle esigenze produttive e sociali di ogni realtà territoriale.

La presenza del pioppo nelle formazioni naturali è assai rilevante, soprattutto in Paesi come Canada, Russia e Stati Uniti, ma l'attenzione principale è rivolta alle piantagioni vere e proprie e alle piantagioni consociate con le colture agrarie.

Rispetto a tale classificazione, la pioppicoltura in Italia si distingue per una certa semplificazione in quanto sul nostro territorio è conosciuto e praticato un unico modello colturale, che è quello intensivo, per la produzione di legno da sfoglia o trancia per l'industria del pannello compensato.

Le filiere basate sull'utilizzo del legno di pioppo e dei suoi derivati – prosegue il relatore – rappresentano per l'Italia agricola ed industriale un'eccellenza ampiamente riconosciuta anche a livello internazionale, avendo favorito per decenni lo sviluppo di molti settori collegati e dando linfa al sistema economico e produttivo del Paese.

La qualità elevata del legno di pioppo prodotto in Italia è ottenuta grazie all'impiego di cloni ibridi euramericani e all'adozione di tecniche colturali, potature e difesa fitosanitaria, che rendono la qualità dei tronchi costante e ottima per la sfogliatura e per la produzione connessa.

Il comparto produttivo vanta circa 18.000 aziende agricole che coltivano pioppo, prevalentemente localizzate nelle pianure del nord, dove si riscontrano le condizioni più favorevoli alla coltura.

La pioppicoltura ha assunto nel tempo caratteristiche colturali sempre più simili a quelle delle colture agrarie tradizionali con le quali entra in rotazione, in quanto si utilizzano gli stessi terreni, le stesse strutture, gli stessi mezzi di produzione e le stesse tecniche colturali per produrre legname da lavoro di qualità.

Secondo le recenti stime dell'Inventario nazionale delle foreste e dei serbatoi di carbonio, la superficie pioppicola in Italia ha raggiunto il minimo storico, e si conferma la tendenza alla riduzione costante nell'ultimo ventennio, per cui il deficit di produzione interna è coperto da massicce importazioni di legno tondo da altri Paesi europei e dall'Europa dell'est.

Alla crisi strutturale che coinvolge tutto il settore del pioppo ormai da anni hanno concorso la sempre minore redditività della coltura, la scarsa capacità di aggregazione dell'offerta e la sempre più forte concorrenza estera.

In questi ultimi anni tuttavia si sta radicando anche nel settore agricolo il concetto di sostenibilità ambientale delle attività agricole e forestali, con la conseguente adozione della gestione sostenibile e della certificazione forestale dei pioppi.

In questo contesto – prosegue il relatore – occorre infatti tenere nella dovuta considerazione la valenza dei pioppi sotto il profilo ambientale, sia in riferimento al suo utilizzo negli impianti di biogas per la pro-

duzione di energia pulita, sia riguardo alla sua utilità nel contrasto all'inquinamento, in quanto assorbe la maggior quantità di CO<sub>2</sub> in atmosfera, più di tutte le altre piante d'alto fusto a causa della sua veloce rotazione (circa 10 anni).

Malgrado il notevole ridimensionamento subito dal settore, in parte dovuto anche alla non adeguata attenzione in sede governativa nei confronti dello stesso, appare necessaria la ricerca di una concreta prospettiva che possa nuovamente individuare nel pioppo una materia prima strategica, promuovendone e supportandone la produzione e l'utilizzo a livello sia nazionale che europeo.

In tal senso, si evidenzia l'urgenza di un pieno rilancio della pioppicoltura, soprattutto attraverso la massima riduzione degli ostacoli normativi e regolamentari che si frappongono alla necessaria interlocuzione diretta fra gli agricoltori/pioppicoltori e l'industria di trasformazione.

Appare altresì necessario perseguire alcuni obiettivi prioritari funzionali alla strategia di rilancio, tra i quali assumono rilievo: l'aumento dell'estensione delle aree agricole destinate a pioppeto, attualmente del tutto insufficiente a corrispondere alle esigenze della richiesta del mercato; forme di incentivazione per la coltivazione del pioppo tradizionale nelle aree golenali e demaniali dello Stato, valorizzandone il contributo per la buona gestione delle aree stesse; la promozione del pioppo italiano attraverso la creazione di uno specifico marchio di qualità, insieme alla definizione della relativa catena produttiva che ne garantisca la tracciabilità; lo stanziamento di contributi a sostegno della coltivazione di pioppo di qualità adatto alle esigenze ambientali e alle richieste del mercato, anche sulla base dell'applicazione di uno specifico disciplinare della pioppicoltura.

Il piano di rilancio del settore, delineato attraverso le priorità e gli obiettivi esposti, non potrebbe dispiegare la sua piena efficacia senza una necessaria e attenta politica di programmazione, che consentirebbe altresì di aprire interessanti prospettive anche verso l'occupazione.

Il relatore propone infine di svolgere un'audizione dell'Associazione pioppicoltori italiani (API), al fine di raccogliere ulteriori elementi informativi e conoscitivi in merito alla materia in questione.

Si apre il dibattito.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA, dopo aver sottolineato il rilievo del comparto pioppicolo per l'economia agricola di talune aree del Paese, sottolinea la necessità che il settore in questione venga incentivato attraverso adeguate misure, atte a fronteggiare i nodi problematici conseguenti alla contrazione della disponibilità di materia prima di produzione nazionale.

Condivide la proposta formulata dal relatore di svolgere un'audizione dei soggetti rappresentativi del comparto in questione.



Il senatore ANDRIA (*PD*) fa presente che recentemente si è svolta a Salerno l'assemblea nazionale della Assopannelli-FederlegnoArredo, nel corso della quale sono stati analizzati anche i problemi attinenti al settore pioppiccolo.

Il rilancio del comparto in questione presuppone innanzitutto uno specifico intervento orientato nella direzione della semplificazione delle normative di settore, come sottolineato anche dal relatore Boldrini, al fine di superare tutti gli ostacoli normativi e regolamentari attualmente riscontrabili.

Evidenzia poi che la pioppicoltura può arricchire e valorizzare ulteriormente l'elemento paesaggistico, purché modulata in maniera equilibrata.

Dopo aver ricordato che prima della pausa estiva sono già stati auditi i soggetti rappresentativi dell'industria di trasformazione del legno, in particolare l'Assopannelli-FederlegnoArredo, manifesta condivisione rispetto alla proposta del relatore di svolgere un'audizione delle associazioni del settore pioppiccolo, al fine di acquisire specifici dati in merito a tale comparto.

Il senatore VALLARDI (*LNP*) sottolinea l'importanza del settore pioppiccolo, evidenziando che tale coltura risulta strettamente legata alle tradizioni di molti territori ed altresì che la stessa può favorire in molti casi il reddito degli operatori agrari, consentendo l'utilizzazione di terreni dismessi.

Il senatore PERTOLDI (*PD*) pone l'accento sul rilievo del comparto produttivo in questione, nel quale operano circa 18 mila aziende agricole, sottolineando che lo sviluppo di tale coltura può consentire l'utilizzo di talune aree demaniali, attualmente sottoposte a vincoli eccessivamente restrittivi, creando importanti opportunità anche per l'imprenditoria giovanile.

In taluni territori il ricorso a fertilizzanti di origine avicola ha favorito una più veloce maturazione dei pioppi, rendendo possibile il taglio degli alberi in questione già a partire dal decimo anno, con un anticipo di circa un biennio rispetto alle colture che non usufruiscono dei predetti fertilizzanti.

Sottolinea infine l'esigenza di porre in essere idonee strategie atte a rilanciare il settore pioppiccolo.

Il senatore SANCIU (*PdL*) prospetta l'opportunità che le politiche forestali nazionali vengano indirizzate sempre più verso le frontiere della «forestazione produttiva», in modo tale da consentire un incremento del reddito degli agricoltori operanti nelle aree marginali del Paese, preservando altresì taluni territori dal rischio idrogeologico e consentendo una congrua disponibilità di materia prima di produzione nazionale.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA sottopone quindi alla Commissione la proposta, formulata dal relatore, di svolgere un'audizione delle associazioni rappresentative del comparto pioppiccolo.

Conviene la Commissione su tale proposta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,40.*

**INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10<sup>a</sup>)**

Mercoledì 10 ottobre 2012

**Plenaria****331<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**CURSI**

*Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per l'ENI Paolo Scaroni, amministratore delegato, accompagnato da Leonardo Bellodi, vice presidente esecutivo rapporti istituzionali, Hannelore Rocchio, vice presidente senior affari regolatori, strategie legislative e rapporti con le Authority, e Stefano Meloni, vice presidente rapporti con il Parlamento e la Pubblica Amministrazione centrale; per Edison Bruno Lescoeur, amministratore delegato, accompagnato da Roberto Potì, direttore area sviluppo, Fabrizio Mattana, assistente dell'amministratore delegato, Marco Margheri, direttore affari istituzionali e dell'UE, Stefano Amoroso, responsabile ufficio stampa e Remo Maoli, della direzione affari istituzionali.*

*La seduta inizia alle ore 14.*

**SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**

Il PRESIDENTE fa presente che è pervenuta la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo e di trasmissione del segnale audio con diffusione radiofonica, nonché di trasmissione sul canale satellitare e sulla *web-TV*, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità prevista, e avverte che, ove la Commissione convenga sull'utilizzazione di tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato ha preannunciato il proprio assenso. Comunica altresì che della procedura informativa sarà pubblicato, a breve termine, il resoconto stenografico.

La Commissione conviene.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Seguito dell'indagine conoscitiva sulla strategia energetica nazionale: audizione di rappresentanti dell'ENI e di Edison**

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta di ieri.

Il presidente CURSI rivolge un indirizzo di saluto al dottor Scaroni, amministratore delegato dell'ENI, e lo invita a svolgere il suo intervento.

Il dottor SCARONI illustra un documento, che consegna agli atti della Commissione, soffermandosi sui contratti di approvvigionamento di gas dai principali Paesi produttori, che vedono Eni in una posizione di *leadership* nonostante il processo di liberalizzazione del mercato iniziato alla fine degli anni Novanta. Osserva peraltro che l'evoluzione dei mercati non tradizionali (*spot*) ha prodotto rilevanti fluttuazioni dei prezzi, situazione che ha finito per penalizzare gli intermediari tradizionali, costretti ad operare in base a contratti di lungo periodo.

Il presidente CURSI rivolge all'ospite una serie di domande riguardo alle prospettive del carbone, al livello di prezzo del gas, nonché alla campagna estiva di sconti sul prezzo della benzina.

Il senatore GHIGO (*PdL*) chiede al dottor Scaroni la sua opinione sulla possibilità di realizzare in Italia un *hub* del gas e quindi impianti di rigassificazione.

Il senatore BUBBICO (*PD*) si sofferma sui contratti di lungo periodo alla luce delle leggi del mercato, suggerendo una riflessione anche sul tema degli stoccaggi. Chiede infine quanto incida il fattore distribuzione sul prezzo della benzina.

Il senatore GRAMAZIO (*PdL*) plaude alla campagna estiva di sconti auspicandone un rinnovo in occasione del prossimo Natale e chiede quale sia il rapporto tra i distributori di benzina presenti in Italia e quelli in Europa e quale peso abbia avuto la caduta del regime in Libia sui rapporti di natura commerciale.

Il senatore TOMASELLI (*PD*) chiede quali progressi si sono registrati rispetto all'idea di realizzare una rete europea del gas e a che punto sono le ricerche e le esplorazioni *offshore* di idrocarburi in Italia.

Il senatore MUSSO (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*) è interessato a conoscere l'orientamento dei *competitors* rispetto al mercato *spot* e ai contratti a lungo termine, dopo aver posto in evidenza l'elevato livello di dividendi delle azioni Eni.

Il senatore LATRONICO (*PdL*) chiede un approfondimento intorno alla situazione del sito estrattivo della Val d'Agri in Basilicata.

Il dottor SCARONI interviene in replica per sottolineare l'effettiva dipendenza dell'Italia dal gas nella produzione di energia elettrica, il che porta a considerare utile la conservazione di una quota di produzione da carbone. Osserva anche che il prezzo del gas per le imprese è il più basso in Europa, se valutato al netto delle accise, mentre il prezzo della benzina risulta effettivamente più elevato a causa del maggior numero di impianti di distribuzione e della differente normativa che regola il loro funzionamento. Per quanto concerne le reti di gas, propende per una loro interconnessione a livello europeo attraverso le *pipe line*, considerato che sono già stati realizzati numerosi impianti di rigassificazione. Valuta da modificare la situazione dei contratti stipulati negli anni Settanta, in ragione di una situazione di monopolio, con una possibile remunerazione della garanzia di fornitura (*capacity payment*). Auspica quindi una semplificazione del quadro regolatorio, in modo da consentire le attività estrattive in particolare in quelle zone del Paese che risultano ricche di idrocarburi.

Il presidente CURSI ringrazia il dottor Scaroni per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa la sua audizione.

Rivolge quindi un indirizzo di saluto all'ingegnere Lescoeur, amministratore delegato di Edison, e lo invita a svolgere il suo intervento.

L'ingegnere LESCOEUR illustra un documento, che consegna agli atti della Commissione, nel quale viene espresso un sostanziale accordo con la strategia energetica nazionale annunciata dal Governo, con l'auspicio che possa trovare seguito anche in Europa. Rispetto agli obiettivi di efficienza energetica formula proposte per migliorare l'offerta, mentre per quanto concerne il mercato del gas segnala l'importanza di relazioni di lungo termine con i Paesi fornitori, ritenendo che possano pienamente coesistere con i mercati *spot*. Avanza poi alcune proposte per favorire il trasporto del gas e le attività di stoccaggio e svolge una serie di valutazioni riguardo al settore elettrico, facendo riferimento alle fonti rinnovabili, alle infrastrutture e al mercato finale.

Il presidente CURSI esprime apprezzamento per il contributo dato alla discussione anche in termini propositivi con il documento testè illustrato.

Il senatore BUBBICO (*PD*) chiede quale relazione ci debba essere tra mercato energetico italiano e mercato energetico europeo e se non vi sia preoccupazione rispetto a modifiche del sistema regolatorio. Chiede infine quale utilità ci sia a mantenere dei contratti a lungo termine.

L'ingegnere LESCOEUR fa presente che l'obiettivo di realizzare un *hub* del gas può essere perseguito se vi sono condizioni stabili dal punto di vista del quadro regolatorio italiano ed europeo, per le inevitabili implicazioni di carattere internazionale. Ritiene inoltre che i contratti a lungo termine, anche laddove siano rinegoziati, possono contribuire a dare competitività al mercato.

Il presidente CURSI ringrazia nuovamente l'ingegnere Lescoeur per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa la sua audizione. Comunica altresì che la documentazione depositata dagli auditi, poiché nulla osta da parte di questi ultimi, sarà pubblicata sulla pagina *web* della Commissione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è dunque rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,20.*

## LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)

Mercoledì 10 ottobre 2012

### Comitato ristretto per l'esame dei disegni di legge nn. 3233 e 2429

Riunione n. 4

*Relatore:* GIULIANO (PdL)

*Orario:* dalle ore 14,30 alle ore 15,25

**(3233)** *Deputato MOFFA ed altri. – Norme per promuovere l'equità retributiva nel lavoro giornalistico*, approvato dalla Camera dei deputati

**(2429)** *LANNUTTI ed altri. – Norme per promuovere l'equità retributiva e la regolarizzazione contrattuale nel lavoro giornalistico*

(Seguito dell'esame e rinvio)

### Plenaria

353<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*  
GIULIANO

*Interviene il ministro del lavoro e delle politiche sociali Elsa Fornero.*

*La seduta inizia alle ore 15,25.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il presidente GIULIANO comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, sono state chieste l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito interno, nonché la trasmissione radiofonica.

Poiché non vi sono osservazioni, tali forme di pubblicità sono dunque adottate per il prosieguo dei lavori.

Il presidente GIULIANO avverte che la pubblicità della seduta sarà inoltre assicurata attraverso la resocontazione stenografica.

La Commissione prende atto.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Comunicazioni del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sugli effetti dell'accorpamento degli enti previdenziali e sul nuovo modello di *governance* dell'INPS**

Il ministro Elsa FORNERO rileva preliminarmente che la questione del buon funzionamento dell'Istituto deputato alla gestione della previdenza pubblica in Italia è oggetto di grande attenzione sia da parte del Parlamento che del Governo. Richiama, in proposito, le disposizioni del decreto-legge cosiddetto «salva-Italia» finalizzate alla definizione del processo di razionalizzazione e di riordino degli assetti organizzativi e funzionali degli enti previdenziali attraverso la creazione di un unico polo, derivante dalla fusione per incorporazione dell'INPDAP e dell'ENPALS nell'INPS. Obiettivi di tale unificazione erano il conseguimento di risparmi strutturali di gestione e di uniformità nei livelli di servizio. La decisione di tale unificazione comporta profonde implicazioni, sia di carattere organizzativo che previdenziale. Sottolinea comunque l'assoluta infondatezza di recenti articoli di stampa nei quali si è sostenuto che l'operazione di accorpamento avrebbe determinato effetti di deterioramento del bilancio dell'INPS, tali da comportare un problema di sostenibilità dell'intero sistema pensionistico, sostanzialmente conseguente dai disavanzi dell'INPDAP. Tali affermazioni, derivanti da una rappresentazione meramente contabile, ovviamente prevista al momento dell'adozione del decreto «salva-Italia», originano dall'infondato presupposto di una inadempienza delle amministrazioni dello Stato rispetto ai versamenti contributivi di competenza.

Dà quindi conto delle conclusioni alle quali è pervenuto un gruppo di lavoro da lei costituito proprio al fine di approfondire il tema della *governance* dell'INPS e fornire in tempi rapidi indicazioni ai fini dell'attuazione di un modello evoluto di *governance*. Il gruppo di lavoro ha stilato un documento ampio, contenente una approfondita disamina dei problemi ed una indicazione delle possibili soluzioni e degli obiettivi da raggiungere.



Il nucleo centrale della parte propositiva riguarda la necessità di una precisazione dei compiti e dei ruoli dei diversi organismi di indirizzo, di amministrazione, di gestione e di controllo. Si suggerisce innanzitutto la attribuzione della funzione di indirizzo ad un Consiglio di indirizzo strategico e vigilanza (CISV), il cui numero dei componenti sarebbe ridotto a dodici, in modo da privilegiarne l'operatività e l'assunzione di responsabilità. Molto discusso è stato il tema dell'organo monocratico, che verrebbe sostituito da un Consiglio di amministrazione, molto limitato nel numero – l'alternativa è dai tre ai cinque membri –, spiccatamente professionalizzato e fortemente dedicato, che nel suo interno nominerebbe il Presidente ed eventualmente un Amministratore delegato. Il Direttore generale avrebbe la responsabilità della gestione e sarebbe scelto tra i dirigenti generali dell'Istituto, ovvero tra esperti delle discipline attinenti ai compiti dell'Istituto stesso. Infine, sarebbe opportuna una migliore definizione dei compiti assegnati al Collegio dei sindaci, anch'esso ridotto nel numero, in modo da favorirne l'esercizio delle funzioni di controllo sul complesso delle gestioni amministrate dall'Istituto, sul buon uso delle risorse, sull'appropriatezza e la correttezza della gestione e sulla instaurazione di buone prassi ispirate a principi di efficienza, trasparenza e servizio ai cittadini. Il Governo è ora pronto a presentare il proprio progetto di *governance* secondo queste linee ed a sottoporlo alle valutazioni del Parlamento.

Il presidente GIULIANO ringrazia il Ministro per la sua esposizione ed apre il dibattito.

Il senatore CASTRO (*PdL*) sottolinea che la sua parte ha accolto fin dall'inizio con molto favore la creazione di un unico polo previdenziale, avanzando tuttavia forti preoccupazioni riguardo allo stato di avanzamento del progetto, sul versante della sostenibilità non tanto dei conti, quanto della stessa operazione di integrazione, che non può essere ridotta ad una mera sommatoria di enti. Non è a suo tempo riuscita l'integrazione tra INAIL e ISPESL e ciò alimenta il timore che analoga esperienza negativa possa riguardare oggi l'INPS. La sensazione è quella di un procedere secondo logiche troppo burocratiche e non miranti al risultato, mentre si è di fronte alla più rilevante operazione di *merger* mai realizzata in Italia. I dubbi riguardano in particolare l'assenza di una cultura del controllo di gestione e della autentiche attività di *procurement* e di una nebulosità sui compiti del *facility manager*, nonché sui contorni e le finalità delle operazioni di dismissione del patrimonio immobiliare. Rispetto a questi obiettivi, egli ritiene di cogliere atteggiamenti *old fashioned* e comunque poco funzionali a conseguire con tempestività e ruvidezza i risultati conseguenti ad un rapido intervento sulla *governance*. Per queste ragioni, egli esprime pieno favore allo schema suggerito dall'istruttoria tecnica promossa dal Ministro e oggi illustrato in Commissione. Ciò con specifico riferimento al Consiglio di indirizzo strategico e di vigilanza, che, secondo quanto evidenziato, avrebbe compiti molto diversi dal classico CIV, ed al

Comitato di gestione, a composizione snella, che esprimerebbe al suo interno un Amministratore delegato. In questa stessa linea, il Direttore generale avrebbe caratteristiche tali da non rappresentare un imbuto organizzativo. Egli invita il Ministro a rimettere mano anche al Collegio dei sindaci, onde evitare inibizioni eccessive nei confronti del Consiglio di amministrazione: l'attenzione va rivolta innanzitutto alla caratura culturale e professionale dei componenti, che andrebbe individuata tenendo conto dell'esigenza di garantire comunque l'efficienza dell'ente ed il conseguimento degli obiettivi. Conclusivamente, auspica che si completi rapidamente il cambiamento di *governance* dell'Ente, di cultura e anche di uomini, se necessario, ribadendo che attualmente l'operazione di fusione sta procedendo più lentamente di quanto necessario ed auspicabile.

La senatrice POLI BORTONE (CN:GS-SI-PID-IB-FI) condivide largamente il nuovo impianto del sistema di *governance* degli enti previdenziali, richiamando la necessità di realizzare un ente più flessibile ed in grado di affrontare le tematiche del nuovo *Welfare*, dell'invecchiamento della popolazione, delle nuove povertà, della condizione di lavoro degli uomini e delle donne: fattori, questi, che contraddistinguono l'avvenuto cambiamento epocale del mondo del lavoro. Si chiede tuttavia se nell'effettuare l'accorpamento si sia avuta conoscenza esatta di tutte le criticità passate ed esistenti. In proposito, si sofferma in particolare sulle carenze del sistema informatico, purtroppo non rispondente alle esigenze di immediatezza dei cittadini.

Un'altra area delicata riguarda il patrimonio immobiliare. Al riguardo sottolinea l'utilità di piani di rigenerazione urbana e di rifunzionalizzazione dei tanti edifici di proprietà degli enti e che versano in situazioni di assoluto degrado. Infine, esprime forte apprezzamento nei confronti del Ministro per il vigore e la decisione che stanno contraddistinguendo la sua azione di governo anche su questo punto.

Il senatore NEROZZI (PD) rileva che il sistema di *governance* monocratica dell'INPS non ha funzionato, ponendo spesso Parlamento, Governo e parti sociali in forte difficoltà: da ciò l'esigenza di un intervento deciso e da porre in essere in tempi rapidi. Con riferimento al nuovo sistema tratteggiato dal Ministro, esprime favore nei confronti della struttura del Consiglio di amministrazione, auspicandone una composizione limitata ad un massimo di tre membri, onde evitare ritorni al passato, e concorda sul ridisegno della figura e della natura del Direttore generale. Concorda altresì con i compiti che spetterebbero al CISV e con l'opportunità di una composizione ristretta, nella quale tuttavia non dovrebbero essere presenti tecnici, dovendo l'organo essere espressione delle forze sociali. Anche a questo riguardo sottolinea la necessità di operare con grande tempestività, onde evitare che queste problematiche risultino ancora in discussione a ridosso della prossima campagna elettorale politica. Auspica comunque che da pratiche eccessivamente lottizzatrici praticate dal prece-

dente Governo non si passi a modi di operare troppo rispondenti a logiche burocratiche posti in essere da un Governo tecnico.

Quanto al disavanzo dell'INPDAP, sottolinea che esso deriva da più elementi, ed innanzitutto dalla diminuzione demografica degli addetti alla pubblica amministrazione e dei nuovi assunti, segnalando comunque la necessità di controllare il reale adempimento dei rispettivi obblighi da parte di tutti gli enti locali. Su questi elementi sono essenziali risposte più precise da parte dell'Ente; resta comunque da chiedersi da quale fonte siano originate le notizie riportate dalla stampa, che hanno ingenerato un caos notevole e sulle quali sarebbero necessari chiarimenti anche da parte del Presidente dell'INPS.

La senatrice CARLINO (*IdV*), pur ringraziando il ministro Fornero per il suo intervento, ritiene che la gestione della fusione degli enti previdenziali ricordi quella dei lavoratori cosiddetti esodati: notizie allarmanti, smentite decise ma poco convincenti, un accavallarsi confuso di dati e dichiarazioni contraddittorie da parte dei vertici delle varie istituzioni coinvolte. La sua parte da tempo chiedeva a gran voce, con emendamenti ed iniziative legislative, l'accorpamento dei vari enti previdenziali e la creazione di un unico istituto nazionale di previdenza ed ha accolto dunque con favore la creazione del cosiddetto SuperINPS, ritenendola un'occasione per rendere più efficiente il sistema e conseguire concreti risparmi di spesa. Reputa tuttavia che, più che ad una razionalizzazione, oggi si assista ad una mera sommatoria di organismi e di consigli di amministrazione, con risparmi inevitabilmente assai minori del previsto.

Quanto alla questione dell'equilibrio finanziario del nuovo ente, ricorda che la relazione tecnica del cosiddetto «salva-Italia» quantificava in non meno di 20 milioni di euro i risparmi ottenibili già nel 2012 dall'accorpamento degli enti di previdenza, risparmi che avrebbero dovuto salire poi a 50 milioni nel 2013 e a 100 milioni nel 2014. Solo ora emergono invece chiaramente gli effetti derivanti dall'accorpamento sul bilancio del SuperINPS, dati gli enormi problemi contabili dell'INPDAP. Ciò che è più grave è che, come crudamente sintetizzato dalla stampa, per prassi consolidata, erano le stesse amministrazioni pubbliche a non versare la quota dei contributi previdenziali di loro competenza. E su questo fronte le scelte compiute negli ultimi anni e portate avanti anche dall'attuale Governo non hanno certo aiutato. Fra gli elementi che appesantiscono il sistema pensionistico del settore pubblico spicca infatti il rapporto fra lavoratori e pensionati: i primi, che pagano i contributi, diminuiscono, mentre i secondi, che usufruiscono delle prestazioni, aumentano; il fenomeno è stato ulteriormente aggravato dal blocco del *turn over*, che ha impedito di assumere nel caso in cui non veniva rispettato il patto di stabilità. Ciò dovrebbe far riflettere anche su altre scelte operate in questi anni, ad esempio sulla gestione della previdenza integrativa. I lavoratori delle imprese private con più di 50 addetti che decidono di lasciare il loro TFR all'azienda, versano i loro contributi al fondo di tesoreria dell'INPS. Dal 2010 in poi, con una decisione che la sua parte ha strenuamente com-

battuto, queste somme sono state prelevate per alimentare la spesa corrente dello Stato. Il tutto è stato giustificato come una misura di emergenza, nel contesto di una crisi internazionale, la Corte dei conti per due anni consecutivi ha messo in evidenza l'anomalia di questi prelievi: infatti si tratta di somme che devono essere contabilizzate sulla previdenza integrativa, e quindi devono essere ripristinate, perché altrimenti si rischia di alimentare ulteriore debito pubblico.

Anche per i fondi integrativi dei dipendenti pubblici esistono diverse situazioni problematiche, per esempio quella di Espero, il fondo dei dipendenti della scuola, che potenzialmente può generare gli stessi squilibri che l'INPDAP ha prodotto sui conti INPS.

Conclusivamente, dichiara di restare in attesa della sottoposizione di uno schema concreto di riordino, sul quale si riserva di pronunciarsi.

La senatrice Cristina DE LUCA (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*) nel condividere le considerazioni già avanzate nei rispettivi interventi dai senatori Castro e Nerozzi, segnala l'esigenza di ricevere risposte adeguate su una serie di nodi critici. Il primo riguarda senz'altro la necessità di omogeneizzare le banche dati degli enti, che allo stato non dialogano tra loro, a fronte di risposte che i cittadini hanno diritto di ottenere. La seconda delicata questione attiene al patrimonio immobiliare degli enti, la cui rilevazione è essenziale e pregiudiziale al razionale utilizzo futuro. Atteso che l'argomento era stato già sollevato dal presidente dell'INPS nel corso dei suoi interventi in Commissione il 13 marzo e il 3 aprile scorsi, ritiene opportuno conoscere se si sia trattato di un mero annuncio, ovvero si tratti di un processo in corso e, in questo caso, quale ne sia lo stato di avanzamento. In via generale, giudica comunque scandaloso il modo stesso con il quale si comunica su questioni riguardanti le situazioni previdenziali dei lavoratori. I temi che attengono agli istituti di previdenza toccano la vita dei cittadini, e soprattutto di quelli più fragili; dare informazioni semplificate su temi complessi in modo confuso e allarmistico risulta quindi del tutto inammissibile. Pur non competendo al Ministro la comunicazione effettuata da parte degli enti – che tuttavia sono vigilati dal suo Dicastero –, ritiene importante che essi vengano richiamati ad una maggior correttezza ed efficacia comunicativa.

Il senatore MAZZATORTA (*LNP*) rileva che in realtà le disposizioni del decreto-legge cosiddetto «salva-Italia» riferite alla *governance* dell'INPS si sono essenzialmente limitate ad aumentare da 24 a 30 il numero dei componenti del Consiglio di vigilanza. Il Presidente dell'ente, in fase di scadenza nel 2012, è stato poi prorogato fino al 31 dicembre del 2014. Quanto al Collegio sindacale dell'INPDAP, che pur ha consentito il conseguimento di un disavanzo patrimoniale enorme, due suoi componenti sono stati ricollocati nell'INPS e cinque sono stati promossi Direttori generali e inseriti nella Ragioneria generale dello Stato. Ciò evidenzia una palese differenza tra gli enunciati del Governo in carica e le sue pratiche,

sulla quale non può che appuntarsi la sua forte preoccupazione e la sua vigorosa critica.

Replica agli intervenuti il ministro FORNERO, che, ripromettendosi di tornare più ampiamente sulle questioni sottoposte, coglie l'occasione per precisare che entro i prossimi giorni sarà approntato il piano di accorpamento a livello territoriale. Anche per quello che concerne le reti informatiche, è a buon punto l'uniformizzazione, che consentirà di dare omogeneità di trattamento e di informazione. Certamente il Governo ha indicato in questi settori risparmi moderati, che conta di realizzare. Tutti gli enti sono stati d'altronde oggetto di una *spending review*, la cui seconda *tranche* è arrivata solo ieri. Sulla questione delle restituzioni della quattordicesima, si è concordato su una dilazione di 36 mesi, anziché 24. Ella insiste comunque sull'esigenza della massima trasparenza contabile e ribadisce l'importante obiettivo conseguito dal Governo nel quadro della sostenibilità finanziaria del sistema pensionistico. Anticipa infine incidentalmente che è in corso da parte del Governo un accurato approfondimento ed una effettiva ricognizione del numero e della situazione dei cosiddetti lavoratori esodati.

Il presidente GIULIANO ringrazia il Ministro e, in considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, toglie la seduta.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

## IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)

Mercoledì 10 ottobre 2012

### **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 208**

*Presidenza del Presidente*  
TOMASSINI

*Orario: dalle ore 8,30 alle ore 9*

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELL'ASSOCIAZIONE FAREXPRESS  
– CONSEGNA FARMACI A DOMICILIO*

### **Plenaria**

**371<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
TOMASSINI

*La seduta inizia alle ore 15.*

*ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA*

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai dispositivi medico-diagnostici *in vitro* (n. COM (2012) 541 definitivo)**

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai dispositivi medici e recante modifica della direttiva 2001/83/CE, del regolamento (CE) n. 178/2002 e del regolamento (CE) n. 1223/2009 (n. COM (2012) 542 definitivo)**

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, degli atti comunitari sottoposti al parere motivato sulla sussidiarietà, e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale congiunta.

La senatrice GRANAIOLA (PD) rileva che la precoce individuazione del rischio associato all'utilizzo dei dispositivi medici e medico-diagnostici è una strategia necessaria per migliorare la sicurezza dei pazienti e degli operatori sanitari.

Con le proposte di regolamento relative e ai dispositivi medici *in vitro* e non *in vitro*, l'Europa si pone l'obiettivo di rivedere le precedenti direttive a seguito di vari incidenti, il più grave quello delle Pip (*Poly Implant Prothese*), azienda francese che produceva protesi mammarie in silicone con un gel diverso da quello descritto nella certificazione presentata per ottenere il marchio di conformità della Comunità europea, e ritenuto responsabile, in caso di fuoriuscita di liquido nei tessuti umani, di reazioni infiammatorie e adenopatie ai linfonodi ascellari. Ma quello non è l'unico caso al quale fare riferimento: molti incidenti non vengono rilevati, i cittadini sono danneggiati o addirittura muoiono perché non esiste un sistema nazionale ed europeo di segnalazione del malfunzionamento o della pericolosità di certi IVD, altrimenti non si capirebbe come si siano potute vendere migliaia di protesi PIP in tutto il mondo, 3.500 solo in Italia, senza essere fermate.

Nel mese di marzo ha presentato un'interrogazione su una vicenda tragica occorsa nell'ospedale Versilia dove Marcello Bruno Manfredi, di 77 anni, è entrato in sala operatoria per la rimozione di un tumore all'intestino e il giorno successivo è stato costretto a tornarvi per un'infezione ed un'emorragia dovute a una peritonite probabilmente conseguente al fatto che i punti apposti internamente non hanno tenuto. Il 26 marzo il Signor Manfredi muore senza avere mai ripreso conoscenza. L'Azienda sanitaria della Versilia allarmata dall'esito infausto degli interventi ha messo in atto una procedura con la quale sono stati avvisati l'azienda fornitrice, Johnson&Johnson, e il Ministero della salute, riguardo al malfunzionamento della suturatrice con la quale sono stati apposti i punti interni.

In seguito a tale segnalazione, il 16 marzo la «Johnson&Johnson Medical» ha inviato al Ministero della salute un «Avviso di sicurezza urgente» con il quale ha richiamato dal mercato tre tipi di suturatrici con tre codici di prodotto diversi, rilevando che esisteva effettivamente la possibilità che si verificasse la rottura di un componente che avrebbe bloccato il dispositivo sul tessuto dopo lo sparo.

Nonostante la normativa europea e nazionale, quindi, una persona è morta prima che i segnali di malfunzionamento della suturatrice fossero resi pubblici e solo in quanto appunto, l'incidente è stato mortale. E' sufficiente questo drammatico esempio per osservare che le regole e le procedure relative ai dispositivi medici attualmente applicate hanno tutelato maggiormente gli interessi delle case produttrici piuttosto che quelli dei cittadini.

Anche le proposte di regolamento in esame, sollevano perplessità laddove prevedono per la classificazione e valutazione dei dispositivi un approccio che consiste nel suddividere i dispositivi medici in quattro classi

per le quali è prevista, in alcuni casi, la responsabilità esclusiva dei fabbricanti o l'intervento di un organismo notificato, mentre solo alcuni dispositivi devono ricevere preventivamente un'approvazione esplicita della progettazione.

Anche l'introduzione del concetto di «*sponsor*», che può essere il fabbricante, il suo mandatario o un'altra organizzazione non lascia tranquilli; qui, infatti, non si tratta di dispositivi qualsiasi, ma di dispositivi sanitari che non dovrebbero essere messi in circolazione prima che sia avviata un'indagine clinica pubblica volta a stabilire la conformità del dispositivo agli aspetti etici, sanitari o di sicurezza che possano impedirne la commercializzazione.

Importante l'istituzione di un portale UE in cui i fabbricanti devono segnalare gli incidenti gravi e le azioni correttive da essi adottate per ridurre il rischio e che si possano ripetere, ma nella pratica, com'è accaduto nel caso della suturatrice all'ospedale di Viareggio, la segnalazione sul portale UE potrebbe arrivare tardi rispetto all'esigenza di bloccare immediatamente l'utilizzo di dispositivi mal funzionanti o pericolosi.

In Italia esistono la banca dati ed il repertorio dei dispositivi medici per la raccolta e la gestione delle informazioni rilevanti relative ai dispositivi medici in commercio in Italia, che consente la registrazione dei prodotti da parte dei fabbricanti e contemporaneamente l'iscrizione nel Repertorio dei dispositivi venduti al Servizio sanitario nazionale. Non esiste una banca dati rivolta al pubblico; in questo campo è essenziale poter disporre di tempestive comunicazioni su eventuali segnali di nocività o malfunzionamento, oltre a strumenti che consentano un'applicazione omogenea e puntuale delle azioni correttive. In tale contesto è importante che tutto il personale sanitario coinvolto nella gestione dei dispositivi medici sia correttamente informato e aggiornato circa le disposizioni, nazionali e regionali, riguardanti tali prodotti. La competenza sulla vigilanza dovrebbe andare alle regioni, che dovrebbero creare e coordinare una rete dei referenti aziendali; sensibilizzare gli operatori sanitari, anche attraverso un periodico e sistematico ritorno informativo, al fine di aumentare la qualità e numerosità delle segnalazioni, istituire un registro informatico regionale per la raccolta e la diffusione delle segnalazioni di incidenti o mancati incidenti che confluisca in un registro informatico nazionale e quindi in quello europeo.

Il PRESIDENTE tiene a precisare che la senatrice Granaiola ha presentato un'interrogazione in merito ai casi di impianti protesici applicati presso l'ospedale di Viareggio; partendo dunque da tale esperienza concreta ha inteso segnalare alcuni spunti e valutazioni in merito all'oggetto delle proposte in esame, in modo da lasciarle all'attenzione dei relatori.

Il senatore FOSSON (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*), in ordine alle questioni riportate dalla senatrice Granaiola, chiede ulteriori elementi di ragguaglio.



La senatrice GRANAIOLA (*PD*) fa presente che la documentazione medica inerente la vicenda da lei segnalata è stata inviata alla Commissione parlamentare d'inchiesta sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale, in quanto sembrano emergere profili di responsabilità a carico della struttura ospedaliera interessata.

Il senatore CALABRÒ (*PdL*) interviene incidentalmente, chiedendosi quale utilità può avere la risoluzione che la Commissione è chiamata ad esprimere sulle proposte in esame nel momento in cui l'Esecutivo, con il varo del disegno di legge di stabilità, ha previsto ulteriori, consistenti tagli di risorse nel comparto dei dispositivi medici, oltre ad una ulteriore riduzione dei contratti già in essere.

Il PRESIDENTE ricorda al senatore Calabrò che la Commissione è chiamata a pronunciarsi sugli atti in argomento attraverso il cosiddetto parere motivato di sussidiarietà e proporzionalità che, oltre a poter essere di tenore positivo o negativo, potrà eventualmente essere accompagnato da osservazioni di carattere politico, nel senso da lui prospettato.

La senatrice BASSOLI (*PD*), intervenendo in discussione generale, rivendica preliminarmente il contributo che i parlamentari, non appartenenti alla classe medica, possono fornire nella valutazione di provvedimenti rilevanti, come quelli che investono la regolamentazione dei dispositivi medici. Infatti, il punto di vista di questi parlamentari si rileva assai prezioso in quanto si pongono nella prospettiva dei problemi sofferti dal paziente: in tal senso, deve essere letto l'intervento svolto in precedenza dalla senatrice Granaiola.

Per quanto riguarda l'oggetto delle proposte di regolamento del Parlamento europeo, ritiene utile che la Commissione possa svolgere un ciclo di audizioni poiché si rende necessario acquisire elementi e valutazioni di ordine tecnico in merito alla esperienza maturata dall'Italia in questo settore.

Per quanto invece riguarda gli aspetti di carattere politico richiamati dal senatore Calabrò, manifesta la propria preoccupazione in ordine all'ulteriore riduzione di risorse cui andrà incontro il Servizio sanitario nazionale per effetto del disegno di legge di stabilità, varato ieri dal Governo: è auspicabile che, quando la Commissione sarà chiamata ad esaminare tale provvedimento, possa intervenire in modo da evitare effetti negativi su un comparto già pesantemente colpito.

In materia di dispositivi medici, lo scandalo delle protesi mammarie ha certamente indotto il Parlamento europeo a prospettare una serie di interventi correttivi, concretizzatesi poi nelle proposte ora in discussione. Tuttavia, rispetto a queste ultime, appare prioritario segnalare alcuni profili meritevoli di approfondimento.

In primo luogo, occorre interrogarsi sulla divergente interpretazione delle norme all'interno dell'Unione europea, divergenza tanto più grave in un settore come quello dei dispositivi medici che si misura in un mer-

cato aperto. È chiaro che la difformità interpretativa rischia di accrescere l'esposizione al rischio dei pazienti.

In secondo luogo appare senz'altro condivisibile l'obiettivo di migliorare la sicurezza dei pazienti attraverso una corretta informazione; tuttavia spesso le informazioni rese al paziente sono scadenti o del tutto burocratiche. Pertanto, va colta l'occasione per intervenire affinché siano diffuse informazioni equilibrate, attente e tali da coinvolgere veramente i pazienti; in tale ottica, le proposte di regolamento dovrebbero agevolare la trasmissione di elementi informativi davvero efficaci e diversificati.

In terzo luogo, appare altresì apprezzabile la finalità di accrescere la trasparenza attraverso la tracciabilità dei percorsi seguiti dai dispositivi medici. Appare però preoccupante che tale finalità sia perseguita affidando il processo di trasparenza a fabbricanti, *sponsor* e organizzazioni di ricerca, venendosi così a configurare un gruppo di interessi troppo ristretto dal momento che l'esigenza della trasparenza richiederebbe invece un maggior coinvolgimento, soprattutto da parte di soggetti esterni.

Da ultimo, le proposte in esame rischiano di incidere su una realtà ancora non pronta ad utilizzare il sistema che viene delineato; infatti all'interno del Servizio sanitario nazionale è ancora assente la rilevazione del rischio senza la quale si rischia di vanificare l'intento sotteso all'intervento dell'Unione europea. Pertanto, qualora il tema del rischio clinico non fosse adeguatamente affrontato nel corso dell'esame del decreto-legge n. 158 del 2012, ora all'attenzione della Camera dei deputati, preannuncia la presentazione di appositi emendamenti quando tale provvedimento sarà esaminato dal Senato.

Il senatore FOSSON (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*) puntualizza di non aver voluto assolutamente sottovalutare l'apporto dei parlamentari non appartenenti alla classe medica, anche se l'attenzione verso il malato è prerogativa anche di quei senatori che esercitano la professione medica. In ogni caso, in ordine alla vicenda segnalata dalla senatrice Granaiola, ritiene corretto il coinvolgimento della Commissione d'inchiesta sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale.

Il senatore SACCOMANNO (*PdL*), con particolare riferimento alla proposta di regolamento sui dispositivi medici, ritiene grave che i sistemi di controllo e di maggiore trasparenza siano demandati a fabbricanti, *sponsor* e siano per lo più a campione. Sarebbe invece più incisivo creare un *database* automatico e dinamico che riporti le varie segnalazioni ed effettui un controllo dei codici alfanumerici, soprattutto per i dispositivi medici appartenenti alle classi II b e III.

Il presidente TOMASSINI (*PdL*) osserva che le disfunzioni nelle applicazioni protesiche sono ormai un fatto reale, in parte determinato anche dall'accresciuto incremento dei dispositivi medici, soprattutto in determinati ambiti della medicina interventista. Pertanto, la catalogazione sulla conformità da parte di tutti gli Stati dell'Unione europea può risultare tal-

volta problematica; a ciò si aggiungano i problemi specifici che l'Italia deve affrontare nel momento in cui la spesa per i dispositivi medici rientra in quella per acquisti di beni e servizi. Tuttavia, sono state assunte alcune iniziative dal Ministero della salute dove è *in itinere* un'opera di classificazione che consentirebbe di valutare modelli di idoneità e di accreditamento dei fornitori. Analogamente, può costituire un elemento positivo la nascita di una agenzia per i dispositivi medici sul modello dell'AIFA.

In merito poi al prosieguo dell'esame delle proposte in argomento, chiede ai rappresentanti dei Gruppi se concordano con l'ipotesi di svolgere un breve ciclo di audizioni, prima dell'espressione della risoluzione da parte della Commissione.

La senatrice BASSOLI (*PD*) conferma l'importanza di svolgere un ciclo di audizioni affinché la Commissione possa pronunciarsi in modo argomentato sugli atti in titolo.

Il senatore CALABRÒ (*PdL*) condivide l'esigenza di svolgere un ciclo di audizioni, ribadendo che dal punto di vista politico permane un forte disagio ad analizzare il tema dei dispositivi medici, oggetto di un ulteriore pesante intervento di riduzione delle risorse in virtù del disegno di legge di stabilità.

Il senatore ASTORE (*Misto-ParDem*), nel condividere la proposta di aprire un ciclo di audizioni, invita a considerare l'ipotesi di coinvolgere in esse anche parlamentari europei.

La senatrice ADERENTI (*LNP*) concorda con la proposta di tenere delle audizioni, in tempi brevi, affrontando quindi da subito il tema dei dispositivi medici, indipendentemente dalle questioni di carattere politico connesse al disegno di legge di stabilità e all'esame del decreto-legge n. 158 del 2012. Rispetto a questi ultimi provvedimenti, conferma la netta contrarietà della Lega alla logica dei cosiddetti tagli lineari.

La senatrice BAIÒ (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*) esprime il proprio assenso sulla proposta di un ciclo di audizioni che consentirà di raccogliere elementi informativi utili per la redazione del parere motivato.

Anche la senatrice CASTIGLIONE (*CN:GS-SI-PID-IB-FI*) aderisce alla proposta di svolgimento delle audizioni.

Il senatore COSENTINO (*PD*) osserva che nelle audizioni più che coinvolgere le competenti strutture ministeriali, occorrerebbe un interlocuzione che faccia luce sul problema della valutazione di qualità dei dispositivi medici. Osserva poi incidentalmente che la Commissione deve interrogarsi già da ora sulle modalità più efficaci e coerenti per difendere il proprio ruolo in merito all'esame del decreto-legge n. 158 del 2012 che rischia di essere immodificabile da parte del Senato. A tale riguardo, la

Commissione potrebbe esaminare tale decreto-legge anche in tempi rapidi, proponendo poche e significative modifiche.

Il senatore BOSONE (*PD*) invita a tenere distinte le questioni collegate al tema dei dispositivi medici da quelle più propriamente politiche determinate dai provvedimenti governativi richiamati in precedenza. A tal ultimo riguardo, ad esempio, avrebbe ritenuto preferibile lo strumento del disegno di legge, anziché quello del decreto-legge per approfondire argomenti tra loro eterogenei. Concorda comunque sulla ipotesi di tenere delle audizioni che raccomanda di programmare in tempi rapidi ed in modo da coinvolgere interlocutori delle istituzioni europee, del Ministero della salute, nonché esperti tecnici.

Il senatore CALABRÒ (*PdL*) tiene a precisare che la materia dei dispositivi medici più che essere trattata dal decreto-legge n. 158 del 2012 è stata invece affrontata dal decreto-legge sulla *spending review*, e ora, dal disegno di legge di stabilità. Ribadisce come occorre intervenire per non degradare il livello di qualità dei dispositivi medici.

Il senatore ASTORE (*Misto-ParDem*) in merito alla eventuale immutabilità del cosiddetto decreto-legge Balduzzi, ritiene che debba preliminarmente porsi il problema della modalità di assegnazione dei provvedimenti governativi tra la Camera e il Senato, in modo da concordare un calendario che effettivamente consenta ai parlamentari di esaminare i testi.

Il PRESIDENTE, dopo aver ricordato che l'assegnazione dei provvedimenti governativi è rimessa alle determinazioni della Presidenza del Consiglio e che, in ogni caso, la Commissione aveva chiesto il coinvolgimento del Senato in prima lettura sul decreto-legge n. 158 del 2012, avverte che il Ministro della salute ha inteso comunicargli informalmente la disponibilità ad aprire un canale di interlocuzione con i senatori, soprattutto nell'ipotesi in cui non fosse percorribile la ventilata possibilità di una terza lettura parlamentare. Pertanto, appare senz'altro auspicabile che la Commissione, quando chiamata ad esaminare quel provvedimento, si concentri su poche, ma significative proposte emendative.

Per quanto attiene poi alle proposte di regolamento in titolo, ritiene che le audizioni debbano coinvolgere la competente direzione dei dispositivi medici del Ministero della salute, l'Assobiomedica, nonché parlamentari europei, nel senso indicato dall'articolo 144-*quater* del Regolamento, oltre ad eventuali esperti. Si riserva di programmare in tempi assai brevi tali audizioni per consentire poi ai relatori di preparare lo schema di risoluzione che sarà votato dalla Commissione.

Su indicazione della senatrice BAIO (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*), il PRESIDENTE precisa che nell'ambito delle audizioni potranno essere coinvolte, qualora competenti, o l'Age.Na.S. o l'AIFA.

Il senatore BOSONE (*PD*) evidenzia come all'interno del Ministero della salute possa esservi una struttura di coordinamento degli organismi notificati che potrebbe essere inclusa tra i soggetti da audire.

Il PRESIDENTE si riserva di valutare nella programmazione delle audizioni anche quanto segnalato dal senatore Bosone.

Dichiara quindi conclusa la discussione generale congiunta.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore GRAMAZIO (*PdL*) richiama l'attenzione della Commissione sullo stato di grave sofferenza in cui versa l'Istituto dermatologico dell'Immacolata di Roma (IDI), al vertice del quale negli ultimi anni si sono susseguiti commissari straordinari, a fronte di una situazione economica via via aggravatasi, con ripercussioni negative sui lavoratori e gli operatori anche delle strutture collegate a tale Istituto. Chiede pertanto al Presidente se si possa prevedere un'audizione informale dei responsabili dell'IDI per avere ragguagli sulla situazione di tale Istituto.

Il PRESIDENTE rassicura il senatore Gramazio che potrà essere programmata in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi l'audizione proposta.

#### *SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI*

Il presidente TOMASSINI comunica che, nel corso dell'audizione informale di rappresentanti di *FarExpress* – Consegna farmaci a domicilio, tenutasi stamattina, dinanzi all'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, è pervenuta documentazione che sarà resa disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16,15.*

## **TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

Mercoledì 10 ottobre 2012

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 95**

*Presidenza della Vice Presidente  
MAZZUCONI*

*Orario: dalle ore 14,30 alle ore 15,05*

*AUDIZIONE INFORMALE DEL PRESIDENTE DEL CONSORZIO DEL LARIO E DEI  
LAGHI MINORI SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2849 (SOVRACANONE  
A CARICO DEI CONCESSIONARI DEL CONSORZIO DELL'ADDA)*

## **POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14<sup>a</sup>)**

Mercoledì 10 ottobre 2012

### **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 49**

*Presidenza della Presidente*  
**BOLDI**

*Orario: dalle ore 8,45 alle ore 9,45*

*INCONTRO INFORMALE CON IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE AFFARI  
ESTERI, ONOREVOLE FRANTISEK SEBEJ, ED IL PRESIDENTE DELLA COMMISS-  
SIONE AFFARI EUROPEI, ONOREVOLE UBOS BLAHA, DEL CONSIGLIO NAZIONALE  
DELLA REPUBBLICA SLOVACCA*

### **Plenaria**

**221<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
**BOLDI**

*La seduta inizia alle ore 13.*

*ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA*

**Relazione della Commissione di Sussidiarietà e proporzionalità (Legiferare meglio –  
19<sup>a</sup> relazione riguardante l'anno 2011) (COM (2012) 373 definitivo) (n. 84)**

**Relazione annuale 2011 sui rapporti tra la Commissione europea e i Parlamenti  
nazionali (COM (2012) 375 definitivo) (n. 85)**

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento.  
Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII*, n. 171)

Riprende l'esame congiunto degli atti comunitari in titolo, sospeso  
nella seduta del 26 settembre 2012.

Il senatore Mauro Maria MARINO (*PD*), relatore, distribuisce uno schema di risoluzione, da lui predisposto, riguardante i due atti comunitari in titolo.

La PRESIDENTE ritiene opportuno sottoporre, come negli anni passati, la risoluzione che la 14<sup>a</sup> Commissione approverà a conclusione del presente esame, all'attenzione dell'Aula del Senato, in maniera da sensibilizzare tutti i componenti di questo ramo del Parlamento delle problematiche attinenti ai rapporti tra l'Unione europea e i Parlamenti nazionali.

Condividono tale proposta *in primis* il senatore Mauro Maria MARINO (*PD*), relatore, indi l'intera Commissione.

Il senatore DI GIOVAN PAOLO (*PD*), apprezzando l'impostazione contenuta nel documento preparato dal relatore, ricorda, preliminarmente, che il problema del controllo di sussidiarietà da parte delle 40 Camere nazionali dell'Unione, è, come noto, incentrato su una duplice tendenza – di cui occorre necessariamente prendere atto – che vede, da un lato, i fautori del suddetto controllo inteso come viatico per un dialogo interistituzionale tra organi europei e nazionali, dall'altro, coloro che interpretano, invece, tale vaglio quale presupposto, dal versante dei Parlamenti nazionali, per riappropriarsi di competenze e prerogative che sono state delegate al Parlamento europeo.

Secondo l'oratore, questa duplice interpretazione, che è rilevabile anche in seno alla COSAC (Conferenza degli Organismi Specializzati per gli Affari Comunitari), non deve, tuttavia, far perdere di vista l'obiettivo cruciale di una maggiore legittimazione democratica dell'Unione europea.

Ad avviso della senatrice MARINARO (*PD*), il dibattito domestico sul futuro dell'Europa non potrà sfuggire, soprattutto in un momento di gravissima crisi economica, come l'attuale, alla questione dirimente che si pone di fronte a tutti i Parlamenti nazionali dell'Unione europea: ovvero, quale atteggiamento assumere nei confronti del progressivo trasferimento di sovranità – che va, comunque, accolto in modo positivo – dalle Assemblee legislative nazionali alle istituzioni europee sovranazionali.

Come noto, si tratta di una dinamica ordinamentale che registra notevoli resistenze, in quanto va a toccare le prerogative tipiche dei Parlamenti nazionali, creati, fin dalla loro origine, per realizzare un *decision making* nelle materie del bilancio statale.

Sfortunatamente, continua l'oratrice, occorre prendere atto, al riguardo, di un sempre più accentuato scollamento tra la realtà dell'economia europea e i meccanismi approntati dalle istituzioni europee e nazionali per gestire il veloce dinamismo di tale economia.

A suo modo di vedere, inoltre, risulterebbe più utile che l'eventuale discussione in Aula, pungolata dalla risoluzione della 14<sup>a</sup> Commissione, vada a focalizzare il tema essenziale del ruolo della rappresentanza parlamentare nel mutevole scenario europeo: come è a tutti risaputo, infatti, il



progressivo spostamento verso l'alto dei livelli decisionali ha posto i parlamenti nazionali in una situazione di oggettiva difficoltà e debolezza *vis a vis* delle relative opinioni pubbliche, le quali, in una sorta di corto circuito istituzionale, non riescono più a comprendere ove risieda effettivamente il potere decisionale che interferisce sulle loro vite quotidiane.

Il senatore PEGORER (*PD*) ritiene che la proposta di risoluzione in esame abbia, *inter alia*, il merito di sollevare il velo su una problematica che – come rilevato dai precedenti interventi – si atteggia a diventare sempre più dirimente nel futuro: la percezione – purtroppo molto attenuata nel dibattito politico italiano, a motivo di una oggettiva arretratezza culturale del Paese – che la dimensione comunitaria dei problemi economici assume una importanza viepiù accentuata e senza alternativa.

La circostanza per cui la soluzione dei nodi finanziari e di spesa pubblica si va collocando nelle sfere decisionali dell'Unione, invece che nelle tradizionali sedi statuali, deve indurre a riflettere in maniera approfondita su quali potranno essere *pro futuro* le funzioni ed il ruolo delle Assemblee legislative nazionali.

Riprova di tale constatazione, conclude l'oratore, risiede nel fatto che, effettivamente, la capacità di incidere nei meccanismi decisionali europei da parte, ad esempio, del Parlamento italiano è andata decisamente restringendosi negli ultimi anni, fino a divenire alquanto relativa.

Il senatore SANTINI (*PdL*) fa brevemente notare che, nei vari contesti europei, il peso di un determinato Paese nei diversi tavoli negoziali è, molto spesso, calibrato sulla concreta credibilità di quello stesso Paese e che, quando quel medesimo Paese esprime un proprio rappresentante ai livelli apicali delle istituzioni, la detta credibilità si realizza solamente quando si da prova di terzietà nell'assunzione delle funzioni.

Il senatore Mauro Maria MARINO (*PD*), relatore, replicando agli intervenuti, osserva che, in tema di sussidiarietà, la 14<sup>a</sup> Commissione del Senato diversamente dall'impostazione adottata dalla omologa Commissione della Camera, ha da sempre palesato una interpretazione ampia del relativo controllo in «fase ascendente».

In aggiunta, l'approccio del Senato allo scrutinio della sussidiarietà denota, da tempo ormai, elementi anticipatori, che sono stati apprezzati dalla Commissione europea, in quanto ci si è soffermati anche nella valutazione del merito delle singole proposte di direttiva o di regolamento.

A suo avviso, infine, nello schema di risoluzione viene ben evidenziata la notazione concernente la «legittimità democratica» delle decisioni europee, auspicando, soprattutto, un crescente coinvolgimento dei Parlamenti nazionali.

La PRESIDENTE, nel compiacersi per l'utile dibattito intercorso, rileva come, nel corrente scenario di fine legislatura, sia possibile tracciare un bilancio positivo dell'attività svolta dalla Commissione Politiche del-

l'Unione europea, e dal Senato in quanto tale, in materia di scrutinio dei progetti legislativi europei, in termini sia qualitativi che quantitativi.

Inoltre, a fronte del mancato recepimento, di cui si rammarica, nel Regolamento del Senato, delle proposte elaborate dalla 14<sup>a</sup> Commissione, miranti ad aggiornare l'assetto parlamentare al mutato quadro ordinamentale dell'Unione, vi è da accogliere con favore, tuttavia, l'imminente approvazione della riforma della legge n. 11/2005, che, grazie anche ad ulteriori emendamenti migliorativi presentati per l'Aula del Senato, gioverà a modernizzare la partecipazione del Sistema-Italia al procedimento decisionale comunitario.

La Presidente, infine, tiene a mettere in risalto una ulteriore e rilevante problematica: il dato oggettivo per cui le decisioni più pregnanti vengono prese a livelli più ampi non può e non deve giustificare un «impeto» restauratore che, sull'onda di una forte delegittimazione delle rappresentanze locali, realizzi un depotenziamento degli enti territoriali, notoriamente vicini alle esigenze dei cittadini e pietre basilari su cui costruire l'Europa.

Nessun'altro senatore chiedendo di intervenire, la PRESIDENTE, quindi, verificato il prescritto numero legale per deliberare, pone in votazione la bozza di risoluzione illustrata dal relatore.

La Commissione approva all'unanimità.

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo concernente le modalità per l'esercizio d'inchiesta del Parlamento europeo e che abroga la decisione 95/167/CE, Euratom, CECA, del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (P7\_TA (2012) 0219) (n. 87)**

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, e rinvio)

Il senatore FLUTTERO (*PdL*), relatore, illustra la proposta di regolamento in esame – la prima mai elaborata dal Parlamento europeo – rilevando, in primo luogo, che è diretta a rafforzare gli attuali poteri d'inchiesta del Parlamento europeo.

Come noto, il diritto del Parlamento europeo di costituire Commissioni temporanee d'inchiesta per indagare sull'applicazione del diritto comunitario è stato introdotto con il Trattato di Maastricht, dal momento che il previgente Trattato CE, all'articolo 193, prevedeva un potere d'inchiesta rimandandone la specifica disciplina ad un accordo interistituzionale tra Parlamento, Consiglio e Commissione.

In base a tale norma, nel 1995 è stata adottata la decisione interistituzionale n. 95/167/CE/Euratom/CECA, che ha disciplinato le modalità per l'esercizio del diritto d'inchiesta parlamentare. A partire da quella data sono state costituite, tuttavia, solo tre Commissioni d'inchiesta: quella sul regime di transito comunitario (TRANSIT), quella sull'encefalopatia spongiforme bovina (ESB1), e, più di recente, quella sulla crisi finanziaria

della Equitable Life Assurance Society, società di assicurazione sulla vita inglese (EQUI).

La decisione del 1995 – prosegue il relatore – ha ben presto, però, mostrato i suoi limiti, che risultavano non confacenti alla statura politica del Parlamento europeo, alle sue necessità e alle sue competenze. Ad oggi, infatti, le Commissioni d'inchiesta del PE hanno poteri molto ridotti: non possono convocare d'autorità i testimoni, i quali, ove rifiutino di cooperare con l'inchiesta, non subiscono conseguenze di sorta, e non sono previste sanzioni in caso di falsa testimonianza o di rifiuto di testimoniare dinanzi alla commissione. Anche per quanto riguarda la richiesta di documenti, le suddette Commissioni, attualmente, non hanno poteri investigativi analoghi a quelli che ha un'autorità giudiziaria di fronte ad amministrazioni pubbliche o private che si rifiutino di fornire i documenti richiesti. Esse, inoltre, non hanno neanche la possibilità di chiedere assistenza a un tribunale nazionale nel corso delle indagini.

Successivamente, con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, è mutato il quadro giuridico di riferimento, nel senso di un rafforzamento delle competenze del Parlamento europeo. L'articolo 14 del Trattato sull'Unione europea (TUE) prevede, infatti, espressamente che esso eserciti funzioni di controllo politico, e l'articolo 226 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) è stato modificato, rispetto al precedente Trattato CE, per attribuire allo stesso Parlamento l'iniziativa legislativa nella disciplina dell'esercizio del diritto d'inchiesta parlamentare. Peraltro, è mutata anche la natura giuridica dell'atto di regolamentazione del diritto d'inchiesta: mentre in passato si trattava di una decisione che doveva essere condivisa tra le tre principali Istituzioni europee, il Trattato di Lisbona ha accordato esplicitamente al Parlamento il diritto d'iniziativa legislativa, il cui atto prende la forma di un regolamento, lasciando al Consiglio e alla Commissione solo la previa approvazione formale.

La proposta di regolamento in esame si sostituisce, quindi, all'attuale decisione 95/167/CE/Euratom/CECA per offrire una struttura più chiara e organica e una disciplina che renda più efficace ed effettivo il potere d'inchiesta parlamentare.

Il nuovo impianto – continua il relatore – si basa sulla convinzione che tutte le conclusioni di un'inchiesta debbano essere fondate esclusivamente su elementi probatori. A tal fine una commissione d'inchiesta deve poter effettuare, entro i limiti del suo mandato, qualsiasi indagine ritenuta necessaria per ottemperare al suo compito, cioè appurare la verità in merito ad alcuni elementi del passato con l'aiuto di prove fattuali, relativamente a «denunce di infrazione o di cattiva amministrazione nell'applicazione del diritto dell'Unione imputabili a un'istituzione o a un organo dell'Unione, a un'amministrazione pubblica di uno Stato membro o a persone cui il diritto dell'Unione conferisce mandato di applicare quest'ultimo» (articolo 1). Le Commissioni potranno poi effettuare indagini *in loco*, richiedere documenti, ascoltare funzionari e altri agenti dell'Unione e degli Stati membri, convocare testimoni e chiedere una relazione di esperti.

Esse avranno il potere di accedere a tutti i documenti – amministrativi o di altro tipo – e a qualsiasi informazione che possa agevolare il loro lavoro, richiedendole a organi dell’Unione, organi nazionali, persone fisiche o giuridiche. Avranno, inoltre, il potere di convocare qualsiasi persona (funzionari dell’Unione o nazionali, esperti tecnici, rappresentanti di persone giuridiche, ecc.), la cui testimonianza o competenza è ritenuta necessaria per indagare meglio sul caso in questione.

A tal fine, la proposta di regolamento stabilisce esplicitamente l’obbligo di rendere disponibili i documenti richiesti dalle Commissioni e di presentarsi dinanzi ad esse e testimoniare. Quest’obbligo rappresenta forse la novità maggiore rispetto alla disciplina precedente: in particolare, è previsto che alla mancata ottemperanza a tali obblighi debbano corrispondere adeguate sanzioni che dovranno essere stabilite a livello nazionale. L’articolo 19 della proposta obbliga gli Stati membri a garantire che determinate violazioni – quali il rifiuto immotivato di fornire i documenti richiesti, il rifiuto immotivato di obbedire alle convocazioni e partecipare ai procedimenti in qualità di testimone, la falsa testimonianza e la corruzione di testimoni – siano soggette alle opportune sanzioni conformemente alle leggi nazionali applicabili.

In questo modo, la proposta cerca di assicurare che la funzione di controllo politico, esercitata dal Parlamento europeo – l’unica istituzione dell’Unione direttamente eletta – sia, in ultima analisi, svolta in modo serio, efficace e in linea con le aspettative dei cittadini europei in materia di responsabilità democratica e di buona *governance*.

Sul versante della leale collaborazione, è previsto che gli Stati membri debbano fornire assistenza amministrativa a qualsiasi commissione d’inchiesta che sarà istituita dal Parlamento europeo. Al riguardo, un’interessante innovazione riguarda il coinvolgimento dei parlamenti nazionali: l’articolo 12 della proposta, infatti, prevede espressamente che, qualora le denunce di infrazione o di cattiva amministrazione nell’applicazione del diritto dell’Unione coinvolgano l’eventuale responsabilità di un organo o di un’autorità di uno Stato membro, la commissione d’inchiesta può chiedere al parlamento dello Stato membro interessato di collaborare nell’indagine. A tal fine, il Parlamento europeo può concludere accordi interparlamentari con i parlamenti degli Stati membri.

Per quanto riguarda la collaborazione da parte delle Istituzioni dell’Unione, è previsto che queste non possano consentire ai funzionari debitamente convocati di rifiutarsi di testimoniare adducendo a giustificazione l’immunità loro accordata dal Protocollo n. 7 allegato al Trattato sull’Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell’Unione europea; viene, quindi, chiarito che la deroga all’immunità, in tali casi, non deve essere considerata contraria all’interesse dell’Unione.

Il Relatore ricorda, infine, che gli esiti dei lavori delle Commissioni d’inchiesta sono rimessi al Parlamento europeo stesso, a cui spetta in ultima analisi il potere finale di decisione. Le conclusioni delle Commissioni d’inchiesta vengono, infatti, presentate nella forma di una relazione al Parlamento e spetta poi a quest’ultimo farle proprie e adottare le racco-

mandazioni ivi contenute. Il Parlamento potrà poi, ad esempio, decidere di pubblicare la relazione, presentare un'iniziativa legislativa o deferire la questione alle autorità competenti dell'Unione o nazionali, o al Mediatore europeo.

La PRESIDENTE, dopo aver ringraziato il relatore per l'esautiva esposizione, propone di rinviare la discussione generale sull'atto comunitario in titolo nella prossima seduta, chiedendo allo stesso relatore di predisporre, all'uopo, una conferente proposta di risoluzione.

Il seguito dell'esame viene, quindi, rinviato.

*La seduta termina alle ore 13,50.*

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE  
SUGLI ATTI COMUNITARI CONGIUNTI NN. 84 E 85  
(Doc. XVIII, n. 171)**

La 14<sup>a</sup> Commissione permanente, esaminati gli atti comunitari nn. 84 (COM(2012) 373) e 85 (COM(2012) 375),

considerato che le due relazioni, tra loro complementari, forniscono una panoramica completa dei rapporti tra l'Esecutivo europeo e i parlamenti nazionali nell'ambito del dialogo politico e dell'aspetto più specifico attinente al controllo del rispetto del principio di sussidiarietà da parte dei parlamenti nell'ambito dell'esame delle proposte legislative europee;

considerato che, secondo i dati forniti dalla Commissione europea riguardanti lo scambio di pareri e di risposte scritte con i parlamenti nazionali, risulta che nel corso del 2011 i parlamenti hanno inviato 622 pareri, a fronte dei 387 del 2010 e dei 250 del 2009;

considerato che dei 622 pareri solo 64 sono pareri motivati ai sensi del Protocollo sulla sussidiarietà, a testimonianza del fatto che l'azione dei parlamenti nazionali non intende essere di contrasto, bensì di sostegno all'attività dell'Unione, attraverso una partecipazione attiva al dialogo politico al fine di contribuire alla definizione delle norme europee;

rilevato che in questa cornice il Senato italiano, con i 76 pareri inviati, di cui solo 3 pareri motivati, continua ad attribuire un grande valore sia all'esame degli atti sottoposti a sussidiarietà sia al dialogo politico con la Commissione europea;

considerato che il Senato ha aumentato il numero dei pareri resi, rispetto ai 71 del 2010;

considerato che, ai sensi del Protocollo sulla sussidiarietà, nel 2011 la Commissione europea ha ricevuto 64 pareri motivati riguardanti 28 diverse proposte, per la maggior parte incentrate su regime fiscale, agricoltura, mercato interno e giustizia, e che in nessun caso è stata raggiunta la soglia per il «cartellino giallo» o il «cartellino arancione»;

tenuto conto del fatto che nel 2011 il dialogo con i parlamenti nazionali, oltre a interessare settori specifici, ha riguardato più in generale la riflessione su temi più ampi e complessi, quali la definizione del Quadro finanziario pluriennale 2014-2020 e la *governance* economica, e che per il prossimo futuro questi resteranno due argomenti chiave;

rilevato, inoltre, che la Commissione europea ha espressamente invitato i parlamenti nazionali, nell'ambito del semestre europeo, ad intensificare il dialogo politico in due momenti precisi nell'arco dell'anno, ovvero dopo la pubblicazione dell'analisi annuale della crescita della Com-

missione, che definisce le priorità per l'anno successivo, e dopo l'approvazione da parte del Consiglio degli orientamenti specifici per ciascun Paese presentati dalla Commissione europea sulla base dei programmi nazionali di riforma e dei programmi di stabilità e convergenza;

considerato l'invito della Commissione europea ad effettuare un dibattito *ex ante* sul programma legislativo e di lavoro, al fine di pervenire ad una programmazione strategica ove si individuino collettivamente le grandi sfide e i temi cruciali per l'Unione;

tenuto conto del fatto che l'esame dei documenti in titolo ha offerto lo spunto per riflettere sul ruolo dei parlamenti nazionali in considerazione del più ampio dibattito politico che sta avendo luogo in sede europea sulla prospettiva di un'autentica Unione economica e monetaria e su come assicurare, in questo quadro, piena legittimità e responsabilità democratica al processo decisionale;

considerata la recente pronuncia della Corte costituzionale tedesca, che, affermando la non conflittualità del Meccanismo europeo di stabilità (ESM) con l'ordinamento costituzionale del Paese e dando via libera alla ratifica dello stesso, ha però fissato dei principi fondamentali che vedono rafforzare il ruolo del *Bundestag*;

esprime soddisfazione per la partecipazione delle Commissioni permanenti del Senato al dialogo politico con la Commissione europea, dimostrata dai 76 pareri resi, di cui 35 formulati dalle Commissioni competenti per materia e 41 dalla 14<sup>a</sup> Commissione, intervenuta sia in sede primaria che nell'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 144, comma 5, del Regolamento;

sostiene, ai fini di un esame più efficace ed esaustivo dei provvedimenti al vaglio, l'importanza per le Commissioni di intensificare il confronto con il Governo sui provvedimenti in esame e di avvalersi maggiormente degli strumenti a disposizione volti a favorire lo scambio di informazioni e documenti tra i parlamenti nazionali e con il Parlamento europeo, con particolare riferimento al sito IPEX;

auspica, condividendo l'invito della Commissione europea, che si svolga una riflessione più approfondita sul programma legislativo e di lavoro e di poter partecipare, nelle opportune sedi, ad un confronto costruttivo anche con gli altri parlamenti nazionali allo scopo di definire una prospettiva condivisa sulle priorità dell'Unione e di accrescere il consenso sulle grandi sfide;

sottolinea l'importanza dell'esame dei documenti prelegislativi, con il pieno coinvolgimento di tutte le Commissioni permanenti e il confronto con il Governo;

in quest'ottica, invita la Commissione europea a proseguire il suo impegno a favore di un maggior coinvolgimento dei parlamenti nazionali anche nella fase prelegislativa;

sostiene l'importanza di allertare adeguatamente questi ultimi su tutte le consultazioni pubbliche e auspica che il riesame della politica di consultazione da parte della Commissione europea giunga a conclusione quanto prima;

raccomanda, seguendo l'invito della Commissione europea, un tempestivo esame, nell'ambito del semestre europeo, dell'analisi annuale della crescita e delle raccomandazioni specifiche approvate dal Consiglio europeo nel mese di luglio;

sottolinea come la citata sentenza della Corte costituzionale tedesca dischiuda un nuovo scenario per quanto riguarda i rapporti tra i parlamenti nazionali e l'Unione europea, prefigurando nuovi spazi di intervento in riferimento al peso che gli stessi parlamenti nazionali dovranno avere su materie rilevanti per il futuro democratico dell'Unione, quali la politica economica e la spesa pubblica;

ribadisce, in proposito, come la suddetta sentenza consenta di affermare che un principio generale di informazione dei parlamenti deve essere garantito dai rispettivi governi, ma anche dalle istituzioni europee, soprattutto ove si tratti di questioni concernenti le decisioni in materia di bilancio;

auspica il raggiungimento di un accordo che dia attuazione all'articolo 13 del Trattato sul *Fiscal compact*, dove si prevede una conferenza di rappresentanti dei parlamenti nazionali, vocata a discutere delle questioni concernenti la disciplina di bilancio;

ritiene, infine, prioritario, nell'ambito dei negoziati che potrebbero condurre ad un'Unione economica e monetaria integrata – secondo le proposte dei quattro presidenti Van Rompuy, Barroso, Draghi e Juncker e anche alla luce del recente documento di strategia per il futuro dell'Europa, firmato, il 17 settembre scorso, dai ministri degli esteri di 11 stati membri, fra cui l'Italia – affrontare la cruciale questione della «legittimità democratica» della nuova costruzione europea, su cui dovrà necessariamente confluire il contributo qualificato e propositivo dei parlamenti nazionali.



**COMITATO**  
**per le questioni degli italiani all'estero**

Mercoledì 10 ottobre 2012

**Plenaria**

**29ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*

FIRRARELLO

*Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, la dottoressa Susanne Höhn, direttrice in Italia del Goethe-Institut, la signora Ulrike Tietze, direttrice del dipartimento di cooperazione didattica e il signor Thilo Will, direttore dei corsi di lingua.*

*La seduta inizia alle ore 8,30.*

*PROCEDURE INFORMATIVE*

**Seguito dell'indagine conoscitiva sulle politiche relative ai cittadini italiani residenti all'estero: audizione di rappresentanti del Goethe-Institut**

Riprende l'indagine conoscitiva sulle politiche relative ai cittadini italiani residenti all'estero sospesa nella seduta del 13 giugno scorso.

Il presidente FIRRARELLO dà il benvenuto alla dottoressa Susanne Höhn, direttrice in Italia del Goethe-Institut, accompagnata dalla signora Tietze e dal signor Will del medesimo Istituto.

Avverte che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

Ricorda che il Comitato, nell'ambito delle audizioni sinora svolte, si è da ultimo soffermato sulla consistenza delle comunità italiane all'estero e sulle tendenze dei flussi migratori in entrata e in uscita dall'Italia.

Segnala che il fenomeno migratorio italiano non può certamente considerarsi un'esperienza ormai conclusa; anzi, si evidenzia un incremento dei trasferimenti all'estero soprattutto di giovani qualificati. È evidente

che la conoscenza della lingua del paese di destinazione, ivi incluso il linguaggio attinente alla professione svolta, costituisce un prerequisito indispensabile per il successo dell'integrazione e dell'inserimento nel nuovo contesto personale e lavorativo.

Ritiene che la presenza oggi della dottoressa Höhn costituisca un'occasione importante per verificare se tale assunto sia valido per la lingua tedesca e per i trasferimenti di italiani in Germania. Vi sono ad oggi consistenti comunità di cittadini italiani ormai perfettamente integrati in varie zone della Germania e provenienti soprattutto dalle regioni del meridione d'Italia. Si tratta delle seconde e terze generazioni rispetto agli emigrati del secondo dopoguerra.

Fa quindi presente che è molto recente peraltro la rilevazione di un incremento degli iscritti in Italia a corsi di lingua tedesca anche in vista di un eventuale trasferimento in Germania alla ricerca di ulteriori opportunità di perfezionamento e di stabilimento. Sicuramente la difficile congiuntura economica europea ed internazionale gioca un ruolo fondamentale in questo ambito.

Auspica che un ulteriore profilo che si potrebbe oggi approfondire è quello dell'importanza attribuita in Italia e in Germania all'insegnamento e alla diffusione della cultura nazionale in ambito europeo ed extraeuropeo. I fondi destinati infatti dall'Italia a tale finalità hanno subito nell'ultimo decennio una progressiva erosione derivante dalla decurtazione dei fondi che hanno subito in generale tutti i Ministeri e, per il Ministero degli affari esteri, i capitoli di bilancio per le politiche migratorie e per gli italiani all'estero.

Ricorda infine che una tematica di grande importanza per le comunità espatriate è quella del mantenimento di canali informativi con la madrepatria per consentire un collegamento e un aggiornamento sulla realtà di provenienza e anche dal punto di vista dell'informazione di ritorno.

Rivolge quindi un saluto di benvenuto e l'augurio di buon lavoro al senatore Gianvittore VACCARI.

Dà quindi la parola alla dottoressa Höhn, ringraziandola per la disponibilità a partecipare all'audizione.

La dottoressa HÖHN fornisce in premessa un'informativa generale sull'assetto del Goethe-Institut e sulla sua articolazione sul territorio italiano. Vi sono sette sedi, sono in alcune delle quali si svolgono i corsi di lingua. A partire del 2004, vi è stata una consistente ristrutturazione con delle decurtazioni dei fondi a disposizione, poiché dopo gli eventi dell'11 settembre la politica culturale tedesca ha individuato quali aree di particolare attenzione il Medio Oriente, l'Europa dell'Est e l'Asia. Vi è stata quindi una riduzione di circa il 20 per cento per il personale e per la spesa per le strutture in Italia. Peraltro, non vi sono state chiusure di sedi e la gestione amministrativa avviene a livello unitario a Roma.

Dà conto delle attività svolte dall'istituto tanto a livello culturale quanto a livello di insegnamento della lingua tedesca e di diffusione culturale. Lo svolgimento dei corsi di lingua è fonte di reddito per l'istituto.

Negli ultimi due anni vi è stato un forte incremento delle domande di iscrizione e negli ultimi otto mesi la crescita è stata del 18 per cento complessivamente nelle sedi di Torino, Milano, Roma e Palermo.

La platea di alunni ha comunque una consistenza che non riflette pienamente l'entità dell'interscambio culturale esistente tra Italia e Germania e dei flussi turistici. Gli studenti sono in gran parte in possesso di un elevato titolo di studio e di qualificazioni professionali, alla ricerca di migliori possibilità di lavoro nei paesi in cui si parla la lingua tedesca, ma anche in Italia. È vero che il tasso di disoccupazione giovanile risulta nettamente inferiore in Germania rispetto all'Italia; tuttavia, la domanda di lavoro tedesca riguarda soprattutto esperti e personale qualificato. Non ritiene sia in atto un nuovo fenomeno migratorio; si tratta invece, a suo avviso, di un incremento della mobilità di lavoro all'interno dell'Unione europea.

I corsi maggiormente frequentati sono quelli intensivi che forniscono un importante vantaggio competitivo a chi è alla ricerca di un progresso lavorativo, stante la difficoltà che si riscontra in Italia di reperire soggetti di madrelingua italiana che parlino anche tedesco.

Il senatore MICHELONI (*PD*) chiede ulteriori ragguagli sull'organizzazione in Germania dell'attività di insegnamento della lingua e di diffusione della cultura all'estero. In particolare, vorrebbe sapere se il Goethe-Institut costituisca l'unico canale e se esso riceva finanziamenti pubblici ovvero privati. Inoltre, riterrebbe utile conoscere una stima del capitale a disposizione dell'istituto per le sue attività.

Il senatore FANTETTI (*PdL*) dà conto, anche in qualità di eletto nella circoscrizione Estero per l'Europa, del grande interesse che si riscontra da ultimo per le opportunità di studio e di lavoro in Germania. Peraltro, risulta che molti giovani italiani qualificati si rechino in Germania per motivi di lavoro e che si trovino a svolgere tuttavia mansioni inferiori alla formazione posseduta. Stante inoltre il continuo aumento degli iscritti all'AIRE in Germania, chiede chiarimenti alla dottoressa Höhn circa la possibilità di parlare o meno di un nuovo movimento migratorio.

La dottoressa HÖHN chiarisce che il Goethe-Institut è stato fondato nel 1951 e che non si tratta di una amministrazione statale né di un'istituzione diplomatica. La motivazione risiede nella scelta tedesca, dopo la seconda guerra mondiale, di rendere l'attività culturale svincolata dalle amministrazioni statali in senso stretto. Il principio ispiratore dell'attività di diffusione della cultura tedesca è quello del dialogo e del partenariato con i paesi stranieri.

L'istituto è gestito da un consiglio di amministrazione e include centocinquanta sedi all'estero e sedici sedi in Germania. Dal 1976, il Goethe-Institut ha sottoscritto un contratto quadro con la Repubblica federale tedesca che lo ha riconosciuto come unico organismo istituzionale deputato al perseguimento di tre finalità: l'insegnamento della lingua tedesca nel mondo; l'informazione sulla vita politica e sociale tedesca; l'interscambio

culturale. L'istituto conta circa 3.500 dipendenti in tutto il mondo, di cui solo 250 in missione dalla Germania. In Italia, solo i direttori degli Istituti di Milano e Roma hanno un incarico con scadenza temporale, mentre il resto del personale risiede stabilmente in Italia. Le sovvenzioni dello Stato tedesco coprono i due terzi delle spese di funzionamento. I restanti fondi vengono reperiti essenzialmente con lo svolgimento dei corsi di lingua. Il più antico istituto fondato all'estero è quello di Atene, il secondo è quello di Torino, che nel 2014 festeggerà il 60° anno di creazione. Il *budget* complessivo del Goethe-Institut è di circa 300 milioni di euro; quello dell'istituto italiano è di circa 4,5 milioni di euro.

Informa che gli studenti del Goethe-Institut in Italia che trovano successivamente lavoro in Germania non corrono il rischio della sottoqualificazione. Addetti alla ricerca di personale tedeschi si recano da ultimo regolarmente in Italia alla ricerca di lavoratori qualificati anche per il tramite del Goethe-Institut. La carenza di lavoro in Germania riguarda infatti soprattutto i lavoratori specializzati. Lo stesso fenomeno di ricerca all'estero si verifica non solo per l'Italia ma anche negli altri paesi europei. A ciò fa riscontro un forte incremento della domanda di corsi di tedesco specialistico ad esempio in Spagna e in Portogallo.

Il signor WILL specifica che gli studenti iscritti ai corsi del Goethe-Institut in Italia sono per lo più in possesso di un elevato titolo di studio. La consistenza è di circa cinquemila corsisti all'anno nelle quattro sedi di insegnamento. Il dato riflette anche le difficoltà di insegnamento della lingua tedesca nelle scuole italiane.

Ritiene peraltro che una quota degli iscritti sia anche ispirata dall'attrazione esercitata dalla città di Berlino come nuovo centro culturale e come sede di aggregazione. Si tratta di un fenomeno che può essere considerato transitorio e legato all'attuale momento storico. Condivide comunque l'opinione per cui non si è in presenza di un nuovo fenomeno migratorio né per i numeri né per le motivazioni sottostanti.

Il senatore MICHELONI (*PD*) fa presente che il numero degli italiani che trasferiscono la propria residenza in Germania è comunque consistente e il senatore FANTETTI (*PdL*) fa presente che i cittadini italiani emigranti non in possesso di un elevato titolo di studio non sono gli stessi che frequentano i corsi di lingua tedesca.

Il presidente FIRRARELLO osserva come il fenomeno migratorio italiano attuale sia fortemente diversificato. Chiede peraltro alla dottoressa Höhn quale sia, viceversa, il fattore di attrazione per i cittadini tedeschi verso l'Italia.

La dottoressa HÖHN ricorda lo storico e tradizionale legame di interesse da parte della Germania per la cultura e il modo di vita italiano. Se tale dato è costante, è cambiato invece nell'ultimo anno il rapporto bilaterale a livello politico e istituzionale. Vi è stato un rafforzamento del dia-

logo che trova riscontro anche nella stampa tedesca che sempre di più dà conto delle vicende italiane.

La signora TIETZE fa presente che esistono importanti relazioni commerciali tra Italia e Germania e che se da un lato le imprese tedesche investono con convinzione in Italia, dove rinvencono facilmente personale altamente qualificato, vi sono circa 1.300 imprese italiane con sedi in Germania. Ciò crea un'importante rete economica tra i due Paesi.

La dottoressa HÖHN osserva a sua volta come la formazione professionale giovanile sia considerata una priorità per la Germania. Ricorda in proposito l'iniziativa posta in essere dall'istituto insieme con l'ambasciata tedesca in Italia e con la Camera di commercio italo-tedesca e le imprese ispirata all'uso del tedesco nella professione. La finalità è quella di proporre per l'Italia l'esperienza tipica del sistema di istruzione tedesco di contestualità di scuola e tirocinio professionale.

Alla domanda del senatore MICHELONI (*PD*) di maggiori informazioni sull'attività di diffusione culturale e sull'eventuale ricorso ai contributi di aziende private e alle donazioni dei singoli, la dottoressa HÖHN risponde che il canale della sponsorizzazione è usualmente e ampiamente utilizzato ma solamente per lo svolgimento di singoli eventi o iniziative. Al di fuori di specifici progetti cofinanziati, vi è il principio per cui è una prerogativa statale quella di garantire il funzionamento dell'infrastruttura e il pagamento del personale.

Quanto ai progetti culturali, fa presente che vi sono iniziative a livello locale e a livello nazionale. I progetti locali variano a seconda del contesto in cui si svolgono. Le tematiche vengono scelte di comune accordo con i *partner* italiani e affrontano il rapporto con la Germania anche in chiave critica e dialettica. Vi sono ovviamente anche progetti nazionali che vengono decisi di comune accordo già nella fase ideativa. Cita da ultimo il progetto avviato nel 2009 intitolato «Va bene?! La Germania in italiano. Italien auf Deutsch» che affronta in chiave ironica stereotipi e difetti dei due Paesi. L'obiettivo è quello di colmare una lacuna di reciproca conoscenza dal punto di vista delle informazioni fornite dai canali televisivi, radiofonici e dalla carta stampata su profili culturali e sociali rispetto a quelli politici ed economici. In questo senso opera anche l'iniziativa «Cambio d'aria» che è consistita in uno scambio di sedi tra operatori dell'informazione in Italia e in Germania. Il Goethe-Institut in Italia organizza peraltro dibattiti, proiezioni di film, concerti musicali e approfondimenti su vari argomenti di attualità.

Il senatore FANTETTI (*PdL*) chiede quale sia il ruolo svolto dai singoli *Land* in Germania dal punto di vista della diffusione della lingua e della cultura. Chiede inoltre una valutazione circa l'esistenza di una discrasia tra l'idea e la considerazione sulla situazione in Germania vissuta in tale Stato e come percepita dall'esterno.

La dottoressa HÖHN fa presente che in Germania l'assetto del sistema culturale e di formazione è ispirato all'autonomia da indirizzi centralizzati. Manca tuttora un Ministro della cultura in favore di un incaricato. Ogni *Land* ha peraltro competenze proprie nel campo della formazione scolastica. Tuttavia, l'influenza delle singole regioni sull'attività del Goethe-Institut è limitata. Gli obiettivi istituzionali vengono definiti con cadenza triennale tra l'istituto e il Ministero degli esteri tedesco, che lascia peraltro impregiudicate le modalità di raggiungimento di tali finalità.

Con riferimento alla percezione della Germania all'estero, si riscontra a suo avviso un atteggiamento ambivalente di interesse ma anche di distanza, con il rischio dell'influenza di idee stereotipate. Un grande cambiamento è stato naturalmente determinato dalla riunificazione e lo svolgimento del campionato mondiale di calcio ha costituito un'importante occasione di conoscenza e di apertura.

Il senatore GIORDANO (*PdL*) chiede chi siano i principali interlocutori italiani del Goethe-Institut e ulteriori chiarimenti sull'impiego del personale italiano e sulle prospettive di sovvenzione delle attività culturali dell'istituto per i prossimi anni.

Il senatore MICHELONI (*PD*) chiede se i singoli *Land* tedeschi possano porre in essere iniziative culturali autonome in Italia e se il Ministero degli esteri tedesco ponga in essere ulteriori iniziative di diffusione della lingua e della cultura che non vengano veicolate per il tramite del Goethe-Institut.

La dottoressa HÖHN fa presente che il principale interlocutore istituzionale per il Goethe-Institut è il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca italiano insieme agli altri attori pubblici, oltre al sostegno dei privati e delle imprese italiane.

Informa che il ricorso a personale assunto in Italia consente grandi risparmi di costi e che si prevedono per i prossimi anni ulteriori decurtazioni dei finanziamenti per l'Istituto.

Il Ministero degli esteri tedesco adotta ulteriori iniziative rispetto al mandato istituzionale dell'istituto, che comunque vengono espletate egualmente per il tramite dell'Istituto medesimo. Anche i *Land* operano nello stesso modo, ed eventuali progetti svolti in città italiane dove non è presente l'istituto avvengono con trasparenza e collaborazione.

Il presidente FIRRARELLO ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

Mercoledì 10 ottobre 2012

**Sottocommissione permanente per l'Accesso**  
**31ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**BIANCHI**

*Interviene per RAI Parlamento il dottor Roberto Amen.*

*La seduta inizia alle ore 14,15.*

*(La Sottocommissione approva il verbale della seduta precedente).*

**COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE**

Il PRESIDENTE informa che, a seguito di una comunicazione pervenuta al Presidente della Commissione da parte del Presidente del Senato in data 5 ottobre, con la quale si informava delle dimissioni dalla Commissione del senatore Viespoli e della contemporanea nomina al suo posto, in rappresentanza del Gruppo Coesione Nazionale, del senatore Riccardo Villari, quest'ultimo è entrato a far parte anche della Sottocommissione, sempre in sostituzione del senatore Viespoli.

**Esame di domande per l'Accesso**

Il PRESIDENTE avverte quindi che l'elenco delle domande di cui si propone l'accoglimento è già stato distribuito. Illustra brevemente la delibera con l'elenco delle domande accolte e propone di dare mandato alla RAI di redigere una proposta di calendario delle relative trasmissioni, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del Regolamento per l'Accesso al servizio pubblico televisivo, per un periodo compreso tra il 25 ottobre e il 9 novembre 2012, e radiofonico, per il periodo compreso tra il 2 e il 5 novembre 2012.

La Sottocommissione approva all'unanimità.

L'elenco delle domande accolte viene inviato alla RAI per la predisposizione dei relativi calendari.

*La seduta, sospesa alle ore 14,25 ripresa alle ore 14,35.*

**Approvazione delle proposte di calendario dei programmi dell'Accesso per il mezzo televisivo e radiofonico**

Il PRESIDENTE comunica che da parte della RAI sono pervenute le proposte di calendario riguardanti le domande accolte.

Poiché non si fanno osservazioni, la Sottocommissione approva all'unanimità i calendari predisposti dalla RAI per l'accesso alla trasmissione «SPAZIO LIBERO» per il mezzo televisivo, per il periodo compreso tra il 25 ottobre e il 9 novembre 2012, e radiofonico, per il periodo compreso tra il 2 e il 5 novembre 2012.

*La seduta termina alle ore 14,45.*



ALLEGATO

**DELIBERA APPROVATA DALLA SOTTOCOMMISSIONE  
IN MATERIA DI RICHIESTE DI ACCESSO***(Testo approvato nella seduta del 10 ottobre 2012)*

La Sottocommissione permanente per l'Accesso, organo della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,

visti gli articoli 1, 4 e 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

visto il Regolamento per l'accesso al servizio radiotelevisivo pubblico

vista la propria delibera, approvata il 10 dicembre 1997, di disciplina generale delle trasmissioni, nonché le proprie delibere in materia di programmazione e trasmissione dei programmi televisivi dedicati all'accesso;

vista, in materia di Accesso con il mezzo del Televideo, la delibera approvata dalla Commissione plenaria il 29 aprile 1999;

vista la delibera in materia di individuazione della rete di trasmissione dei programmi dell'Accesso approvata dalla Sottocommissione nella seduta del 17 novembre 2009;

visto l'Atto di indirizzo in materia di linee guida per la presentazione e l'esame delle domande per l'Accesso approvato dalla Sottocommissione nella seduta del 20 gennaio 2010;

sentiti, nella seduta di oggi, i rappresentanti della RAI,

dispone

nei confronti della RAI, società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, come di seguito:

1. La RAI provvede ad organizzare i calendari dell'Accesso televisivo, per un periodo compreso tra il 25 ottobre e il 9 novembre 2012, e radiofonico, per un periodo compreso tra il 2 e il 5 novembre 2012, predisposti ai sensi delle delibere citate in premessa, con le domande di cui al punto 5 della presente delibera, o con le domande già accolte ed eventualmente rimaste accantonate dalla precedente programmazione, applicando i seguenti criteri:

sono rispettate, per quanto prevedibili, le esigenze dell'attualità;

in subordine, è data la precedenza ai temi che non sono stati o non stanno per essere oggetto di programmazione dell'Accesso;

in ulteriore subordine, è data la precedenza ai temi che non sono stati o non stanno per essere oggetto di programmazione ad altro titolo;

nella calendarizzazione dei programmi dell'Accesso si avrà particolare cura ad alternare le tematiche affrontate dai richiedenti, al fine di rendere evidente il carattere divulgativo e di apertura alle varie istanze dell'accesso al servizio radiotelevisivo pubblico.

2. Continuano a trovare applicazione i punti 3, 4, 5 e 6 della delibera approvata dalla Sottocommissione il 10 novembre 1999 per quanto concerne il mezzo del Televideo, il cui testo è il seguente:

*«3. La RAI individua le modalità di ulteriore divulgazione e promozione della facoltà di accedere al servizio pubblico televisivo con il mezzo del Televideo, in particolare attraverso i riferimenti specifici, o spot trasmessi nell'ambito dei programmi dell'Accesso televisivo e radiofonico.*

*4. Il Presidente della Sottocommissione può invitare alcuni degli organismi che hanno presentato domande di Accesso televisivo, già accolte dalla Sottocommissione e non ancora trasmesse, a prendere parte anche alle trasmissioni su Televideo in riferimento a tali domande. In tali casi, il Presidente esamina senza ulteriori formalità i testi proposti dagli organismi che accolgono l'invito, e ne dispone la trasmissione. L'invito può essere rivolto esclusivamente ad organismi che presentano profili di interesse per i settori dell'associazionismo e del volontariato, e privilegia le domande che, sulla base del calendario televisivo, potrebbero non essere trasmesse in tempi brevi.*

*5. Il punto 8 della delibera temporanea per l'Accesso al Televideo, approvata dalla Commissione plenaria il 29 aprile 1999, si interpreta nel senso che, nei periodi di qualsiasi durata in cui non sono disponibili nuovi testi per alimentare la rubrica, sarà trasmesso il materiale già andato in onda, con la dicitura «replica». L'ordine di trasmissione delle repliche è quello delle trasmissioni originarie, e può essere modificato, qualora il testo da ritrasmettere non risponda alle esigenze dell'attualità e non sia possibile apportarvi idonee variazioni.*

*6. La programmazione con il mezzo del Televideo prevede, di regola, che ogni settimana sia trasmesso il testo relativo ad un solo soggetto accedente. Conseguentemente, il numero di sottopagine rolling che compongono la pagina dedicata all'Accesso può risultare inferiore a quello minimo previsto dall'art. 3 della delibera temporanea per l'Accesso al Televideo approvata dalla Commissione plenaria il 29 aprile 1999»;*

3. La RAI, fino a nuova deliberazione della Sottocommissione, non potrà procedere all'inserimento nei calendari relativi ai periodi successivi delle domande che non abbiano trovato collocazione, sulla base dei criteri di cui al comma 1, nei calendari relativi al periodo di cui al punto 1.

4. La RAI può di regola, nel rispetto dei criteri di cui al punto 1, procedere a scambi, consensualmente convenuti dai soggetti interessati, dei turni stabiliti nei calendari già comunicati alla Sottocommissione. Alla RAI è altresì riservato, in costante confronto con la Sottocommissione, il necessario margine di autonomia quanto alla valutazione della realizzabilità tecnica e dei tempi di realizzazione dei programmi.

5. Le domande ammesse direttamente alla programmazione televisiva e radiofonica sono le seguenti:

### TELEVISIVE

Prot.	Richiedente	Titolo
6676	Comitato nazionale per le celebrazioni del centenario della nascita di Sandro Penna	Giorgio Caproni e il mare a cento anni dalla nascita (approfondimento)
6703	Comitato nazionale minoranze etnico-linguistiche in Italia	Le etnie nel Regno di Napoli
6711	Istituto di ricerca per l'arte e la letteratura	Il mare e il mito nella poesia di Giovanni Pascoli a 100 dalla morte
6773	Coordinamento Iniziative Popolari di Solidarietà Internazionale	Investiamo nel futuro dei popoli
6782	TAMAT ONG	Il frutto di Tamat
6785	Associazione ONLUS «IL CENTRO DEL SORRISO»	La musica pianistica di Mozart come terapia della psiche
6786	Associazione «per un sorriso Monica de Carlo» Onlus	Sostegno a distanza in chiaro
6789	Volontariato Internazionale Donna Educazione Sviluppo	Per una civiltà dell'amore: 25 anni di volontariato dei giovani per i giovani
6790	Associazione nazionale italiana malati sindrome di Sjogren	Conosciamo la Sindrome di Sjogren attraverso il libro «Dietro la Sindrome di Sjogren»
6792	Associazione per la Riforma dell'Assistenza Psichiatrica	legge 180: una legge imperfetta
6793	Sindacato Libero Scrittori Italiani	Boccaccio a 700 anni dalla nascita
6794	G.I.V.I.S.-Gruppo Indipendente Volontari Italo-Stranieri	Incontri diversi (conoscersi per stare insieme)

**RADIOFONICHE**

Prot.	Richiedente	Titolo
6791	Associazione nazionale italiana malati sindrome di Sjogren	Conosciamo la Sindrome di Sjogren attraverso il libro «Dietro la Sindrome di Sjogren»
6784	Associazione Vita Universale	Gesù e gli animali

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**di controllo sull'attività degli enti gestori**  
**di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale**

Mercoledì 10 ottobre 2012

**Plenaria**

*Presidenza del vice presidente*  
Antonino LO PRESTI

*La seduta inizia alle ore 8,30.*

**Bilanci consuntivi 2009 e 2010, preventivi 2010 e 2011 e bilancio tecnico attuariale al 1.1.2010 dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS)**

(Esame e conclusione)

La Commissione inizia l'esame dei bilanci in titolo.

Il deputato Antonino LO PRESTI, *presidente e relatore*, avverte che il testo integrale della relazione sui bilanci in titolo è pubblicato in allegato al resoconto sommario della seduta odierna (*vedi allegato 1*). Svolge quindi la relazione sui bilanci relativi all'ENPALS. Propone al termine le seguenti considerazioni conclusive favorevoli con osservazione:

«La Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, esaminati i bilanci consuntivi 2009-2010, i bilanci preventivi 2010-2011 e il bilancio tecnico attuariale al 1° gennaio 2010 relativi all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS);

premesso che:

a) il 2010 è stato caratterizzato da un risultato di esercizio in incremento del 16,7% rispetto all'anno precedente e che tale risultato deriva principalmente dal risultato operativo della gestione ordinaria dell'ente, che quest'anno presenta un aumento di 52,5 milioni rispetto all'esercizio precedente (risultando rispettivamente pari a 318,7 milioni nel 2010 e 266,2 milioni nel 2009);

b) il patrimonio netto dell'ente registra un incremento del 13,7% rispetto al valore del 2009, passando da 2.475.672.937 a 2.815.490.670 euro;

c) per quanto attiene alla gestione mobiliare, risulta che l'Ente abbia conseguito nel 2010 – escludendo la componente infruttifera – un rendimento pari al 4,9%, realizzato con una *asset allocation* applicativa di criteri estremamente prudenziali, definiti dal CdA e dal CIV con l'obiettivo essenziale di ridurre al massimo i possibili rischi di perdite finanziarie;

d) relativamente alla gestione previdenziale, il gettito dei contributi registra nel biennio considerato un *trend* positivo, passando da 1.265 milioni di euro nel 2009 a 1.326 milioni nel 2010 con un incremento del 4,8%, mentre la spesa previdenziale passa da 906,5 a 916,9 milioni di euro con un aumento del 1,1%;

e) in conseguenza di quanto sopra il saldo previdenziale registra un tasso di crescita pari al 14,1% tra il 2009 e il 2010;

f) i tempi medi di liquidazione delle prestazioni erogate nel biennio considerato si attestano sui 30 giorni per oltre il 76 per cento delle prestazioni, situazione considerata in linea con gli obiettivi indicati dal CIV nel Piano triennale 2009-2011;

g) infine dall'analisi del Bilancio tecnico al 1° gennaio 2010 risulta assicurata per il prossimo trentennio la sostenibilità finanziaria sia del Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, sia del Fondo pensione sportivi professionisti, pur con una tendenza decrescente del coefficiente di copertura, che passa rispettivamente dal 117,98% al 106,97% e dal 290,67% al 195,35%;

esprime

#### CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE FAVOREVOLI

con la seguente osservazione:

– considerato che, a norma di quanto contenuto nell'articolo 21 del decreto legge n. 201 del 2011, l'avvenuta incorporazione dell'Ente nell'INPS a partire dal 1° gennaio 2012 è stata realizzata anche al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa nel settore previdenziale e assistenziale con il conseguimento di una riduzione dei costi complessivi di funzionamento, sarà opportuno – nell'esame degli esercizi contabili successivi al 2011 – verificare le misure adottate dall'INPS sulle politiche del personale, sull'organizzazione delle strutture centrali e periferiche e sulla gestione del patrimonio già appartenente all'Ente».

Nessun altro chiedendo di intervenire, il deputato Antonino LO PRESTI, *presidente*, pone quindi in votazione la proposta di considerazioni conclusive.

La Commissione approva la proposta di considerazioni conclusive favorevoli, con osservazione.

Il deputato Antonino LO PRESTI, *presidente*, ricorda che le considerazioni conclusive, testé deliberate dalla Commissione, confluiranno nella relazione annuale al Parlamento.

**Bilanci consuntivi 2009 e 2010 e preventivo 2010 dell'Ente nazionale di assistenza magistrale (ENAM)**

(Esame e conclusione)

La Commissione inizia l'esame dei bilanci in titolo.

Il deputato Antonino LO PRESTI, *presidente*, avverte che il testo integrale della relazione sui bilanci in titolo è pubblicato in allegato al resoconto sommario della seduta odierna (*vedi allegato 2*).

Il deputato Nedo Lorenzo POLI, *relatore*, svolge la relazione sui bilanci relativi all'ENAM. Propone al termine le seguenti considerazioni conclusive favorevoli, con osservazione:

«La Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, esaminati i bilanci consuntivi 2009-2010, il bilancio preventivo 2010 relativi all'Ente nazionale assistenza magistrale (ENAM);

premessi che:

a) le entrate dell'Ente sono costituite dai contributi mensili degli iscritti d'ufficio e dagli iscritti a domanda, nella misura dello 0,80% dello stipendio, nonché da rendite di patrimonio;

b) dal 31/12/2009 al 31/07/2010 le attività dell'Ente passano da 108.095.185 euro a 114.346.683 euro, mentre per le passività si registra una variazione da 39.174.512 a 49.397.934 euro;

c) l'ammontare dei contributi incassati risulta pari a 48.697.708 euro nel 2009 e 22.750.162 nel 2010 (fino al 31/7), cui corrispondono spese per prestazioni istituzionali pari rispettivamente a 34.738.301 e 26.807.684;

d) Tra le prestazioni istituzionali rilevante appare nel periodo 1° gennaio – 31 luglio 2010 la somma erogata per la voce «Contributi straordinari e assistenza anziani», che presenta un valore di 17.004.457 euro, mentre per tutto l'esercizio 2009 la medesima voce risulta pari a 11.000.000 euro;

e) tra le spese di amministrazione la voce più consistente è rappresentata dalla spesa per il personale, pari a 2 milioni 378mila euro nel 2009 e 1 milione 195mila euro nel periodo 1° gennaio – 31 luglio 2010;

f) il patrimonio immobiliare dell'Ente presenta un valore storico di 46 milioni 837mila euro e genera annualmente entrate pari a circa 59mila euro derivanti dalla locazione dei beni immobili;

g) per quanto riguarda il patrimonio mobiliare, esso è costituito interamente da liquidità ed è completamente dedicato alla gestione di cassa. Sono assenti investimenti in attività finanziarie e le rendite sono costituite dagli interessi bancari sulle somme depositate;

h) nel periodo considerato il Patrimonio netto subisce un decremento passando dal valore di 68.920.673 euro a quello di 64.985.840 euro, determinato dal disavanzo economico conseguito nella gestione al 31 luglio 2010, pari a –3.394.832 euro;

i) considerato infine che l'articolo 7 del decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010, ha soppresso l'ENAM con l'attribuzione, a decorrere dal 31 luglio 2010, delle sue funzioni all'INPDAP, il quale è stato da ultimo soppresso ed incorporato nell'INPS per effetto delle disposizioni contenute nell'articolo 21 del decreto legge n. 201 del 2011, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011»

esprime

#### CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE FAVOREVOLI

con la seguente osservazione:

– considerato che le prestazioni erogate dalla gestione *ex* ENAM possono ritenersi assimilabili a quelle già garantite dall'*ex* INPDAP (oggi INPS), andrebbe valutata l'opportunità di adottare iniziative, anche di carattere normativo, volte ad abolire l'obbligatorietà del contributo *ex* ENAM a carico delle categorie di riferimento, prevedendo che i relativi servizi assistenziali vengano rimodulati e facciano capo alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali – istituita in seno all'INPDAP con la legge 23 dicembre 1996, n. 662 – in modo da pervenire anche ad una razionalizzazione dei relativi costi gestionali e amministrativi».

La deputata Carmen MOTTA (PD) condivide l'osservazione formulata dal relatore, auspicando altresì che il contenuto della stessa possa tradursi in una specifica proposta di legge, anche su iniziativa dei componenti della Commissione.

Il deputato Antonino LO PRESTI, *presidente*, concorda con quanto espresso dalla deputata Carmen Motta, e nessun altro chiedendo di intervenire pone quindi in votazione la proposta di considerazioni conclusive.

La Commissione approva la proposta di considerazioni conclusive favorevoli, con osservazione.

Il deputato Antonino LO PRESTI, *presidente*, ricorda che le considerazioni conclusive, testé deliberate dalla Commissione, confluiranno nella relazione annuale al Parlamento.

*La seduta termina alle ore 8,45.*



## ALLEGATO 1

**Relazione sui bilanci consuntivi 2009-2010, preventivi 2010-2011 e bilancio tecnico attuariale al 1 gennaio 2010 relativi all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS)**

L'ENPALS è stato istituito con il d.lg.c.p.s. 16 luglio 1947, n. 708, successivamente ratificato, con alcune modifiche, con L. 29 novembre 1952, n. 2388, per la gestione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti in favore dei lavoratori dello spettacolo.

Il quadro delineato è stato poi ulteriormente arricchito con l'attribuzione all'Ente della tutela assicurativa di quella particolare forma di spettacolo costituita dallo sport (L. 14 giugno 1973, n. 366). L'assicurazione I.V.S. a favore degli sportivi professionisti è stata gestita dall'ENPALS per mezzo di un Fondo speciale autonomo con un proprio bilancio, che costituisce allegato al Bilancio dell'Ente medesimo. Detta assicurazione, istituita in un primo tempo per i soli giocatori e allenatori di calcio, è stata successivamente estesa – con la L. 23 marzo 1981, n. 91 – a tutti gli sportivi professionisti, intendendosi per tali, ai sensi dell'articolo 2 della citata legge, «gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi e i preparatori atletici che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal C.O.N.I. e che conseguono la qualificazione delle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal C.O.N.I. per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica».

Da ultimo, si ricorda che l'articolo 21 del decreto legge n. 201 del 2011, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, in considerazione del processo di convergenza ed armonizzazione del sistema pensionistico attraverso l'applicazione del metodo contributivo, ed al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa nel settore previdenziale e assistenziale, ha previsto la soppressione dell'ENPALS a partire dal 1° gennaio 2012 e l'attribuzione delle relative funzioni all'INPS, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi dell'ente soppresso con l'istituzione di una apposita gestione.

Dai dati dei bilanci consuntivi considerati emerge una variazione percentuale positiva per l'utile di esercizio pari a 16,7% (essendo lo stesso passato da 294.149.013 euro nel 2009 a 343.519.283 euro nel 2010), cui corrisponde nel medesimo periodo un incremento del patrimonio netto pari al 13,7% (che passa da 2.475.672.937 a 2.815.490.670 euro). Come riportato nella relazione del Collegio dei Sindaci allegata al Rendiconto generale del 2010 «il maggiore avanzo registrato nel 2010 risulta influen-

zato dall'andamento delle componenti straordinarie di reddito, ma relativamente, visto che, prescindendo da tali operazioni, il risultato operativo della gestione, imputabile all'attività ordinaria dell'ente, quest'anno presenta un aumento di 52,5 milioni rispetto all'esercizio precedente (risultando rispettivamente pari a 318,7 milioni nel 2010 e 266,2 milioni nel 2009)». Infine, tra le componenti straordinarie di reddito si segnalano quelle relative a sopravvenienze attive derivanti da cancellazioni di residui passivi (per un importo pari a 16,201 milioni di euro) e da plusvalenze (costituite dalla differenza tra valore di cessione e valore di inventario) derivanti dal conferimento al Fondo Gamma immobiliare – partecipato dall'ENPALS per una quota pari al 99,58% – di 29 unità immobiliari (1, 46 milioni di euro circa).

Con riferimento alla composizione patrimoniale, la consistenza del patrimonio mobiliare dell'ente alla fine dell'esercizio 2010 risulta pari a 2.458.606.431 euro, di cui le componenti più importanti sono rappresentate da Depositi infruttiferi presso la Tesoreria centrale (pari al 60,28%), Titoli obbligazionari (18,10%) e fondi immobiliari (12,02%). Sia nella Relazione del Presidente che in quella del CIV allegate al Rendiconto 2010 viene evidenziato che – escludendo la componente infruttifera – le risorse mobiliari detenute dall'Ente hanno prodotto nel 2010 un rendimento pari al 4,9% , realizzato «con una *asset allocation* applicativa di criteri estremamente prudentiali, definiti dal CdA e dal CIV con l'obiettivo essenziale di ridurre al massimo i possibili rischi di perdite finanziarie». Relativamente alla componente immobiliare, questa – per effetto della vendita di due unità immobiliari e del conferimento di altri 29 immobili al Fondo immobiliare – passa dal valore di 40.636.387 euro del 2009 a 31.817.767 euro del 2010, costituendo una porzione pari a circa 1,3% dell'intero patrimonio.

La spesa per il personale in servizio (373 unità) ammonta a 22,7 milioni di euro, con un aumento del 3,53% rispetto al 2009, mentre per il 2011 vengono stimate in 22,03 milioni. Come riportato nella relazione del Presidente allegata al Consuntivo 2010, l'incremento della spesa è ascrivibile all'applicazione alle retribuzioni del personale dirigenziale degli incrementi contrattuali derivanti dal rinnovo del CCNL dei Dirigenti e dei Professionisti ed ai correlati oneri previdenziali ed assistenziali sostenuti dall'Ente a fronte di tali erogazioni. E' altresì riportata l'intenzione dell'Ente di procedere ad una rideterminazione della dotazione organica in complessive 355 unità, in luogo delle attuali 377, con l'eliminazione di una posizione dirigenziale (da 11 a 10).

Per ciò che concerne l'efficienza dell'Ente nei confronti del servizio reso all'utenza, nel 2010 i tempi medi di liquidazione delle prestazioni erogate non presentano sostanziali variazioni rispetto al 2009 e si attestano sui 30 giorni per oltre il 76 per cento delle prestazioni, situazione considerata in linea con gli obiettivi indicati dal CIV nel Piano triennale 2009-

2011. I restanti 19,89% delle prestazioni sono liquidate entro 60 giorni ed il 3,76% entro 120 giorni.

Relativamente alla gestione previdenziale, il gettito dei contributi registra un *trend* positivo, passando da 1.265 milioni di euro nel 2009 a 1.326 milioni nel 2010 con un incremento del 4,8%, mentre la spesa previdenziale passa da 906,5 a 916,9 milioni di euro con un aumento del 1,1%. Il saldo previdenziale – sulla base delle esposte cifre – è pari a 358,2 milioni di euro nel 2009 e 408,7 milioni nel 2010, con un tasso di crescita del 14,1%.

Per ciò che concerne invece i dati riportati nel bilancio preventivo per il 2011, pur nella costanza di un saldo previdenziale positivo, le entrate contributive previste per il 2011 vedono un decremento del 4,8% rispetto al 2010 e risultano stimate a 1.261 milioni di euro; per contro, le uscite contributive previste per lo stesso anno prevedono un incremento del 5,1% e risultano essere pari a 964,5 milioni.

Tali eccedenze di contributi in rapporto alla spesa per prestazioni trovano riflesso nei risultati delle proiezioni contenute nel Bilancio tecnico al 1° gennaio 2010 dell'Ente, in cui emerge che, supposto invariato il quadro normativo di riferimento e inalterate le basi tecniche adottate, risulta assicurata per il prossimo trentennio la sostenibilità finanziaria sia del Fondo pensione lavoratori dello spettacolo sia del Fondo pensione sportivi professionisti, anche se il margine del gettito contributivo in relazione alla spesa per prestazioni istituzionali si riduce di anno in anno. In particolare, per il Fondo lavoratori dello spettacolo si è valutato che il coefficiente di copertura (inteso come rapporto tra contributi e spesa per prestazioni istituzionali) passi progressivamente dal 117,98% nel 2010 al 106,97 nel 2039, mentre per il Fondo sportivi professionisti nel medesimo intervallo temporale il coefficiente di copertura passa da 290,67% a 195,35%. Viene peraltro evidenziato come la metodologia di redazione del bilancio tecnico sia stata ispirata da criteri di estrema cautela adottati per la determinazione della dinamica della popolazione contribuente e quindi del gettito contributivo; mentre al contrario, per quanto attiene alle prestazioni, si è proceduto in modo da massimizzare la relativa spesa, sempre nei limiti consentiti dalla normativa vigente e sulla base di ipotesi compatibili con il quadro generale di riferimento.

ALLEGATO 2

**Relazione sui bilanci consuntivi 2009-2010 e preventivo 2010 relativi all'Ente nazionale di assistenza magistrale (ENAM)**

L'Enam – nato dalla fusione dell'Istituto Nazionale Orfani dei Maestri con l'Istituto Nazionale di Assistenza Magistrale, attuata dal Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato del 21 ottobre 1947, n. 1346 – eroga prestazioni assistenziali ai propri iscritti sia attraverso forme dirette d'intervento, sia attraverso forme indirette, quali convenzioni e polizze assicurative. Sono iscritti obbligatoriamente all'Ente gli insegnanti e i direttori didattici a tempo indeterminato delle scuole elementari e materne statali in attività di servizio. Gli iscritti mantengono il diritto alle prestazioni anche dopo il collocamento in pensione. L'Enam eroga ai propri iscritti prestazioni sia sotto forma di contributi economici che di servizi nei settori sanitario, scolastico, culturale, climatico e creditizio. Gli iscritti versano un contributo mensile pari allo 0,80% dello stipendio base.

L'articolo 7 del decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010, ha soppresso l'ENAM con l'attribuzione, a decorrere dal 31 luglio 2010, delle sue funzioni all'INPDAP, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi al detto Ente e continua a garantire l'erogazione di tutte le prestazioni di cui la categoria è destinataria; una successiva circolare dell'INPDAP del 25 ottobre 2010 ha chiarito che le prestazioni erogate dall'ENAM continuano, seppur gestite dall'INPDAP, ad essere elargite e ad avere come esclusivi beneficiari gli iscritti all'ENAM ed i soggetti individuati dal relativo statuto. Si ricorda peraltro come, in precedenza, già la legge n. 70 del 20 marzo 1975, classificando l'ENAM tra gli enti di assistenza generica, ne avesse previsto l'assoggettamento alle procedure previste dagli articoli 113 e 114 del D.P.R. n. 616 del 1977, ai fini dell'eventuale soppressione in relazione all'avvenuto trasferimento delle funzioni di assistenza agli enti locali; successivamente, a seguito del contenzioso promosso dall'Ente davanti al T.A.R. e Corte di Cassazione, fu emanata la legge n. 167 del 1991 che ne sancì la sopravvivenza.

Sulla base della previsione normativa di soppressione dell'Ente, il documento contabile relativo al 2010 è stato redatto come «Bilancio di chiusura di gestione al 31 luglio 2010» a cura del Commissario *ad acta*, nominato – fino al 31 dicembre 2010 – con decreto del Ministro dell'istruzione ed università nella persona del già Presidente dell'Ente «al fine di consentire la realizzazione delle operazioni di chiusura». Si precisa inoltre che tra la documentazione contabile dell'Ente non è prevista la redazione di un Bilancio tecnico attuariale.

Per quanto riguarda l'analisi dei dati desumibili dai documenti esaminati, con riferimento allo Stato patrimoniale si rileva che dal 31/12/2009 al 31/07/2010 le attività dell'Ente passano da 108.095.185 euro a 114.346.683 euro, mentre per le passività si registra una variazione da 39.174.512 a 49.397.934. Tra le attività, il totale delle disponibilità liquide – che nel 2009 erano pari a 32.206.186 euro – risultano al 31/07/2010 essere pari a 44.171.154 euro. E' peraltro evidenziato nella Relazione del direttore generale allegata al Bilancio di chiusura di gestione che tale aumento di liquidità va vista in correlazione con l'esistenza di uno sbilancio negativo tra residui attivi (14.081.607 euro) e residui passivi (45.993.369), che ridimensiona la risultanza reale delle disponibilità, portandola a 12.259.393 euro. Si segnala inoltre che tra i residui passivi la voce più consistente è quella dei contributi dovuti ai comitati provinciali per prestazioni istituzionali, pari a 12.276.786 euro.

Sempre relativamente alla situazione patrimoniale, si evidenzia che – disponibilità liquide a parte – nelle attività dell'Ente non esistono poste relative ad investimenti mobiliari, mentre il patrimonio immobiliare presenta un valore di 46.837.176 euro ed ha generato entrate pari a 59.925 euro nel 2009 e 34.956 euro nel 2010 fino al 31/7, entrate complessivamente derivanti dalla locazione dei beni immobili.

Per ciò che concerne il Conto economico, ricordando la parzialità temporale relativa all'esercizio 2010, vengono riportate le seguenti evidenze:

- l'ammontare dei contributi incassati risulta pari a 48.697.708 euro nel 2009 e 22.750.162 nel 2010 (fino al 31/7), cui corrispondono spese per prestazioni istituzionali pari rispettivamente a 34.738.301 e 26.807.684 euro, di cui 17.004.457 per la voce «contributi straordinari e assistenza anziani» (11.000.000 nel 2009);

- i costi per salari e stipendi del personale (costituito da 64 dipendenti a fronte di una pianta organica di 94) sono 2.378.619 euro nel 2009 e 1.195.292 nel 2010 (fino al 31/7);

- il risultato complessivo di esercizio nel 2009 è di 4.551.035 euro, mentre per la parte temporale di competenza del 2010 il risultato conseguito riporta un disavanzo pari a -3.394.832 euro.

Sulla base di quanto sopra illustrato, il Rendiconto generale di fine gestione dell'Enam si chiude al 30 luglio 2010 con un Patrimonio netto di 64.985.840 euro, in decremento rispetto al 2009 dove risultava pari a 68.920.673 euro. Nella Relazione del direttore generale allegata al Bilancio di chiusura di gestione si afferma peraltro che la situazione patrimoniale complessiva va esaminata tenendo conto della circostanza che restano attribuiti al patrimonio immobiliare i costi storici e/o di acquisizione, con l'incremento commisurato esclusivamente alla spesa sostenuta per i lavori di ristrutturazione e adeguamento realizzati nel corso dell'esercizio.

**COMITATO PARLAMENTARE  
per la sicurezza della Repubblica**

Mercoledì 10 ottobre 2012

**Plenaria**

*Presidenza del Presidente*  
Massimo D'ALEMA

*La seduta inizia alle ore 8,45.*

**Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007**

Il Comitato procede all'audizione del dottor Damiano TOSELLI, presidente dell'Associazione italiana professionisti security aziendale (AIPSA), il quale svolge una relazione e successivamente risponde alle domande poste da Massimo D'ALEMA (PD), presidente, dai senatori Giuseppe ESPOSITO (PdL) e Achille PASSONI (PD) e dal deputato Ettore ROSATO (PD).

*COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE*

Massimo D'ALEMA (PD), *presidente*, svolge alcune comunicazioni concernenti l'organizzazione dei lavori del Comitato.

*La seduta termina alle ore 9,40.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE  
per l'attuazione del federalismo fiscale**

Mercoledì 10 ottobre 2012

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 14,30 alle ore 14,45.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA**  
**Sull'esposizione a possibili fattori patogeni,**  
**con particolare riferimento all'uso dell'uranio impoverito**

Mercoledì 10 ottobre 2012

**Plenaria**  
**88ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**COSTA**  
*indi del Vice Presidente*  
**GALPERTI**

*Interviene il generale Claudio Debertolis, Segretario Generale della Difesa – Direttore nazionale degli armamenti, accompagnato dal dirigente ingegner Alfio Pulvirenti, Capo Ufficio antinfortunitica centrale, sanità, ambiente e vigilanza del Segretariato Generale; dal tenente colonnello Matteo Rinaldi, Capo segreteria particolare; dal capitano Gabriele Pariselli, Aiutante di campo; dal tenente colonnello Antonio Zuliani, Capo del servizio pubblica informazione del Segretariato Generale.*

*Assistono alla seduta, ai sensi dell'art. 23, comma 6 del Regolamento interno, i collaboratori della Commissione, dottoressa Antonietta Gatti, dottor Domenico Della Porta, dottor Antonio Onnis, dottoressa Marina Nuccio, dottor Armando Benedetti.*

*La seduta inizia alle ore 13,10*

**SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**

Il PRESIDENTE avverte che verrà redatto il resoconto stenografico della seduta odierna. Dispone altresì, ai sensi dell'articolo 13, comma 3 del Regolamento interno, l'attivazione del circuito audiovisivo.



*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE, con riferimento al disappunto manifestatogli da un senatore membro della Commissione in relazione alla pubblicazione, sulla pagina web di un importante quotidiano nazionale, di un articolo riguardante i lavori della Commissione, che riporta, tra l'altro, il contenuto del suo intervento nella seduta del 3 ottobre, ricorda che al principio della pubblicità delle sedute delle Camere, sancito dall'articolo 64 comma secondo della Costituzione, è data attuazione nei regolamenti delle Camere, per cui la pubblicità è la regola e la segretezza costituisce l'eccezione.

Come è noto, le Commissioni di inchiesta, per la loro natura e per la loro finalità, ricorrono con una certa frequenza a tale deroga, secretando in tutto o in parte i loro lavori.

Nello specifico, l'articolo 13 comma 1 del Regolamento interno, dispone che la Commissione delibera di volta in volta quali sedute o parti di esse possono essere considerate pubbliche, e che sono all'uopo formulate idonee proposte dal Presidente, il quale può ovviamente valutare le richieste in tal senso provenienti dai componenti della Commissione e dagli auditi. Ricorda altresì che, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, il Presidente può stabilire l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito interno per le parti della seduta che la Commissione intende considerare pubbliche e che, ai sensi del successivo comma 4, può disporre, anche temporaneamente, l'interruzione di tale forma di pubblicità, apprezzate le circostanze.

Come è prassi costante della Commissione, la Presidenza ha sempre valutato con attenzione ogni proposta di secretazione delle singole sedute o di parti di esse, nello spirito di accogliere sempre le richieste manifestamente fondate e di assicurare il necessario equilibrio tra l'esigenza di riservatezza che può emergere nel corso dei lavori di inchiesta e il principio costituzionale di pubblicità dei lavori parlamentari.

**Audizione del generale Claudio Debertolis, Segretario Generale della Difesa – Direttore nazionale degli armamenti**

Il PRESIDENTE rivolge un cordiale benvenuto al Generale Claudio Debertolis, Segretario Generale della Difesa – Direttore nazionale degli armamenti e agli ufficiali e funzionari che lo accompagnano. Nella seduta del 19 settembre la signora Miotto, mamma del giovane Davide Gomiero, nel dare alla Commissione una toccante testimonianza della vicenda del figlio, ha ricordato come il generale Debertolis abbia dato prova, in tale circostanza, di una grande sensibilità sul piano umano, manifestando al giovane e alla famiglia sentimenti di solidarietà e partecipazione tali da suscitare l'interesse della Commissione, che ha ritenuto necessario acquisire sull'argomento il suo punto di vista, anche al fine di dare il dovuto riconoscimento ad una sensibilità esemplare che, ad avviso della Commis-

sione stessa, dovrebbe costituire un punto di riferimento per tutta l'Amministrazione della difesa nella gestione del difficile rapporto con persone che versano comunque in gravi condizioni di salute, psicologiche e sovente anche materiali.

Al tempo stesso, considerata l'elevata posizione ricoperta dal generale Debertolis, la Commissione non può esimersi dal chiedergli di approfondire altri temi, già indicati nella lettera indirizzata dall'ufficio di segreteria della Commissione al responsabile per i rapporti con il Parlamento presso il Gabinetto del Ministro.

In primo luogo, la Commissione chiede al generale Debertolis, nella sua qualità di Direttore nazionale degli armamenti, se gli risulti che le Forze Armate italiane abbiano mai detenuto o utilizzato nei poligoni insediati in Italia armamenti all'uranio impoverito, ovvero se tali armamenti siano stati utilizzati, nei medesimi poligoni, anche eventualmente da parte di Forze Armate alleate.

Vi sono poi le competenze attribuite al Segretario Generale della difesa dal decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 in materia di sicurezza e prevenzione: tali competenze hanno a che fare, tra l'altro, con l'individuazione degli incarichi cui sono associate le funzioni di datore di lavoro per l'area tecnico-amministrativa e tecnico-industriale della Difesa e con lo svolgimento delle funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di attività antinfortunistica e prevenzionistica negli ambienti di lavoro della difesa, che coinvolgono, ai sensi della stessa normativa, gli organi di vertice delle Forze Armate. Poichè dette funzioni sono attribuite in misura prevalente ad uno specifico ufficio del Segretario Generale istituito ai sensi del combinato disposto dell'articolo 103, comma 1, lettera s) e dell'articolo 252 comma 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90, la Commissione è interessata a conoscere l'attività di tale unità e, più nello specifico, a sapere se essa si coordina con il Comitato per la prevenzione ed il controllo delle malattie (CPCM) e, in caso affermativo, con quali risultati.

Merita inoltre particolare attenzione un aspetto che egli ha già richiamato circa l'esperienza di lavoro della Commissione, paragonabile ad un periscopio che consente di avere uno sguardo di insieme su una realtà molto complessa. Da tale esperienza emerge, tra l'altro, l'esigenza che l'Amministrazione della difesa si doti di un ufficio relazioni con il pubblico in grado di farsi carico delle diverse richieste provenienti da militari gravemente ammalati o dai familiari di militari deceduti, e di assicurare un ascolto sereno ed obiettivo a persone che hanno comunque servito il paese a prezzo di gravi sacrifici quando non della vita, e ai loro familiari. Un tale ufficio deve essere un centro di ascolto specializzato, e deve disporre di personale adeguatamente preparato anche sul piano psicologico. Fino ad oggi la Commissione ha cercato di svolgere questa funzione, ma è evidente che essa dovrebbe afferire all'amministrazione che è il naturale interlocutore di tutto il personale militare.

Il generale DEBERTOLIS, dopo avere ringraziato la Commissione per l'invito rivoltogli, rileva che la vicenda di David Gomiero è insieme tragica ed esemplare per il modo in cui, a fronte di un infausto destino, un giovane e la sua famiglia abbiano comunque trovato la forza per andare avanti. Profondamente colpito, prima come padre e poi come ufficiale delle forze armate, egli, all'epoca vice Capo di Gabinetto del Ministro della Difesa, cercò, al di là dei suoi doveri d'ufficio, di alleviare, almeno moralmente, le sofferenze di una famiglia colpita da una sciagura immane. Nell'audizione del 19 settembre, la signora Miotto, madre di David ha illustrato, con puntualità e comprensibile coinvolgimento emotivo, gli antefatti e gli esiti di un evento che ha stravolto l'esistenza della sua famiglia: dover convivere con una patologia altamente invalidante, come quella che ha colpito David, è un dramma per chiunque, a qualunque età, ma lo è ancor di più per un giovane di vent'anni, nel pieno delle sue energie, che vuole e deve dare tanto alla vita. Inoltre, mentre alcuni giovani dissipano tempo e intelletto inseguendo vane chimere ed effimeri stili di vita, David aveva prefigurato per sé un'opzione ben diversa, difficile, impegnativa ma ricca di soddisfazioni morali: una scelta degna di un ragazzo maturo e consapevole, profondamente orgoglioso di indossare l'uniforme dell'esercito, e che, con dignità, onore e senso di responsabilità, avrebbe voluto dare al paese il suo contributo di professionalità e di impegno, ovunque fosse stato chiamato ad operare.

Consapevole dei sogni e delle speranze di un giovane ventenne all'inizio della carriera militare, il generale Debertolis ricorda di avere manifestato in una lettera personale a David, un sentimento di profonda vicinanza a lui e alla sua famiglia, facendo sentire loro il calore delle Forze Armate, che hanno dovuto fare a meno, così prematuramente, dell'entusiasmo e del coraggio di un giovane e promettente militare. Tale sentimento egli intende confermare innanzi alla Commissione.

Al tempo stesso avverte l'obbligo di richiamare, per dovere istituzionale ed onestà intellettuale, i termini giuridici della questione, ai quali è doveroso uniformarsi. Il Comitato di verifica per le cause di servizio istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze – prosegue il generale Debertolis – è l'unico organismo medico-legale competente ad attestare il cosiddetto nesso di causalità tra lo svolgimento del servizio prestato e la patologia di cui è affetto il soggetto ricorrente, riconoscendo la dipendenza della patologia stessa da causa di servizio.

La decisione del Comitato, pertanto, vincola totalmente l'azione dell'Amministrazione della difesa, che non può concedere alcun beneficio di natura assistenziale in assenza della predetta attestazione.

Nel caso di specie, il Comitato negò l'esistenza di una correlazione tra la patologia di David – dismetabolismo dei carboidrati e del sistema immunitario – e il ciclo di inoculazioni vaccinali a cui era stato sottoposto all'atto dell'incorporamento presso il reggimento addestramento volontari «Verona» di Montorio veronese, con la decisione n. 161 del 16 aprile 2012. Il generale Debertolis ritenne tuttavia opportuno e doveroso un ulteriore approfondimento su di una vicenda quanto meno anomala, e di-

spose che la Direzione Generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati (PREVIMIL), competente in materia, chiedesse al citato Comitato di integrare le motivazioni della decisione assunta.

Il Comitato, dando formale riscontro a tale istanza, ha recentemente confermato il precedente diniego con il parere n.16067/2012 del 26 luglio 2012, pervenuto alla Direzione generale in data 24 settembre 2012.

A fronte di tale reiterata e ferma determinazione da parte dell'organo tecnico, la cui competenza in materia è esclusiva, l'Amministrazione della difesa non dispone di ulteriori poteri di intervento.

Il giovane Gomiero in data 2 dicembre 2009, ha prodotto inoltre un'istanza per la concessione dei cosiddetti speciali benefici assistenziali per esposizioni nocive, ai sensi dell'allora vigente regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 37 del 2009, poi rifiuto nel decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 e successive modificazioni, richiamando, ancora una volta, il nesso di causalità tra la sua patologia e la somministrazione del ciclo vaccinale. Anche in questo caso, non è stato possibile accogliere la domanda, giacché nel caso di specie la causa o la concausa della patologia del giovane non rientrava nella fattispecie tipica prevista dal citato regolamento che, seppure modificato dal successivo decreto del Presidente della Repubblica n. 40 del 2012, attuativo dell'articolo 603 del decreto legislativo n. 66 del 2010, con la previsione delle «particolari condizioni ambientali o operative» in cui il personale si trova ad operare, non ha comunque fatto venir meno il limite posto dall'organo di verifica, relativo alla dimostrazione scientifica del nesso di causalità tra patologia e condizioni di lavoro.

In pratica, i risvolti medico-legali della questione che ha interessato il giovane Gomiero richiedono un intervento legislativo che introduca il criterio di presunzione *iuris tantum*, salvo la prova contraria – criterio alternativo alla presunzione legale *iuris et de iure* –, consentendo la qualificazione di infermità «dipendente da causa di servizio», pur in assenza di un nesso causale scientificamente dimostrabile, ma riferendosi alle particolari condizioni in cui i fatti si sono svolti.

Si dovrebbe cioè fare riferimento, con le dovute cautele, al principio introdotto, proprio per il personale militare (ed equiparato) dalla legge n. 308 del 1981 e successive modifiche che, ai fini dell'attribuzione dei benefici per infermità dipendente da causa di servizio, si riferisce esclusivamente al momento in cui la patologia si è manifestata. L'articolo 1 della medesima legge prevede infatti l'attribuzione dei benefici assistenziali a favore dei militari in servizio di leva e dagli allievi delle scuole e collegi militari, i quali abbiano subito per causa di servizio o durante il periodo di servizio un evento dannoso che ne abbia provocato la morte o che abbia comportato una menomazione dell'integrità fisica .

In sintesi, nel caso di David Gomiero, non è possibile dimostrare con assoluta certezza l'esistenza di un nesso di causalità tra una sequenza di eventi considerata «sospetta», verificatasi in una precisa finestra spazio-temporale, ed il repentino decadimento dello stato di salute del giovane

militare, proprio in concomitanza del previsto ciclo vaccinale. Sarebbe quindi auspicabile un intervento legislativo sulla fonte primaria – articolo 603 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010 – che, esplicitando le particolari condizioni operative a cui il personale militare è sottoposto, ricomprenda, ai fini del riconoscimento di infermità dipendente da causa di servizio, i cosiddetti danni iatrogeni – conseguenti cioè ad una terapia medica – ivi comprese le reazioni avverse a vaccinazioni.

Una siffatta modifica legislativa, a cui seguirebbe la conseguente modifica della normativa secondaria di attuazione, basata sulla «concomitanza temporale» tra l'insorgere della malattia e la sottoposizione alla terapia medica, dovrebbe anche prevenire eventuali abusi di cui, evidentemente, gli organi di valutazione sono preoccupati ogni qual volta i relativi criteri vengono ridefiniti e ampliati.

Con una modifica del vigente quadro legislativo e regolamentare gli organi tecnici disporrebbero di un chiaro e inequivocabile strumento applicativo, che consentirebbe loro di operare con maggiore serenità di giudizio, nel momento in cui sono chiamati a formulare i competenti pareri di natura medico-legale, risolvendo in maniera definitiva una problematica tanto essenziale. È una soluzione dovuta ai militari, a tutti coloro che, come David Gomiero, hanno creduto e credono nelle Forze Armate, e alle loro famiglie.

Avviandosi alla conclusione, il generale Debertolis ricorda che lo stesso Gomiero ha recentemente aderito al progetto, coordinato dalla Direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati, denominato «sbocchi occupazionali»: un'iniziativa volta ad agevolare, pur nell'attuale, difficile congiuntura economica e occupazionale, la ricollocazione professionale dei militari congedati.

Si dichiara quindi disponibile a rispondere ad eventuali domande, sia sulla vicenda del giovane David, sia sulla sicurezza del personale militare sui luoghi di lavoro, nei limiti delle competenze attribuitegli in quanto Segretario generale della difesa e Direttore nazionale degli armamenti.

Il Presidente COSTA ringrazia il generale Debertolis per l'ampia esposizione e per le interessanti proposte in materia di legislazione che verranno senz'altro prese attentamente in considerazione dalla Commissione.

Il senatore CAFORIO (*IdV*) ringrazia il generale Debertolis per l'ampia e interessante relazione ed esprime vivo apprezzamento per lo spirito di umana solidarietà con cui egli ha partecipato alla vicenda del giovane David Gomiero, dando prova della grande sensibilità di cui la stessa signora Miotto, mamma di David, gli ha dato ampiamente atto nell'audizione del 19 settembre. Anche i suggerimenti che il Segretario Generale della difesa ha prospettato nel suo intervento, formulando una ipotesi di modifica della legislazione vigente, potrebbero in effetti concorrere a colmare gravi lacune normative.

Chiede quindi chiarimenti sull'attività dell'unità organizzativa costituita ai sensi dell'articolo 252, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010: in particolare, chiede di sapere di quali competenze tecniche si avvalga e quali conseguenze, anche sotto il profilo sanzionatorio, comporti l'inosservanza delle norme prevenzionistiche in ambito militare. Sarebbe altrettanto utile sapere se l'unità organizzativa si coordina con il Comitato di prevenzione e controllo delle malattie e, in caso di risposta affermativa, con quali modalità.

Rispondendo ai quesiti del senatore Caforio, il generale DEBERTOLIS ricorda che le norme vigenti in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro riconoscono la specialità della realtà militare e pertanto consentono che l'attività prevenzionistica sia organizzata tenendo conto di essa. Per il resto, tuttavia, le Forze Armate sono soggette alle stesse normative di sicurezza che si applicano nella sfera civile. Pertanto, il Segretariato della Difesa dispone di ispettori indipendenti che, sulla base di una programmazione approvata dal Segretario Generale, compiono accessi ispettivi analoghi a quelli compiuti dagli ordinari organi ispettivi e di vigilanza. Un tale sistema è stato criticato, in quanto considerato suscettibile di consentire deroghe alla legislazione di carattere generale. In realtà non è così: gli ispettori della difesa sono infatti alquanto severi, e comunque irrogano regolarmente le sanzioni previste dalla legge, una volta decorso il termine assegnato ai datori di lavoro per mettere in regola le realtà nelle quali siano state riscontrate delle violazioni. Il rapporto con il CPCPM non è istituzionalizzato, anche perchè il Comitato svolge funzioni che esulano dall'attività antinfortunistica ordinaria.

Prende quindi la parola l'ingegner PULVIRENTI, responsabile del IV ufficio, primo reparto della Segreteria Generale della difesa, che ha competenze in materia di sicurezza e prevenzione. Egli precisa che, nel quadro normativo tracciato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, spettano al Segretariato Generale compiti di regolazione, indirizzo e coordinamento, mentre l'esecuzione delle disposizioni rientra nella competenza diretta degli Stati maggiori di Arma. I profili sanitari sono poi attribuiti all'Ufficio Generale della sanità militare (UGESAN) e alle diverse istanze sanitarie delle Forze Armate.

L'ufficio svolge una funzione di promozione ed attivazione della sicurezza sul lavoro, coordinando le relative attività e, ai sensi del decreto legislativo n. 106 del 2009, esercita in via esclusiva la funzione di vigilanza che è stata implementata con più di trenta ispettori suddivisi per ciascuna Forza Armata. Detti ispettori sono a tutti gli effetti ufficiali di polizia giudiziaria ed esercitano le relative funzioni, con il potere di segnalazione alla magistratura e di irrogazione di sanzioni. L'attività di vigilanza si svolge secondo le procedure disciplinate dal decreto legislativo n. 758 del 1994.

Nell'ambito della programmazione dell'attività ispettiva, inoltre, una particolare attenzione viene rivolta ai cantieri delle ditte che operano in

ambito militare, ivi compresi quelli che svolgono l'attività di bonifica dall'amianto. Le sanzioni irrogate dagli ispettori della difesa, prosegue l'ingegner Pulvirenti, sono in numero pari a quelle che si riscontrano in ambito civile e si può affermare che, con l'istituzione dell'ufficio di cui è responsabile, l'esercizio del controllo, in precedenza più labile, è divenuto più continuo e pressante.

La senatrice FONTANA (PD) ringrazia il generale Debertolis per l'ampia ed interessante relazione che, rispetto a materie di competenza della Commissione, formula proposte di modifica della legislazione vigente molto rilevanti. La questione trattata dal Segretario generale della difesa è molto importante e su di essa la Commissione dovrà esprimersi, anche mediante proprie specifiche proposte, nell'ambito della Relazione conclusiva che rassegherà alla Presidenza del Senato.

Con riferimento alle proposte di modifica normativa formulate nell'esposizione del generale Debertolis, osserva che l'inserimento di un richiamo al periodo di servizio si fonda sull'ipotesi di una concomitanza temporale tra il servizio medesimo e l'insorgere della patologia. Tuttavia, una modifica legislativa non dovrebbe trascurare la circostanza, ben nota alla Commissione, per cui talune patologie tumorali si manifestano dopo un periodo di incubazione, talvolta molto lungo.

Oltre alle problematiche richiamate dal generale Debertolis, la Commissione sta ragionando anche sui casi nei quali vi è il dubbio di una violazione di protocolli vaccinali che, di per sé sono ineccepibili. Dette violazioni sono state segnalate alla Commissione e occorre verificare con scrupolo denunce riguardanti vaccinazioni plurime simultanee, anamnesi vaccinali parziali o assenti, nonché una preoccupante trascuratezza circa l'obbligo di presenza dei medici militari nel momento della somministrazione. L'accertamento della verità investe profili irrinunciabili di giustizia e di umanità, e coinvolge giovani che continuano comunque a manifestare un vivo senso di appartenenza nei confronti delle Forze Armate, famiglie colpite da gravissimi lutti, e tutto il paese.

La senatrice Fontana chiede inoltre se si ritiene compatibile con l'efficacia dell'attività ispettiva il fatto che gli ispettori possano trovarsi in posizione di subordinazione gerarchica rispetto ai comandanti delle strutture ispezionate.

Il senatore AMATO (PdL) ringrazia il generale Debertolis per l'ampia relazione e per la proposta di modifica della normativa vigente che ha sottoposto all'attenzione della Commissione: un intervento del legislatore è a suo avviso necessario per dettare criteri più larghi che consentano di indennizzare coloro che oggi sono esclusi dai benefici pur avendo contratto gravi patologie invalidanti, nonché le famiglie dei militari deceduti. Resta comunque ferma la rilevanza della questione sollevata dalla senatrice Fontana: le segnalazioni pervenute alla Commissione su modalità di somministrazione delle vaccinazioni quanto meno anomale restano

senza risposta, mentre su tale argomento occorrerebbe procedere tempestivamente a verifiche da condurre con serietà e trasparenza.

Il senatore Amato ringrazia quindi il generale Debertolis per la sensibilità e lo spirito di solidarietà con cui ha seguito la vicenda del giovane Gomiero, dando fiducia e conforto alla famiglia, come la Commissione ha avuto modo di constatare durante l'audizione della signora Miotto. Si può individuare in casi come questi il nucleo di un dilemma che la Commissione avverte fortemente: tra la difficoltà di spiegare l'insorgenza di alcune patologie e l'inadeguatezza delle norme, si colloca il dolore delle famiglie per lutti gravissimi ai quali non di rado si accompagnano sofferenze anche sul piano materiale, poichè non è infrequente il caso di madri che impiegano tutto il patrimonio familiare per fare luce sul decesso dei figli e restituire loro l'onore e la dignità che meritano. Non si può prescindere da tale realtà, che rende ancora più urgente la positiva soluzione dei problemi affrontati nella seduta odierna.

Anche la proposta avanzata del Presidente Costa è di grande rilevanza: la Commissione è diventata anche un centro di ascolto del dolore di molti militari e di molte famiglie, ma essa cesserà con il termine della Legislatura, mentre occorre assicurare la continuità di una simile interlocuzione. Rivolge pertanto un appello al generale Debertolis affinché, con la sua autorevolezza, voglia assumere un impegno nel senso di dare vita ad un ufficio nei termini descritti dal Presidente della Commissione.

Il senatore CAFORIO (*IdV*) ritiene che il rapporto di subordinazione gerarchica che si può verificare tra ispettori dell'Amministrazione della difesa e comandanti delle unità ispezionate possa compromettere la posizione di terzietà che garantisce l'efficacia dell'attività ispettiva. Nell'esprimere un vivo apprezzamento per la proposta di modifica normativa delineata nell'esposizione del generale Debertolis, suggerisce la possibilità che essa possa essere veicolata emendando il disegno di legge di delega al Governo per la revisione dello strumento militare, attualmente all'esame del Senato. Non si può infatti restare inerti o indifferenti rispetto a situazioni come quelle che la Commissione ha avuto modo di appurare con l'audizione della scorsa settimana, quando ha appreso che al caporal maggiore Erasmo Savino, ascoltato in teleconferenza per le sue gravi condizioni di salute, non sono stati riconosciuti gli indennizzi previsti dalla legge essendo stato negato il riconoscimento della dipendenza della grave patologia di cui è affetto da cause di servizio. Si tratta di una situazione indegna di un paese che si vuole definire democratico e moderno.

Il senatore SCANU (*PD*) esprime vivo apprezzamento per la relazione svolta dal generale Debertolis con grande sensibilità, correttezza e onestà intellettuale, della quale volentieri gli dà atto. In essa, tra l'altro si sottolinea l'impossibilità di stabilire in modo certo e obiettivo l'esistenza di un nesso di causalità tra l'esposizione a una sostanza tossica e l'insorgere di alcune patologie. Si tratta di un'affermazione indubbiamente importante e fondata, ma, purtroppo, dietro ad essa sono state spesso oc-



cultate situazioni drammatiche, la cui effettiva gravità non è mai stata oggetto di un esplicito atto di riconoscimento da parte delle istituzioni, anche per responsabilità specifiche della politica.

Per questo motivo la proposta di modifica normativa illustrata dal generale Debertolis è interessante e meritevole della massima considerazione. Occorre però che i vertici delle Forze Armate e dell'Amministrazione della difesa prendano seriamente in considerazione quanto la Commissione ha avuto modo di accertare e tradurre in specifiche proposte contenute nella Relazione intermedia sui poligoni di tiro approvata all'unanimità dalla Commissione stessa nella seduta del 30 maggio. In tale documento, muovendo dal presupposto dell'impossibilità di affermare o negare con assoluta certezza il predetto nesso causale, si è giunti a concludere che in particolari condizioni ambientali ed operative si determina una pluralità di cause potenziali di malattia che dovrebbero risultare sufficienti, una volta accertate, a riconoscere i diritti spettanti a coloro che si sono ammalati e alle famiglie di coloro che sono deceduti.

Il senatore Scanu auspica pertanto che il Governo modifichi in tal senso la normativa vigente, agendo nell'ambito dell'iter parlamentare di approvazione delle norme di riordino dello strumento militare. Qualora ciò non avvenisse, chiede al generale Debertolis di impegnarsi affinché, in attesa di aggiornamenti legislativi, le disposizioni vigenti in materia di indennizzo in favore delle vittime del dovere e dei soggetti equiparati siano applicate a partire dal presupposto della molteplicità delle cause probabili di malattia.

Replicando agli intervenuti, il generale DEBERTOLIS si richiama all'evoluzione della normativa in materia di vittime del dovere verificatasi negli ultimi anni, ricordando che nell'introduzione del riferimento alle particolari condizioni ambientali e operative è implicito l'abbandono della ricerca di un nesso causale oggettivamente ed incontrovertibilmente dimostrato, in favore di una visione che privilegia la possibile concomitanza di una pluralità di cause di malattia. Analogamente, non si possono porre dei termini in relazione al momento in cui si manifesta una determinata patologia, come peraltro ha segnalato la senatrice Fontana.

Occorre però tenere presente che la legislazione vigente si è sviluppata partendo dalle patologie contratte in missione, mentre quelle contratte da coloro che hanno prestato servizio solo sul territorio nazionale sono state ignorate. Questa circostanza concorra a giustificare l'impostazione restrittiva propria degli organi preposti a compiti accertamento e di verifica: essi, tra l'altro, prestano grande attenzione all'esigenza di prevenire e contenere gli abusi. Anche in relazione a tale approccio, i vertici dell'Amministrazione della difesa e lo stesso Segretariato Generale si sono impegnati affinché venisse fornito un modello standard per la redazione delle relazioni informative dei comandi, poiché tali documenti svolgono un ruolo essenziale nel procedimento concessivo e sulla loro precedente

incompletezza o parzialità si è spesso fondata in passato la reiezione alle domande di riconoscimento dei benefici previsti dalla legge.

Il generale Debertolis dichiara inoltre di accogliere il suggerimento di utilizzare il disegno di legge sul riordino dello strumento militare come veicolo per modificare la normativa relativa al riconoscimento della causa di servizio in modo tale da ricomprendere tutti gli eventi dannosi e di evitare esclusioni che potrebbero risultare gravemente penalizzanti per taluni.

Dichiara altresì di condividere pienamente la segnalazione del Presidente Costa, circa l'esigenza di rafforzare l'attività di rapporto con il pubblico svolta dall'Amministrazione della difesa, dando vita ad uffici specializzati in grado di rispondere ai numerosi quesiti posti dai militari ammalati e dai parenti dei militari deceduti con il necessario tatto e la necessaria attenzione. Si impegna pertanto a promuovere l'organizzazione di tali uffici.

L'esistenza di un rapporto di subordinazione gerarchica tra l'ispettore ed il destinatario dell'attività ispettiva può suscitare perplessità, ma non è condivisibile il rilievo mosso anche in precedenti audizioni della Commissione, circa l'inefficacia dell'attività di vigilanza che deriverebbe da tale circostanza. In ambito militare nessun comando pone limiti alle ispezioni e, malgrado alcune lamentele per l'eccessiva severità degli ispettori, il generale Debertolis, in qualità di Segretario Generale della difesa, esclude di intervenire per assoggettare ad un improprio controllo l'esercizio della funzione ispettiva, essendo egli il primo ad essere interessato a che essa sia svolta con la dovuta severità. La dipendenza gerarchica è comune a molte situazioni militari, ma essa non compromette la terzietà e anzi garantisce che l'incolumità del personale militare sia assicurata tenendo conto adeguatamente della specificità del lavoro delle Forze Armate.

Per quanto riguarda il tema specifico dell'uranio impoverito, che egli segue da molto tempo, avendo ricoperto anche l'incarico di capo di Gabinetto del Ministro della difesa in precedenti legislature, il generale Debertolis esclude nel modo più assoluto che le Forze Armate italiane abbiano mai acquisito o disposto di armamenti contenenti tale materiale; l'industria militare italiana non utilizza la relativa tecnologia e i predetti armamenti non sono mai stati utilizzati nei poligoni di tiro, anche da parte di Forze Armate straniere, che di regola per le esercitazioni usano materiale inerte e sono soggette ad obbligo di registrazione nei casi in cui utilizzino materiali esplosivi.

Per quanto riguarda il tema dell'osservanza dei protocolli vaccinali, sollevato dalla senatrice Fontana, il generale Debertolis osserva che i protocolli tengono conto anche delle prescrizioni delle case farmaceutiche. Non sono peraltro mancate inchieste interne, ma le denunce non hanno avuto seguito poichè i casi di reazione avversa alle vaccinazioni sono rarissimi. Ciò ovviamente non esclude che possano darsi condizioni particolari per le quali occorra riconoscere nelle modalità di somministrazione dei vaccini una causa presunta di danno alla salute. Pur ritenendo che i protocolli vaccinali e le prescrizioni delle case farmaceutiche siano seguite

nella maggior parte dei casi in modo scrupoloso, il generale Debertolis osserva tuttavia che il problema sollevato dalla senatrice Fontana si pone e deve essere affrontato con la dovuta attenzione.

Il PRESIDENTE ringrazia il generale Debertolis e tutti gli intervenuti, e dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 14,20.*





NOTIZIARIO

**DELEGAZIONI PRESSO ASSEMBLEE  
PARLAMENTARI INTERNAZIONALI**

Sedute di mercoledì 10 ottobre 2012

**INDICE**

Delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare del  
Consiglio d'Europa:  
    *Plenaria* . . . . . *Pag.* 215

Delegazione presso l'Assemblea parlamentare INCE:  
    *Plenaria* . . . . . » 216

---

## **DELEGAZIONE CONSIGLIO D'EUROPA**

Mercoledì 10 ottobre 2012

### **Plenaria**

**Incontro con Christopher Chope, parlamentare britannico relatore per la Commissione migrazioni, rifugiati e sfollati dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa sul tema «L'arrivo di un gran numero di immigrati irregolari sulle coste italiane come risultato delle tensioni nei paesi del sud del Mediterraneo»**

L'incontro si è svolto dalle ore 14 alle ore 14,40.

**DELEGAZIONE**  
**presso l'Assemblea parlamentare dell'Iniziativa**  
**Centro Europea (INCE)**

Mercoledì 10 ottobre 2012

**Plenaria**

*Presidenza del Presidente*  
Roberto ANTONIONE

**Incontro con il dottor Guido Paolucci, Program Manager del Fondo Ince presso la BERS**

L'incontro si è svolto dalle ore 8,45 alle ore 9,40.